



ITA LG 2001:2025  
Traduzione  
italiana delle linee  
guida PEFC GD  
2001:2025

# Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea e Standard Correlati – Guida per l'uso

Seconda edizione



**DOCUMENTO**  
**GUIDA PEFC**

PEFC Italia

Associazione PEFC Italia - Via Pietro Cestellini, 17 - 06135 Perugia

t +39 075 7824825 - +39 075 5997295 e info@pefc.it www.pefc.it



### **Nota di Copyright**

©PEFC Council 2022

Questo documento del PEFC Council è protetto da copyright di proprietà del PEFC Council. Il documento originale è disponibile gratuitamente dal sito web del PEFC Council o su richiesta, la traduzione è disponibile nel sito del PEFC Italia o su richiesta.

Nessuna parte di questo documento può essere cambiata o modificata, riprodotta o copiata, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo per scopi commerciali senza il permesso del PEFC Council.

La versione ufficiale di questo documento è in inglese. Le traduzioni del documento possono essere richieste al PEFC Council o agli Organismi Nazionali PEFC. In caso di dubbi sull'interpretazione linguistica, fa fede la versione inglese.

**Nome del documento:** Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea e Standard Correlati – Guida per l'uso

**Titolo del documento:** ITA 2001:2025 (PEFC GD 2001:2025)

**Approvato dal:** Consiglio di amministrazione PEFC

**Data di approvazione:** 04-05-2025

**Versione:** 2

**Data di pubblicazione:** 05-06-2025

**Data di entrata in vigore:** 05-06-2025

# Sommario

<b>Premessa</b> .....	4
<b>Introduzione</b> .....	5
<b>1. Scopo</b> .....	6
<b>2. Riferimenti normativi</b> .....	6
<b>3. Transizione alle versioni 2020 della catena di custodia e degli standard correlati</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>4. Guida generale per l'implementazione di ITA 1002:2020 (traduzione di PEFC ST 2002:2020), Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea - Requisiti</b> .....	1
<b>5. Guida generale per l'uso di ITA 2001:2020 (traduzione di PEFC ST 2001:2020) Standard d'uso dei marchi PEFC – Requisiti</b> .....	106
<b>6. Guida generale per l'uso del PEFC ST 2003:2020 - Requisiti per gli Organismi di certificazione che operano secondo lo standard internazionale di Catena di Custodia PEFC</b> .....	140

## Premessa

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (programma di mutuo riconoscimento dei sistemi di certificazione forestale), è un'organizzazione mondiale che promuove la gestione forestale sostenibile attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti forestali.

La gestione forestale sostenibile certificata PEFC funziona attraverso il riconoscimento da parte del PEFC Council dei sistemi di certificazione forestale nazionali e regionali, che sono stati valutati in modo indipendente per essere conformi ai parametri di riferimento di sostenibilità PEFC per gli standard di certificazione della gestione forestale. Per ulteriori informazioni sui criteri generali di riferimento sulla sostenibilità del PEFC, consultare il sito web del PEFC all'indirizzo [www.pefc.org](http://www.pefc.org) o [www.pefc.it](http://www.pefc.it).

Gli standard relativi alla catena di custodia PEFC garantiscono che il materiale di origine forestale e arborea nei prodotti con la dichiarazione o l'etichetta PEFC provenga da foreste gestite in modo sostenibile certificate PEFC, materiale riciclato e/o fonti controllate PEFC.

## Introduzione

Questo documento guida fornisce spiegazioni, chiarimenti e interpretazioni sulla norma ITA 1002:2020 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti (traduzione di PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements) e relativi standard, ITA 2001:2020 Standard d'uso dei marchi PEFC - Requisiti (traduzione di PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements) e ITA 1003-1:2020 Requisiti per gli Organismi di certificazione che operano secondo lo standard internazionale di Catena di Custodia PEFC (traduzione di PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard). I chiarimenti e le interpretazioni vengono pubblicate seguendo la procedura di chiarimento e interpretazione del PEFC. Le interpretazioni sono normative e possono essere identificati all'interno del testo attraverso l'uso del verbo “dovere” e del colore blu.

Questa versione delle linee guida segue lo stesso approccio della versione precedente (PEFC GD 2001:2022). Le linee guida relative agli standard specifici sono raccolte in capitoli specifici di questo documento. Inoltre, è presente un nuovo capitolo che illustra i chiarimenti sull'implementazione del Sistema di Due Diligence PEFC per i materiali provenienti da alberi al di fuori delle foreste, evidenziati in arancione. All'interno dei capitoli dedicati a ciascun standard, la numerazione replica quella delle diverse sezioni e dei requisiti di ciascuno standard. Questa versione delle linee guida include ulteriori chiarimenti emanati dal Gruppo di Lavoro sulla Catena di Custodia PEFC. I chiarimenti aggiuntivi sono evidenziati in verde scuro, mentre i chiarimenti della versione precedente (PEFC GD 2001:2022) che sono stati eliminati sono barrati con una linea.

In questa versione delle linee guida, le tabelle e le figure presenti solo in queste linee guida e non tratte dagli standard PEFC sono numerate alfabeticamente per evitare confusione con le tabelle che fanno riferimento agli standard relativi alla Catena di Custodia PEFC. Le tabelle tratte dagli standard PEFC hanno mantenuto lo stesso nome e numero di quelle originali.

Questa guida può essere modificata man mano che nuove spiegazioni, chiarimenti e interpretazioni di uno qualsiasi dei tre standard sopra menzionati vengono forniti dal gruppo di lavoro sulla catena di custodia PEFC. Questioni che richiedono spiegazioni, chiarimenti e/o interpretazioni possono essere inoltrate all'Unità dedicata agli standard e integrità della Segreteria del PEFC Council (Standard and Integrity Unit of the PEFC Council Secretariat) o alla segreteria tecnica del PEFC Italia.

Le attività di valutazione della conformità devono essere svolte a fronte PEFC ST 2001:2020; PEFC ST 2002:2020; PEFC ST 2003:2020 e interpretazioni. I chiarimenti dovrebbero essere presi in considerazione durante l'audit.

Questo documento sostituisce PEFC GD 2001:2014, ad eccezione dell'Allegato 1: Guida per l'implementazione della Catena di Custodia PEFC per progetti specifici, che rimane valido fino a quando non sarà sostituito da un nuovo documento ufficiale.

# 1. Scopo

Questo documento guida fornisce informazioni per l'attuazione dei requisiti dello standard PEFC ST 2002:2020, Catena di Custodia e degli standard correlati PEFC ST 2001:2020, Regole per i marchi PEFC - Requisiti e PEFC ST 2003:2020, Requisiti per gli organismi di certificazione che operano la certificazione rispetto allo standard internazionale PEFC sulla catena di custodia.

Le pagine da 106 a 111 contengono indicazioni specifiche per l'implementazione del sistema di due diligence PEFC per i materiali derivanti da alberi fuori foresta.

## 2. Riferimenti normativi

PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

PEFC ST 2001:2020, PEFC Trademarks Rules – Requirements

PEFC ST 2003:2020, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard.

PEFC ST 1003:2024, Gestione forestale sostenibile – Requisiti

### 3. Guida generale per l'implementazione di ITA 1002:2020 (traduzione di PEFC ST 2002:2020), Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea - Requisiti

#### 3. Termini e definizioni

Standard 2002:2020	Guida
<p><b>3.1 Alberi Fuori Foresta (AFF - Trees Outside Forests -TOF) (3.40)</b></p> <p>Alberi che crescono al di fuori delle aree designate come foreste a livello nazionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEFC ha rivisto la propria definizione di Alberi fuori Foresta (AFF - TOF) nell'ambito dello standard PEFC SFM, ST 1003:2024. La nuova definizione è: <i>Alberi fuori Foresta (3.34): Alberi che crescono al di fuori delle aree forestali. Tali aree saranno normalmente classificate come altri terreni boschivi, uso agricolo o ambiente urbano.</i></li> </ul> <p>Per i Paesi in cui non esiste una definizione nazionale PEFC per AFF, fino a quando lo standard PEFC ST 2002 non verrà rivisto per aggiornare questa definizione, sarà possibile utilizzare la definizione dello ST 2002 o la nuova definizione di AFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il materiale proveniente da AAF idoneo per la catena di custodia PEFC include prodotti legnosi e non legnosi provenienti da aree AAF. I prodotti non legnosi provenienti da aree AFF sono definiti nello standard ST 1003:2024 (3.25) come "<i>Prodotti costituiti da beni di origine biologica diversi dal legno, derivati da alberi</i>".</li> <li>• Il materiale AFF può essere consegnato secondo le seguenti dichiarazioni.</li> <li>• Il materiale AFF può essere consegnato con una dichiarazione X% certificato PEFC o Fonti controllate PEFC.</li> <li>• Il materiale AFF consegnato senza una dichiarazione PEFC deve essere classificato come altro materiale. Il materiale proveniente da queste fonti è soggetto alla DDS PEFC. Solo il materiale AFF classificato come a rischio trascurabile può essere utilizzato come materiale di input per i gruppi di prodotti PEFC coperti dal certificato di catena di custodia PEFC dell'organizzazione.</li> <li>• Il materiale AFF non deve più essere trattato come materiale neutro. È da considerarsi come altro materiale. Se viene fornito con una dichiarazione PEFC, deve essere classificato in base alla dichiarazione PEFC (sia come Fonti controllate PEFC che X% certificato PEFC). Deve passare attraverso la DDS, in base alla categoria di materiale in cui è classificato.</li> <li>• Affinché il materiale AFF sia certificato PEFC, il paese da cui proviene il materiale AFF deve disporre di requisiti approvati da PEFC per il AFF (come AFF ST dedicato o come appendice al SFM ST), come per il materiale SFM e il materiale deve essere consegnato con una dichiarazione certificato PEFC o 100% origine PEFC. L'elenco degli standard approvati dal PEFC per paese è disponibile sul sito web del <a href="#">PEFC Internazionale</a>.</li> </ul>

### 3.2 Alberi geneticamente modificati (3.17)

Alberi in cui il materiale genetico è stato alterato in modo che non può accadere in natura per accoppiamento e/o ricombinazione naturale, tenendo conto della legislazione applicabile che fornisce una definizione specifica di organismi geneticamente modificati.

**Nota 1:** Le seguenti tecniche sono considerate modificazioni genetiche che comportano alberi geneticamente modificati (Direttiva UE 2001/18 / CE):

1) Tecniche ricombinanti di acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante l'inserimento di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo al di fuori di un organismo, in qualsiasi virus, plasmide batterico o altro sistema vettoriale e la loro incorporazione in un organismo ospite in cui esse non si verificano in natura, ma in cui sono in grado di propagazione continua.

2) Tecniche che prevedono l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato all'esterno dell'organismo, tra cui microiniezione, macroiniezione e microincapsulazione.

3) Fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione in cui le cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetico ereditario si formano attraverso la fusione di due o più cellule mediante metodi che non si verificano in natura.

**Nota 2:** Le seguenti tecniche non sono considerate modificazioni genetiche che producono alberi geneticamente modificati (Direttiva UE 2001/18 / CE):

1) fecondazione in vitro,

2) processi naturali come: coniugazione, trasduzione, trasformazione,

3) induzione poliploidia.

<p><b>3.3 Altro materiale (3.22)</b></p> <p>Categoria di materiale per materiali di origine forestale e arborea per i quali un'organizzazione non ha determinato, attraverso il proprio Sistema di Diligenza Dovuta (Due Diligence System), che esiste un "rischio trascurabile" che il materiale provenga da fonti controverse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La Due Diligence System (DDS) PEFC viene applicata sul materiale classificato come "altro materiale" che sarà incluso in un gruppo di prodotti PEFC. Dopo aver condotto la DDS sul materiale, se il risultato è un rischio trascurabile di provenire da fonti controverse, il materiale diventa fonti controllate PEFC. Prima di utilizzare "altro materiale" come materiale di input nel gruppo di prodotti PEFC, il materiale deve essere stato sottoposto alla DDS PEFC e aver comportato un rischio trascurabile, in modo da poter essere classificato come materiale da fonti controllate PEFC.</b></li> <li>• <b>Per ulteriori chiarimenti, vedere la definizione di Alberi Fuori Foreste (3.1 - 3.40)</b></li> </ul>
<p><b>3.4 Aree forestali ecologicamente importanti (3.10)</b></p> <p>Aree forestali:</p> <p>a) contenenti ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi,</p> <p>b) contenenti concentrazioni significative di specie endemiche e habitat di specie minacciate, come definito in elenchi di riferimento riconosciuti,</p> <p>c) contenenti risorse genetiche in situ a rischio o protette,</p> <p>d) che contribuiscono a grandi paesaggi a livello globale, regionale e nazionale con distribuzione naturale e abbondanza di specie presenti in natura.</p>	
<p><b>3.5 Categoria di materiale (3.18)</b></p> <p>Materiale con determinate caratteristiche, vale a dire materiale certificato PEFC, altro materiale, materiale neutro e Fonti controllate PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vedi anche la definizione della guida per il 3.1 (3.40), Trees outside Forests.</b></li> </ul>
<p><b>3.6 Catena di Custodia PEFC (3.26)</b></p> <p>I processi di un'organizzazione per la gestione di prodotti di origine forestale e arborea e di informazioni relative alla loro categoria di materiale e fare dichiarazioni PEFC accurate e verificabili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ITA 1002:2020 Catena di Custodia (PEFC ST 2002, Chain of Custody), è uno standard internazionale che include i requisiti che devono essere soddisfatti da un'organizzazione al fine di implementare con successo una catena di custodia per prodotti di origine forestale e arborea e per fare dichiarazioni PEFC ai clienti sull'origine dei prodotti di origine forestale e arborea provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, materiale riciclato e fonti controllate PEFC. I titolari del certificato possono fare tali dichiarazioni. Inoltre, il PEFC Council riconosce standard di catena di custodia specifici di un sistema (vedere l'elenco di seguito). I requisiti per sviluppare e approvare uno standard di catena di custodia specifico di un sistema sono gli stessi dello sviluppo e approvazione di standard di gestione forestale sostenibile. Sono descritti</b></li> </ul>

	<p>in <i>PEFC ST 1001, Standard setting procedures, e PEFC GD 1007, Endorsement and mutual recognition</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I seguenti standard di catena di custodia specifici di sistema sono stati riconosciuti e approvati dal PEFC a fronte dello standard PEFC ST 2002:2020 International Chain of Custody Standard: <a href="https://treee.es/system-specific-coc">https://treee.es/system-specific-coc</a>.</li> <li>• Per indicazioni su come il materiale proveniente da uno standard di catena di custodia specifico di un sistema riconosciuto PEFC può entrare nella catena di custodia PEFC e su come deve essere considerato in base alle categorie di materiale PEFC, vedere il chiarimento alla definizione 3.12 (3.27) Dichiarazione PEFC.</li> <li>• Quando si acquistano alberi in piedi da una foresta certificata PEFC, indipendentemente da quando viene trasmessa la prima dichiarazione al titolare del certificato di catena di custodia PEFC, il titolare del certificato di catena di custodia PEFC deve assicurarsi che, al momento e durante il periodo delle operazioni di taglio e i tempi di consegna, il certificato PEFC GFS sia valido. Ciò vale anche per altri materiali a base forestale o arborea.</li> <li>• Quando si acquistano alberi in piedi non coperti da un certificato PEFC, il titolare del certificato di catena di custodia PEFC è tenuto a garantire che gli alberi non provengano da fonti controverse, non solo al momento dell'acquisto degli alberi, ma anche al momento della consegna. Ciò vale anche per altro materiale a base forestale o arborea.</li> <li>• Se gli alberi in piedi vengono acquistati da una foresta certificata PEFC, l'organizzazione deve garantire che tali alberi siano ancora coperti da un certificato PEFC GFS valido e valutare se vi siano motivate preoccupazioni che il materiale possa essere diventato fonte controversa al momento della consegna. Se necessario, la DDS dovrebbe essere rivista.</li> <li>• Nei casi in cui un'organizzazione (ad es. una ditta boschiva) acquisti alberi in piedi non certificati che sono successivamente inclusi nell'ambito di un certificato GFS, possono essere considerati certificati, a condizione che al momento della consegna: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'unità di gestione forestale disponga di un certificato GFS valido. - All'organizzazione sarà rilasciata documentazione supplementare che includa la dichiarazione PEFC o un'altra dichiarazione specifica di un sistema riconosciuto da PEFC.</li> <li>– L'esame della DDS dimostri che non sono controversi.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>3.7 Certificato accreditato (3.1)</b></p> <p>Un certificato rilasciato da un organismo di certificazione nel campo di applicazione del suo accreditamento che riporta il logo dell'organismo di accreditamento.</p>	

<p><b>3.8 Certificato riconosciuto PEFC (3.31)</b></p> <p>a) Un certificato di gestione forestale accreditato valido rilasciato da un organismo di certificazione notificato PEFC a fronte di un sistema/standard di gestione forestale che è approvato da PEFC.</p> <p>b) Un certificato di catena di custodia accreditato valido emesso da un organismo di certificazione notificato PEFC a fronte di questo standard o di un altro standard di catena di custodia approvato da PEFC.</p> <p><b>Nota 1:</b> i sistemi di certificazione forestale approvati PEFC e gli standard della catena di custodia sono disponibili sul sito Web del PEFC Internazionale (Ndt. <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>).</p> <p><b>Nota 2:</b> Nel caso di un certificato di gruppo o multi-sito in cui la conferma che un sito o un partecipante del gruppo è coperto dal certificato è in un documento separato, come un'appendice al certificato o un sotto-certificato, il documento separato e il certificato insieme sono considerati il certificato riconosciuto PEFC del sito/partecipante.</p>	
<p><b>3.9 Cliente PEFC (3.29)</b></p> <p>Entità che riceve da un'organizzazione una dichiarazione PEFC per prodotti, di cui ottiene la proprietà legale e/o il possesso fisico.</p> <p><b>Nota 1:</b> Laddove materiali/prodotti sono consegnati fisicamente a un'entità diversa dall'entità che ha ottenuto la proprietà legale del materiale, l'organizzazione deve identificare un singolo cliente PEFC ai fini della presente definizione, ovvero l'entità che ottiene la proprietà legale o l'entità che ottiene il possesso fisico del materiale.</p> <p><b>Nota 2:</b> il termine cliente PEFC può anche riferirsi a un cliente all'interno di un'organizzazione, se sono stati stabiliti gruppi di prodotti successivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota 1 – la parola “deve” in questa nota è da intendersi come dovrebbe.</b></li> <li>• <b>Vedi anche la guida alla definizione al paragrafo 3.30 Organizzazione (3.21).</b></li> <li>• <b>Un cliente PEFC può essere un'organizzazione certificata PEFC o non certificata. Un'organizzazione diventa cliente PEFC una volta ricevute le dichiarazioni PEFC e la documentazione richiesta, trasmesse dal proprio fornitore.</b></li> </ul>

<p><b>3.10 Contenuto certificato (3.3)</b></p> <p>Percentuale di materiale certificato PEFC in un prodotto o gruppo di prodotti.</p>	
<p><b>3.11 Conversione delle foreste (3.15)</b></p> <p>Trasformazione indotta dall'uomo delle foreste ad altra destinazione d'uso non forestale o a piantagione arborea.</p> <p><b>Nota:</b> la rigenerazione mediante piantagione o semina diretta e/o la promozione indotta dall'uomo di fonti di semi naturali, verso le stesse specie dominanti che sono state raccolte o altre specie presenti nel mix di specie storiche non sono considerate una conversione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il PEFC ha rivisto le sue definizioni di conversione forestale secondo lo standard PEFC SFM ST 1003:2024. Sono state introdotte due nuove definizioni:</li> </ul> <p><b>Conversione forestale ad uso agricolo (3.11):</b> <i>Trasformazione di una foresta in un uso agricolo, indotta o meno dall'uomo.</i></p> <p><b>Nota:</b> <i>la rigenerazione mediante piantagione o semina diretta e/o la promozione, indotta dall'uomo, di fonti naturali di semi, verso la stessa specie dominante di quella raccolta o altre specie presenti nel mix di specie storico non è considerata una conversione ad uso agricolo.</i></p> <p><b>Conversione forestale ad altro uso del suolo (3.12):</b> <i>Trasformazione diretta, indotta dall'uomo, di una foresta in un uso non forestale e non agricolo.</i></p> <p><b>Per i Paesi in cui non esiste una definizione nazionale PEFC di conversione forestale, fino a quando lo standard PEFC ST 2002 non sarà rivisto per aggiornare questa definizione, è possibile utilizzare la definizione contenuta nello standard ST 2002 o le nuove definizioni.</b></p>
<p><b>3.12 Dichiarazione PEFC (3.27)</b></p> <p>Dichiarazione dell'organizzazione su materiale/prodotti, dichiarati nella documentazione di vendita e consegna, ovvero le dichiarazioni "x% certificato PEFC" e "fonti controllate PEFC".</p> <p><b>Nota 1:</b> Al fine di evidenziare materiale certificato PEFC che non è mai stato miscelato con materiale da fonti controllate PEFC, le organizzazioni che implementano il metodo della separazione fisica possono utilizzare la dicitura "100% Origine PEFC" anziché "100% certificato PEFC" per il materiale certificato PEFC che è stato consegnato da un fornitore proprietario/gestore forestale coperto da un certificato riconosciuto PEFC emesso a fronte di uno standard di gestione forestale approvato PEFC con la dichiarazione "100% certificato PEFC" o con un'altra dichiarazione di un sistema approvato PEFC e per il materiale certificato PEFC che era già consegnato con la dichiarazione "100% Origine PEFC". Le organizzazioni che ricevono materiale con la dichiarazione "100% Origine PEFC" e che implementano il</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'abbreviazione X% PEFC è accettata al posto di X% certificato PEFC.</li> <li>• Le traduzioni accettate delle dichiarazioni PEFC (3.12 Nota 2 – 3.27) possono essere utilizzate quando l'organizzazione e il cliente PEFC hanno sede nello stesso paese o hanno sede in paesi in cui la stessa lingua è ufficialmente parlata (ad esempio, un'organizzazione con sede in Germania e il cliente PEFC con sede in Austria potrebbe utilizzare le dichiarazioni PEFC in tedesco). Negli altri casi viene utilizzata la dichiarazione PEFC in inglese.</li> <li>• Le dichiarazioni PEFC e i messaggi delle etichette PEFC sono due cose diverse. La dichiarazione PEFC è la dichiarazione sui materiali/prodotti fatta dai titolari del certificato di catena di custodia PEFC per implementare i requisiti di tracciabilità dello standard di catena di custodia PEFC. Il testo utilizzato come parte delle etichette PEFC, o qualsiasi testo utilizzato insieme ai marchi PEFC secondo PEFC ST 2001, PEFC Standard dell'uso dei marchi PEFC, sono chiamati messaggi dell'etichetta. Il messaggio dell'etichetta PEFC può essere utilizzato in altre lingue secondo PEFC ST 2001:2020 8.1.4.3</li> </ul>

metodo percentuale o il metodo del credito lo considerano come una dichiarazione PEFC “100% certificato PEFC”.

**Nota 2:** un elenco di abbreviazioni e traduzioni accettate dal PEFC e di traduzioni di dichiarazioni PEFC è disponibile sul sito web del PEFC Internazionale (ndt. [www.pefc.org](http://www.pefc.org)).

- **Le aziende certificate in base a uno standard di catena di custodia di uno specifico sistema (vedere la guida al paragrafo 3.6 Catena di custodia PEFC- 3.26) approvato da PEFC a fronte di ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020), quando forniscono materiale a un'organizzazione certificata a fronte di ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020), deve fare le dichiarazioni di catena di custodia PEFC. Di seguito è riportata l'equivalenza delle dichiarazioni e del flusso di dichiarazioni tra gli standard di catena di custodia di sistemi specifici approvati e lo standard di catena di custodia internazionale PEFC.**

PEFC Claims ST 2002:2020	Equivalent system specific claims			
	SGEC CoC Claims	CFCC CoC Claims	SFI CoC Claims	Responsible Wood Claims
100% PEFC Origin	100% SGEC origin	100% CFCC Origin	SFI 100% from a Certified Forest	
X% PEFC certified	x% SGEC certified	% CFCC certified	SFI X% Certified Forest Content	x% RW certified
			SFI Credit or 100% as calculated under the credit method	
			SFI at Least X% Certified Forest Content	
			SFI 100% Certified Forest Content-Raw material from a forest certified to an acceptable forest management standard constitutes a claim of 100% certified forest content	
			SFI X% SFI Recycled Content	
			SFI X% Pre-Consumer Recycled	
			SFI % Post-Consumer Recycled	
PEFC controlled sources	SGEC controlled sources	CFCC controlled sources	SFI % Certified Sourcing or SFI Certified Sourcing	RW controlled sources

- **Secondo lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020), le entità certificate in base a uno standard di catena di custodia di uno specifico sistema approvato dal PEFC (ad es. SFI Chain of Custody ST, SGEC Chain of Custody standard), devono utilizzare le dichiarazioni PEFC quando trasmettono le dichiarazioni ad entità certificate in base allo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020) (ad esempio, quando un'entità certificata con la catena di custodia SGEC trasmette una dichiarazione a un'entità certificata con la catena di custodia PEFC, l'entità certificata SGEC deve utilizzare le dichiarazioni PEFC. Quando un'azienda certificata SGEC trasmette una dichiarazione a un'azienda certificata per la catena di custodia del legno Responsible Wood, deve utilizzare le dichiarazioni PEFC). Le organizzazioni hanno la possibilità di utilizzare una doppia dichiarazione, ad esempio: 92% certificato SGEC/92% certificato PEFC, quando esiste tale equivalenza (vedere anche la guida al requisito 5.2.2)**
- **L'elenco delle abbreviazioni PEFC accettate e le traduzioni delle dichiarazioni PEFC sono disponibili a questo link: <https://treee.es/claimtranslations>**

### 3.13 Due Diligence System (DDS) – Sistema di Diligenza Dovuta (3.9)

Un quadro di procedure e misure, in particolare raccolta di informazioni, valutazione del rischio e mitigazione del

- **La prima fase dell'implementazione della DDS è denominata in modo diverso all'interno dello standard. Si parla di “accesso alle informazioni” e “raccolta delle informazioni”. I termini sono equivalenti e si riferiscono allo stesso passaggio.**

<p>rischio, attuato da un'organizzazione per ridurre il rischio che il materiale di origine forestale e arborea provenga da fonti controverse.</p> <p><b>Nota:</b> le organizzazioni possono cooperare tra loro e utilizzare servizi esterni per l'implementazione di un DDS, ma la responsabilità di conformarsi ai requisiti DDS di questo standard spetta alla singola organizzazione.</p>	
<p><b>3.14 Esternalizzazione (3.23)</b></p> <p>Pratica delle attività rilevanti per la catena di custodia PEFC di un'organizzazione eseguita da un'altra persona giuridica, senza la continua supervisione o controllo da parte dell'organizzazione.</p> <p><b>Nota:</b> Generalmente non si considera che l'esternalizzazione sia il trasporto, il/lo (s)carico e il deposito di materiali/prodotti, a meno che non vi sia il rischio che materiali con differenti categorie di materiali o contenuto certificato si mescolino tra loro.</p>	
<p><b>3.15 Fonti controllate PEFC (3.28)</b></p> <p>Categoria di materiale che riguarda materiale di origine forestale e arborea per il quale un'organizzazione ha determinato, attraverso il proprio sistema di Due Diligence, che esiste un "rischio trascurabile" che il materiale provenga da fonti controverse.</p> <p><b>Nota:</b> "Fonti controllate PEFC" è anche la dichiarazione PEFC che può essere utilizzata per materiale di questa categoria di materiali.</p>	
<p><b>3.16 Fonti controverse (3.7)</b></p> <p>Materiale di origine forestale e arborea proveniente da:</p> <p>a) attività non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulla base della normativa sul legname, quale ad esempio la Direttiva dell'Unione europea sul legname (EUTR) e <b>European Deforestation Free Regulation (EUDR)</b>, il punto 3.16.a) "Legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale" include legislazione, obblighi legali, requisiti, regolamenti, codici e trattati internazionali vincolanti, convenzioni e codici di accordi che riguardano e/o disciplinano, includendo ma non limitando a quanto segue:</li> </ul> <p><b>Diritti di utilizzo del suolo, compresi i diritti di raccolta e produzione sul suolo o la gestione del suolo</b></p>

<p>protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione, diritti di proprietà, possesso e uso del suolo per le popolazioni indigene, le comunità locali o altri soggetti interessati; problemi di salute, lavoro e sicurezza; anticorruzione e il pagamento di diritti e tasse applicabili.</p> <p>b) Attività in cui non è mantenuta la capacità delle <b>foreste</b> di produrre una gamma di prodotti forestali legnosi e non legnosi e servizi forestali su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.</p> <p>c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica.</p> <p>d) Attività in cui le <b>aree forestali ecologicamente</b> importanti non sono identificate, protette, conservate o preservate.</p> <p>e) Attività in cui si verificano <b>conversioni forestali</b>, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. è conforme alla politica e alla legislazione nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste e</li> <li>ii. non ha impatti negativi su <b>aree forestali ecologicamente importanti</b>, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette, e</li> <li>iii. non distrugge aree con stock di carbonio significativamente elevato e</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>diritti di proprietà fondiaria, compresi i diritti consuetudinari nonché i diritti di gestione, ottenuti secondo la procedura prevista dalla legge,</b></li> <li>- <b>legislazione anticorruzione, incluse tangenti e frodi,</b></li> <li>- <b>il rilascio di diritti e licenze secondo la procedura legalmente prescritta, specificando i confini legalmente pubblicati,</b></li> <li>- <b>registrazione legale delle imprese, ottenuta secondo la procedura prescritta dalla legge</b></li> <li>- <b>licenze di concessione, garantendo che le licenze coprano solo aree legalmente registrate, ottenute secondo la procedura prescritta dalla legge,</b></li> <li>- <b>pianificazione della gestione, compresa la realizzazione di inventari forestali, la predisposizione di un piano di gestione forestale e la relativa pianificazione e monitoraggio, compresa l'approvazione da parte delle rispettive autorità,</b></li> <li>- <b>permessi e/o licenze di raccolta, o altri documenti legali richiesti per specifiche operazioni di taglio, ottenuti secondo la procedura prescritta dalla legge prima dell'esecuzione delle attività di taglio forestale.</b></li> <li>- <b>legislazione sul trasferimento di terreni, in particolare per le foreste</b></li> <li>- <b>legislazione sulle transazioni di locazione di terreni.</b></li> </ul> <p><b>Tutela ambientale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>legislazione sulle aree protette</b></li> <li>- <b>legislazione sulla protezione della natura e il ripristino della natura</b></li> <li>- <b>legislazione sulla protezione e la conservazione della fauna selvatica e della biodiversità</b></li> <li>- <b>legislazione sulle specie minacciate di estinzione</b></li> <li>- <b>legislazione sulle risorse idriche</b></li> <li>- <b>legislazione sulla protezione del suolo</b></li> <li>- <b>legislazione sullo sviluppo del territorio.</b></li> </ul> <p><b>Tasse e quote sulla base di requisiti legali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>tasse specifiche per il taglio boschivo come diritti, pagamento di tasse di abbattimento e altre tasse basate sul volume, nonché tasse o quote sulla superficie fondiaria, sulla base di una corretta classificazione di quantità, qualità e specie,</b></li> <li>b) <b>IVA e altre imposte (comprese le imposte sul reddito e sugli utili) che si applicano al materiale venduto, inclusa la vendita di materiale come foresta in crescita (vendite di scorte permanenti).</b></li> </ol> <p><b>Attività di taglio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tecniche e tecnologie di taglio, compresi i tempi di raccolta, il taglio selettivo, tagli di sementazione, taglio raso, il trasporto del legname dai siti di abbattimento e le limitazioni stagionali,</b></li> </ul>
--	---

<p>iv. contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali.</p> <p>f) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è soddisfatto.</p> <p>g) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto.</p> <p><b>h) Legname di guerra.</b></p> <p><b>i) Alberi geneticamente modificati.</b></p> <p><b>Nota 1 (al punto ... b, d ed e):</b> non sono considerate "fonti controverse" tali attività nelle piantagioni forestali a rotazione breve con cicli di raccolta inferiori a 35 anni, che si trovano su terreni agricoli.</p> <p><b>Nota 2 (al punto ... i):</b> la restrizione sull'uso di alberi geneticamente modificati è stata adottata dall'Assemblea Generale del PEFC sulla base del Principio di precauzione. Fino a quando sufficienti dati scientifici sugli alberi geneticamente modificati indicheranno che gli impatti sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono equivalenti o più positivi di quelli degli alberi geneticamente migliorati con metodi tradizionali, non verranno utilizzati alberi geneticamente modificati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le aree protette e le specie protette, rare o minacciate ed i loro habitat e potenziali habitat, compresa l'identificazione delle aree protette,</li> <li>- valutazione dell'impatto ambientale in relazione alla raccolta, livelli accettabili di danno e disturbo delle risorse del suolo, creazione di zone cuscinetto (ad esempio, lungo corsi d'acqua, aree aperte, siti di riproduzione), rilascio di alberi in zone di taglio, limitazioni stagionali alla raccolta, e requisiti ambientali per le macchine forestali.</li> </ul> <p><b>Diritti del lavoro, salute e sicurezza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dispositivi di protezione individuale per le persone coinvolte nelle attività di gestione forestale, utilizzo di pratiche di abbattimento e trasporto sicure, istituzione di zone di protezione attorno ai siti di taglio, requisiti di sicurezza per i macchinari utilizzati e requisiti di sicurezza in relazione all'uso di sostanze chimiche,</li> <li>b) assunzione di personale addetto alle attività forestali, inclusi contratti e permessi di lavoro, assicurazioni obbligatorie, certificati di idoneità e altri requisiti di formazione, pagamento delle imposte sociali e sul reddito,</li> <li>c) età minima di lavoro ed età minima per il personale coinvolto in lavori pericolosi, legislazione contro il lavoro forzato e obbligatorio, discriminazione e legislazione che consente la libertà di associazione.</li> </ul> <p><b>Diritti umani tutelati dal diritto internazionale e ratificati dal Paese in cui l'organizzazione opera. Legislazione applicabile alle persone presenti o aventi diritti nell'area di produzione da cui proviene il materiale.</b></p> <p><b>Diritti di terzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) diritti consuetudinari e tradizionali relativi alle attività di taglio forestale, compresa la condivisione dei benefici,</li> <li>b) diritti delle popolazioni indigene per quanto riguarda le attività forestali,</li> <li>c) "consenso libero, preventivo e informato" in relazione al trasferimento dei diritti di gestione forestale e dei diritti consuetudinari all'organizzazione incaricata dell'operazione di raccolta.</li> <li>d) <b>diritti di utilizzo e di proprietà influenzati dalla produzione di materiale in ingresso, nonché diritti tradizionali di utilizzo della terra da parte dei popoli indigeni e delle comunità locali; ciò può includere, ad esempio, diritti di gravame fondiario o diritti di usufrutto.</b></li> </ul> <p><b>Commercio e trasporti e dogana in base ai requisiti legali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la classificazione del materiale raccolto è in termini di specie, quantità e qualità in relazione al commercio e al trasporto,</li> <li>- permessi commerciali e documenti di trasporto che accompagnano il trasporto di legname proveniente da operazioni forestali,</li> <li>- trading offshore e transfer pricing,</li> <li>- permessi CITES,</li> </ul>
--	---

- licenze di esportazione/importazione e classificazione doganale del prodotto (codici, quantità, qualità e specie).

#### **Due diligence e/o dovuta attenzione**

- procedura di due diligence e/o dovuta attenzione, inclusi, ad esempio, sistemi di due diligence/dovuta attenzione, obblighi di dichiarazione.

#### **Convenzioni internazionali**

- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
  - Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
  - Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
  - Convenzione sulla diversità biologica (CBD),
  - Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.
- Le pratiche di corruzione includono la corruzione di funzionari pubblici; malversazione, traffico di influenza, abuso d'ufficio e arricchimento illecito da parte di pubblici ufficiali; corruzione e appropriazione indebita nel settore privato, nonché riciclaggio di denaro e intralcio alla giustizia (aree coperte dalla [Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione](#)).
  - Le fonti di informazioni sulle convenzioni e sui trattati internazionali ratificati dai paesi includono:
    - <https://treaties.un.org/>
    - <https://indicators.ohchr.org/>
    - <https://tbinternet.ohchr.org/>
    - <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001::NO::>
    - <https://iea.uoregon.edu/>
    - <https://www.coe.int/it/web/convenzioni/>
  - Punto 3.16 e) (3.7.e) Una conversione forestale si verifica in circostanze giustificate quando tutti i requisiti dei punti da i a iv sono soddisfatti.
  - Punto 3.16 e) (3.7.e) Se la conversione non è conforme alla normativa applicabile di cui al punto 3.16 a) (3.7.a), si tratta di conversione illegale e quindi controversa indipendentemente dal rispetto del punto 3.16 e) (3.7.e).
  - Il punto 3.16 f) (3.7.f) richiede intrinsecamente che sia rispettato anche lo spirito della Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Ciò si basa sul riconoscimento da parte dell'ILO che le convenzioni internazionali sul lavoro, in particolare quelle relative alla libertà di

	<p>associazione, possono essere efficaci solo se i diritti civili e politici sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sono rispettati (ndt).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ulteriori informazioni sul punto 3.16 g) (3.7.g), fare riferimento a <a href="#">UNDRIP</a>.</li> <li>• Nota 1 al punto 3.16 b, d ed e) (3.7.b, d ed e): l'applicazione della definizione di terreno agricolo richiede la presa in considerazione dello standard PEFC nazionale approvato (se esiste), della terminologia forestale nazionale e dei requisiti legali.</li> <li>• I titolari dei certificati sono tenuti a condurre gli affari in modo corretto ed etico.</li> </ul>
<p><b>3.17 Foresta (3.12)</b></p> <p>Superficie minima di 0,05-1,0 ettari con copertura delle chiome (o livello di stoccaggio equivalente) superiore al 10-30 per cento costituita da alberi con possibilità di raggiungere un'altezza minima di 2-5 metri alla maturità in situ. Una foresta può consistere in formazioni forestali chiuse, in cui alberi di vari piani e sottobosco coprono un'elevata percentuale di terreno, o foresta aperta. Le giovani stazioni naturali e tutte le piantagioni che devono ancora raggiungere una densità della copertura delle chiome del 10-30 per cento o un'altezza degli alberi di 2-5 metri sono inclusi nella foresta, così come le zone, che normalmente fanno parte dell'area della foresta, che sono temporaneamente abbattute a seguito dell'intervento umano come la raccolta o per cause naturali ma che dovrebbero tornare alla foresta (fonte: Nazioni Unite 2002).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A livello nazionale la definizione di foresta può essere diversa. Questa definizione deve essere applicata dalle organizzazioni situate in paesi in cui non esiste uno standard nazionale di gestione forestale riconosciuto dal PEFC. Per i paesi in cui esiste uno standard di gestione forestale nazionale, la definizione utilizzata in questi casi è rilevante.</b></li> <li>• <b>Il PEFC ha rivisto la sua definizione di foresta secondo lo standard PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (SFM) ST 1003:2024. La nuova definizione è: Foresta (3.10): Terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a cinque metri e una copertura arborea superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ. Non include terreni prevalentemente ad uso agricolo o urbano (fonte: FAO 2023). Per i Paesi in cui non esiste una definizione nazionale PEFC di foresta, fino a quando il PEFC ST 2002 non verrà rivisto per aggiornare la definizione di foresta, sarà possibile utilizzare la definizione contenuta nel ST 2002 o la nuova definizione.</b></li> <li>• <b>Lo Standard PEFC per la Gestione Forestale Sostenibile rivisto, PEFC ST 1003:2024, include anche alcune definizioni aggiuntive, tra cui: piantagioni agricole, uso agricolo, foreste piantate, altri terreni boschivi. Per verificare le nuove definizioni, si prega di fare riferimento direttamente a PEFC ST 1003:2024. Questa guida include solo le definizioni riviste di ST 1003:2024 che sono definite in PEFC ST 2002:2020.</b></li> </ul>
<p><b>3.18 Fornitore (3.38)</b></p> <p>Entità che fornisce materiale utilizzato come materia prima per il gruppo di prodotti PEFC di un'organizzazione.</p> <p><b>Nota 1:</b> Laddove i prodotti certificati PEFC siano consegnati fisicamente da un'entità diversa da quella avente il titolo di proprietà del materiale, l'entità coperta da un certificato riconosciuto PEFC e che ha specificato l'organizzazione come</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vedi anche la guida alla definizione al paragrafo 3.30 Organizzazione (3.21).</b></li> </ul>

<p>cliente PEFC è considerata il fornitore del prodotto/consegna in questione.</p> <p><b>Nota 2:</b> Il termine fornitore può anche riferirsi a un fornitore interno di un'organizzazione, in cui sono stati stabiliti gruppi di prodotto successivi.</p>	
<p><b>3.19 Gruppo di prodotto PEFC (3.30)</b></p> <p>Prodotto o insieme di prodotti con materiale in ingresso equivalente, definito dal nome/tipo e categoria del prodotto, tipo(i) di specie, metodo della catena di custodia, categoria del materiale, dichiarazione(i) PEFC, per i quali un'organizzazione applica la propria catena di custodia.</p> <p><b>Nota 1:</b> l'organizzazione può definire singoli prodotti, lotti di prodotti e ordini di lavoro come gruppi di prodotto PEFC.</p> <p><b>Nota 2:</b> l'organizzazione può stabilire uno o più gruppi di prodotto per processi di produzione o commercio paralleli o successivi.</p> <p><b>Nota 3:</b> Nel caso di organizzazioni multi-sito come definite nell'Appendice 2, 2.2 a) di questo standard, i gruppi di prodotto PEFC possono coprire diversi siti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'elenco delle categorie di prodotti PEFC è disponibile sul sito web PEFC.</li> <li>• <b>Errore redazionale Nota 3 - In caso di organizzazioni con più siti come definito nell'Appendice 2, 2.3 a) di questo standard, i gruppi di prodotti PEFC possono coprire diversi siti.</b></li> <li>• <b>Come da nota 3, sia il sistema a percentuale che quello a crediti possono essere utilizzati su più siti in caso di un multisito.</b></li> <li>• <b>L'organizzazione può definire i gruppi di prodotti nel modo più adatto al proprio sistema di produzione, purché venga rispettata la definizione di gruppo di prodotti PEFC.</b></li> <li>• <b>La categoria di prodotto è un attributo della definizione del gruppo di prodotti; tuttavia, non obbliga l'organizzazione a utilizzare il livello più basso nella definizione dei gruppi di prodotti a livello di ingresso. In ogni caso, a livello di uscita, le categorie di prodotto devono essere utilizzate al livello più basso disponibile. L'organizzazione deve identificare il livello più basso applicabile a livello di uscita e informare opportunamente gli enti di certificazione affinché ciò venga riportato sul certificato. Ad esempio: un produttore di pannelli, nello stesso gruppo di prodotti, può utilizzare materiali di input di qualsiasi tipo, ad esempio trucioli, legno riciclato post-consumo e tronchi di potatura. Questi materiali in ingresso appartengono a diverse categorie di prodotto. Il materiale in uscita (il prodotto) potrebbe essere truciolato, pannelli a scaglie orientate (OSB) e altri tipi di pannelli. A questi prodotti in uscita devono essere assegnate le categorie di prodotto appropriate per essere venduti con dichiarazioni PEFC per categoria di prodotto PEFC.</b></li> </ul>
<p><b>3.20 Legname di guerra (conflict timber) (3.6)</b></p> <p><i>“Legname che è stato commerciato ad un qualsiasi livello della catena di custodia da gruppi armati, siano essi fazioni ribelli o soldati regolari, oppure da una amministrazione civile coinvolta in conflitti armati o dai suoi rappresentanti, sia per perpetuare il conflitto sia per ottenere dei vantaggi in situazioni di conflitto per tornaconto personale (...). Il legno da zone di conflitto non è necessariamente illegale.”</i> lo sfruttamento del legname può essere di per sé una causa diretta di conflitto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Il legname di guerra non include il legname tagliato legalmente e commerciato da governi legittimi per acquistare armi per un'autodifesa del tutto legittima contro l'invasione o l'insurrezione” (vedi pagina 3 di <a href="#">USAID Forests &amp; Conflict - A Toolkit for Intervention</a>).</li> <li>• <b>Nota:</b> l'UNEP ha usato questa definizione come parte dell'Africa Environment Outlook 2: Our Environment, Our Wealth, page 397 (2006)</li> <li>• <b>Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <a href="http://www.treee.es/conflict-timberFAQ">www.treee.es/conflict-timberFAQ</a></b></li> </ul>

<p><b>Nota:</b> La definizione nella citazione è utilizzata da UNEP - United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente).</p>	
<p><b>3.21 Materiale certificato PEFC (3.24)</b></p> <p>Categoria di materiale per:</p> <p>a) Materiale di origine forestale e arborea consegnato da un fornitore coperto da un certificato riconosciuto PEFC, con la dichiarazione PEFC "x% certificato PEFC", o fornito da un fornitore coperto da un certificato riconosciuto PEFC rispetto a uno standard di gestione forestale che è approvato da PEFC con un'altra dichiarazione di un sistema approvato dal PEFC.</p> <p>Nota: le dichiarazioni di un sistema approvato dal PEFC sono pubblicate online sul sito del PEFC Internazionale (ndt: <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>).</p> <p>b) Materiale riciclato (non fornito con la dichiarazione PEFC "x% certificato PEFC").</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I prodotti consegnati con una dichiarazione "100% Origine PEFC" sono considerati materiale certificato PEFC.</li> <li>• Le dichiarazioni specifiche di standard nazionali approvati dal PEFC possono essere utilizzate dalle entità certificate a fronte di uno standard di gestione forestale sostenibile (SFM) approvato dal PEFC per comunicare l'origine dei prodotti in un'area coperta dallo standard ai clienti con una catena di custodia PEFC.</li> <li>• Gli standard di GFS e di catena di custodia riconosciuti dal PEFC possono essere trovati nella guida fornita al punto 3.12 (3.27) di questo documento.</li> </ul>
<p><b>3.22 Materiale in ingresso equivalente (3.11)</b></p> <p>Materiali di origine forestale e arborea che possono essere sostituiti tra loro senza modificare in modo significativo l'aspetto, la funzione, la qualità, il tipo o il valore del prodotto in uscita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo la definizione di "materiale in ingresso equivalente", tutte le caratteristiche del prodotto in uscita - aspetto, funzione, grado, tipo o valore - rimangono coerenti.</li> <li>• Esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le gambe di un tavolo possono essere di abete rosso o pino, materiale equivalente, se l'aspetto, la funzione, la qualità, il tipo o il valore del prodotto in uscita non cambiano.</li> <li>- Assortimenti di legno diversi come l'OSB possono essere sostituiti da pannelli truciolari o in particelle se l'aspetto, la funzione, la qualità, il tipo o il valore del prodotto in uscita non cambiano.</li> <li>- Pavimenti in legno composti da legno naturale e pannelli di fibra, dove il legno naturale può provenire da noce o legno naturale equivalente come rovere americano o ciliegio.</li> <li>- pasta di legno meccanica da specie resinose come fibra di abete o pino.</li> </ul> </li> <li>• "Significativamente" è da intendersi come "ovviamente" o "notevolmente".</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per “aspetto” si intendono tutte le caratteristiche visive di un prodotto inclusi forma, colore, dimensione e consistenza.</li> </ul>
<p><b>3.23 Materiale neutro (3.20)</b></p> <p>Categoria di materiale per materiali diversi da materiali di origine forestale e arborea, come metallo o plastica, non presi in considerazione nel calcolo del contenuto di certificato di un gruppo di prodotto.</p>	
<p><b>3.24 Materiale riciclato (3.35)</b></p> <p>Materiale di origine forestale e arborea che è</p> <p>a) recuperato dai rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo di rilavorazione, rimacinazione e scarto e in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che lo ha generato. Sono esclusi i sottoprodotti come i sottoprodotti di segheria (segatura, trucioli, corteccia, ecc.) o i residui forestali (corteccia, cippato da rami, radici, ecc.) in quanto non sono considerati "rifiuti".</p> <p>b) Generato da attività domestiche o dalle strutture commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.</p> <p><b>Nota 1:</b> Il termine "in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che l'ha generato" significa che il materiale generato in un processo è continuamente restituito allo stesso processo nello stesso sito. Un esempio è il residuo generato da una linea di presse in una produzione di pannelli che</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il materiale viene consegnato con una dichiarazione di riciclato rispetto a un altro sistema o standard di certificazione, l'organizzazione deve garantire che soddisfi la definizione PEFC per materiale riciclato. Se soddisfa tale definizione allora può essere accettato come materiale riciclato. Gli standard di catena di custodia approvati da PEFC sono stati valutati come conformi alla definizione di materiale riciclato di PEFC.</li> <li>• Il materiale non può più essere utilizzato per lo scopo previsto quando ha completato il suo ciclo di vita, come da ISO 14021:1999, definizione 3.1.8 (Ndt: 3.1.8 fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita di un sistema di prodotti, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione di risorse naturali allo smaltimento finale).</li> <li>• Esempi di documenti e dichiarazioni che potrebbero essere accettati come dichiarazione di materiale riciclato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- classificazione en 643,</li> <li>- dettagli del prodotto,</li> <li>- dichiarazione del produttore,</li> <li>- dichiarazioni legali,</li> <li>- dichiarazioni ISO 14021,</li> <li>- una Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III, conforme alla UNI EN 15804 e alla ISO 14025 (EPD).</li> </ul> </li> <li>• PEFC ha adottato la definizione di materiale riciclato nella norma ISO 14021 con l'intento di limitare la dichiarazione di contenuto riciclato al materiale effettivamente uscito dall'impianto e deliberatamente raccolto e reintrodotta nel processo. Gli scarti industriali, le rilavorazioni e il macinato, che vengono raccolti in stabilimento e reimmessi nel processo produttivo, non devono essere dichiarati come riciclati.</li> </ul>

continuamente rientra nella stessa linea di pressa. Questo non è considerato come materiale riciclato.

**Nota 2:** La definizione si basa sulle definizioni della norma ISO 14021.

**Nota 3:** Diversi esempi di materiale riciclato sono forniti in PEFC GD 2001.

- **Ad esempio, se i ritagli di un produttore di scatole di cartone venissero raccolti e restituiti al produttore esterno del cartone in fogli per essere reintrodotti nel processo di produzione del cartone, verrebbero considerati materiale pre-consumo e la dichiarazione di contenuto riciclato sarebbe appropriata. Se si tratta dello stesso sito, questo esempio non si applica.**
- **I rifiuti provenienti da giardini privati, come rametti e rami, possono essere considerati materiale riciclato a condizione che siano disponibili prove sufficienti a dimostrare l'origine del materiale in un giardino privato e che il materiale sia effettivamente riciclato. Ciò sarà verificato dagli auditor.**
- **Il termine “rifiuto” di cui al punto 3.24 a), può essere inteso secondo la seguente definizione: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o sia tenuto a disfarsi”. (Fonte: articolo 3, punto (1), della direttiva 2008/98/CE).**

#### Esempi di classificazione di materiali riciclati/non riciclati

Esempi di materiale	Classificazione	Note
Rifiuti di legno da costruzione, demolizione e legname recuperato da edifici smantellati	Materiale riciclato	Derivante dall'alterazione, costruzione, distruzione, ristrutturazione o riparazione di qualsiasi struttura fisica artificiale, comprese case, edifici, strutture industriali o commerciali.
Imballaggi per il trasporto commerciale, come pallet, casse, casse, tamburi per cavi, ecc.	Materiale riciclato	Generato da strutture commerciali, industriali e istituzionali che non possono più essere utilizzate per lo scopo previsto.
Ritagli di mobili acquistati dal produttore di pannelli	Materiale riciclato	Deviato dal flusso dei rifiuti, il materiale non viene utilizzato nello stesso processo con cui è stato generato.
Sottoprodotti come segatura o trucioli	Non riciclato	Né pre-consumo, né post-consumo. I sottoprodotti sono esplicitamente esclusi per definizione dal materiale riciclato pre-consumo. La polvere di sughero o polvere di carbone derivante dalla produzione primaria, è considerata un sottoprodotto e non materiale riciclato.

	Riviste, giornali e altri stampati invenduti restituiti dalla distribuzione	Riciclato	Generato da impianti industriali nel loro ruolo di utente finale, il prodotto non può più essere utilizzato per lo scopo previsto.
	Mobili difettosi recuperati dal produttore, utilizzati poi dal produttore di pannelli	Riciclato	Generato da impianti industriali, l'impianto industriale è l'utente finale del mobile difettoso; il prodotto non può più essere utilizzato per lo scopo previsto.
	Ritagli di stampa	Riciclato	Deviato dal flusso dei rifiuti, il materiale non viene utilizzato nello stesso processo con cui è stato generato.
	Carta per ufficio o per uso domestico di recupero	Riciclato	Generato dalle famiglie.
	Gradi di carta riciclata identificati in base a EN 643	Riciclato	I gradi definiti da EN 643 soddisfano la definizione di materiale riciclato.
	Scarti di produzione di carta o cellulosa utilizzata nello stesso processo da cui è stato generato	Non riciclato	Gli scarti di produzione sono esclusi dalla definizione di materiale riciclato in quanto è "materiale generato in un processo e suscettibile di essere recuperato all'interno dello stesso processo che lo ha generato".
	Mobili realizzati con vecchi pallet	Riciclato	
	Polvere di carbone	Non riciclato	La polvere di carbone è considerata un sottoprodotto e pertanto non è considerato materiale riciclato.
	Polvere di sughero	Non riciclato	La polvere di sughero è considerata un sottoprodotto e quindi non è considerata materiale riciclato.

<p><b>3.25 Materiale di origine forestale e arborea (3.13)</b></p> <p>Materiale di origine forestale o altre fonti riconosciute dal PEFC Council come ammissibili alla certificazione PEFC, come alberi fuori foresta, incluso materiale riciclato da fonte legnosa/forestale, nonché materiale di origine forestale non legnosa, come il sughero, funghi, frutti di bosco, ecc., generalmente indicati come prodotti forestali non legnosi.</p>	<p><b>Vedere anche il chiarimento della definizione 3.3 (3.22) Altro materiale e la definizione 3.1 (3.40) Alberi fuori foresta.</b></p>
<p><b>3.26 Metodo del credito (3.8)</b></p> <p>Un metodo di catena di custodia in cui i crediti acquisiti da materiale certificato vengono trasferiti a materiale fonti controllate PEFC all'interno dello stesso gruppo di prodotto PEFC.</p>	
<p><b>3.27 Metodo della separazione fisica (3.34)</b></p> <p>Metodo della catena di custodia per controllare una dichiarazione PEFC per un determinato gruppo di prodotto PEFC basato su una chiara identificazione e/o separazione di diverse categorie di materiali in tutte le attività svolte dall'organizzazione.</p>	
<p><b>3.28 Metodo percentuale (3.33)</b></p> <p>Un metodo di catena di custodia in cui il contenuto certificato di un gruppo di prodotto PEFC viene calcolato per un periodo di dichiarazione specifico, in base al materiale in ingresso incluso nel gruppo di prodotto PEFC.</p>	

### 3.29 Organismo autorizzato PEFC (3.2)

Un'entità autorizzata dal PEFC Council ad amministrare il sistema PEFC per conto del PEFC Council.

**Nota:** l'organismo autorizzato è l'organo nazionale di gestione del sistema PEFC che opera nel suo Paese o altra entità che è stata autorizzata dal PEFC Council ad eseguire l'amministrazione del sistema PEFC.

### 3.30 Organizzazione (3.21)

Persona o gruppo di persone che ha le sue funzioni con responsabilità, autorità e relazioni per raggiungere i suoi obiettivi.

**Nota:** nel contesto di questo standard, un'organizzazione sta implementando i requisiti di questo standard mentre è coperta da un certificato riconosciuto PEFC.

- Il termine "organizzazione" si riferisce a un'entità certificata secondo lo standard di catena di custodia PEFC che sta facendo dichiarazioni PEFC sul contenuto di materiale certificato o fonti controllate PEFC al cliente PEFC (ITA 1002:2020 3.9 – ST PEFC 2002:2020 3.29) e che può identificare chiaramente il fornitore PEFC (3.18 - 3.38) e il cliente PEFC.
- Qualsiasi organizzazione che trasmetta dichiarazioni di catena di custodia PEFC ai propri clienti dovrebbe essere certificata per la catena di custodia PEFC e detenere una licenza di marchio PEFC.
- Il termine "fornitore" (3.18 – 3.38) si riferisce a un'entità che fornisce direttamente materiali/prodotti per i gruppi di prodotti PEFC dell'organizzazione insieme alla dichiarazione PEFC sul contenuto di materiale certificato o fonti controllate PEFC. Il fornitore comunica le dichiarazioni PEFC nel documento associato a una consegna di materiale che soddisfa i requisiti di 5.1.1.
- Il termine "cliente PEFC" (3.9 - 3.29) si riferisce a un'entità a cui l'organizzazione fa dichiarazioni PEFC sul contenuto di materiale certificato o fonti controllate PEFC. L'organizzazione comunica le dichiarazioni PEFC al cliente PEFC nel documento associato alla consegna del materiale, soddisfacendo i requisiti di 5.2.1.
- Le definizioni di "fornitore PEFC" e "cliente PEFC" si basano rispettivamente su "chi consegna le dichiarazioni PEFC" e "a chi vengono fatte le dichiarazioni PEFC", indipendentemente dalla consegna fisica o dal titolo di proprietà del materiale/prodotto fornito.


*Figura a: Tipo di organizzazioni in una catena di fornitura della catena di custodia PEFC*



- È importante notare che, ai fini dell'implementazione della catena di custodia dell'organizzazione, un fornitore certificato PEFC che fornisce materiale certificato PEFC potrebbe non essere il legittimo proprietario del materiale fornito. Il fornitore del materiale certificato può essere un'azienda certificata con catena di custodia che consegna fisicamente il materiale all'organizzazione. In questo caso, il flusso delle dichiarazioni di catena di custodia non considera la legalità, ma il possesso fisico del materiale, a condizione che la catena di custodia rimanga intatta.
  - Esempio 1: un'organizzazione acquista legno segato da un intermediario non certificato PEFC. La fattura del broker non può indicare una dichiarazione PEFC. Il legno segato, invece, viene fornito direttamente da una segheria certificata PEFC. La bolla di consegna riporta la dichiarazione PEFC e identifica la segheria come fornitore e l'organizzazione come cliente. In questo caso, l'organizzazione può nominare la segheria certificata PEFC come “fornitore” e accettare la fornitura come certificata PEFC, a condizione che la bolla di consegna soddisfi tutti i requisiti di 5.1.1.

*Figura b: Esempio di come viene trasmessa una dichiarazione PEFC in una filiera di fornitura di legname segato*

### Fornitore (3.18 – 3.38)




- Esempio 2: L'organizzazione vende il materiale a un intermediario certificato PEFC e lo spedisce a uno stampatore certificato PEFC. In questo esempio, quando possibile, l'organizzazione dovrebbe selezionare a quale entità emettere la dichiarazione PEFC e sarà, quindi, il suo cliente PEFC. Poiché entrambe le società (broker e stampatore) sono certificate con catena di custodia PEFC, si potrebbero scegliere entrambe. Per evitare il doppio conteggio dei crediti, solo

un'organizzazione può contabilizzare il materiale dichiarato nella propria catena di custodia.

- Nel diagramma di flusso sottostante c'è un esempio in cui il cliente PEFC è lo stampatore e include solo la dichiarazione PEFC nella bolla di consegna.

Figura c: Esempio di come viene trasmessa una dichiarazione PEFC nel settore della stampa

Cliente PEFC(3.9 - 3.29)



### 3.31 Organizzazione multi-sito (3.19)

Organizzazione con una funzione centrale identificata (normalmente, e di seguito denominata "ufficio centrale") in cui sono pianificate, controllate e gestite attività connesse alla catena di custodia e con uno o più siti in cui tali attività sono svolte in tutto o in parte.

- Un singolo certificato può includere più di un sito, se non si svolgono attività di catena di custodia sul sito in cui il titolare del certificato ha registrato il proprio indirizzo legale. Vedi PEFC ST 2003, nota 1 al requisito 7.7.1.b.
- Altrimenti, se un certificato include più di un sito in cui si svolgono attività di catena di custodia, indipendentemente dalla distanza tra i siti o da altri fattori, il certificato è considerato un multi-sito.

<p><b>3.32 Percentuale mobile (3.36)</b></p> <p>Un metodo della catena di custodia in cui il contenuto certificato di un gruppo di prodotto PEFC viene calcolato per un periodo di dichiarazione specifico, basato sulla media del materiale in ingresso incluso nel gruppo di prodotto PEFC per un periodo specifico che precede il periodo di dichiarazione.</p>	
<p><b>3.33 Piantagioni forestali/piantagioni da legno/piantagioni produttive (3.16)</b></p> <p>Foreste o altre aree arborate di specie introdotte e, in alcuni casi, di specie autoctone, create con piantagione o semina, principalmente per la produzione di beni legnosi o non legnosi e servizi.</p> <p><b>Nota 1:</b> comprende tutte le stazioni di specie introdotte create per la produzione di prodotti legnosi e non legnosi e servizi.</p> <p><b>Nota 2:</b> può includere impianti di specie autoctone caratterizzate da poche specie, attività intensive di preparazione del terreno (ad es. coltivazione), impianti arborei lineari e/o impianti arborei coetanei.</p> <p><b>Nota 3:</b> l'applicazione della definizione deve tenere conto della terminologia forestale e dei requisiti legali nazionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il PEFC ha rivisto la sua definizione di piantagione forestale secondo lo standard PEFC SFM, ST 1003:2024. La definizione di piantagione forestale è sostituita da quella di foresta da piantagione. La definizione è:</li> </ul> <p><i>Foresta da piantagione (3.28): Foresta piantata gestita intensivamente e che soddisfa, al momento dell'impianto e della maturità del popolamento, tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e spaziatura regolare. Include piantagioni a rotazione breve per legno, fibre ed energia, ed esclude le foreste piantate a scopo di protezione o ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste istituite tramite impianto o semina che, al momento della maturità del popolamento, assomigliano o assomiglieranno alle foreste a rigenerazione naturale.</i></p> <p><i>Nota: l'applicazione della definizione richiede la considerazione della terminologia forestale nazionale e dei requisiti legali.</i></p> <p><b>Per i Paesi in cui non esiste una definizione nazionale PEFC di piantagione forestale o foresta da piantagione, fino a quando il PEFC ST 2002 non sarà rivisto per aggiornare questa definizione, è possibile utilizzare la definizione di piantagione forestale contenuta nello ST 2002 o la nuova definizione di foresta da piantagione.</b></p>
<p><b>3.34 Periodo di dichiarazione (3.4)</b></p> <p>Periodo per il quale viene determinato il contenuto certificato di un gruppo di prodotto.</p> <p><b>Nota:</b> il periodo di dichiarazione può anche essere specificato come singolo prodotto, ordine di lavoro o lotto di produzione.</p>	

<p><b>3.35 Preoccupazioni motivate (3.37)</b></p> <p>Informazioni supportate da prove o prove che indicano che il materiale di origine forestale e arborea proviene da fonti controverse.</p> <p><b>Nota:</b> le preoccupazioni motivate possono essere preoccupazioni di terzi, nonché preoccupazioni dell'organizzazione stessa.</p>	
<p><b>3.36 Prodotto certificato PEFC (3.25)</b></p> <p>Prodotto venduto/trasferito da un'organizzazione con la dichiarazione PEFC "x% certificato PEFC".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I prodotti venduti/trasferiti con una dichiarazione “100% Origine PEFC” sono considerati prodotti certificati PEFC.</b></li> </ul>
<p><b>3.37 Prodotti di origine forestale e arborea (3.14)</b></p> <p>Prodotti da materiale di origine forestale e arborea, compresi prodotti misurabili ma non tangibili, come l'energia generata da materiali di origine forestale e arborea.</p>	
<p><b>3.38 Reclamo (3.5)</b></p> <p>Espressione di insoddisfazione nei confronti di un'organizzazione, correlata alla sua conformità ai requisiti del presente standard o al processo stesso di gestione dei reclami, in cui una risposta o una risoluzione è prevista esplicitamente o implicitamente.</p>	
<p><b>3.39 Uso del Trademark (3.39)</b></p> <p>Utilizzo dei marchi PEFC sul prodotto e al di fuori del prodotto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per utilizzo al di fuori del prodotto si intende l'uso dei marchi PEFC, diverso dall'utilizzo sul prodotto, che non si riferisce a un prodotto specifico o all'origine della materia prima da una foresta certificata PEFC. Esempi di utilizzo al di fuori dei prodotti sono i marchi PEFC su un sito Web per promuovere che l'organizzazione ha un certificato PEFC o nella parte superiore di una fattura per indicare la certificazione del titolare del certificato.</b></li> </ul>

<b>3.40 Website PEFC (3.32)</b> Il sito del PEFC Internazionale è <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> .	

#### 4. Requisiti del sistema di gestione

<b>4.1 Requisiti generali</b>	
4.1.1 L'organizzazione deve utilizzare un sistema di gestione secondo i requisiti di questo standard, per garantire la corretta applicazione e mantenimento del processo/i di catena di custodia PEFC. Il sistema di gestione deve essere appropriato al tipo, campo e volume di lavoro svolto e coprire le attività esternalizzate rilevanti per la catena di custodia dell'organizzazione e tutti i siti in caso di organizzazioni multi-sito (vedi Appendice 2).	
4.1.2 L'organizzazione deve definire lo scopo della propria catena di custodia PEFC specificando i gruppi di prodotto PEFC per i quali sono implementati i requisiti della catena di custodia PEFC.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Come da paragrafo 7.7.2.d dello standard PEFC ST 2003:2020, l'organismo di certificazione deve includere i prodotti coperti dalla catena di custodia come parte dello scopo della certificazione, secondo le categorie di prodotti PEFC. Paragrafo 7.7.2.d) PEFC ST 2003:2020.</b></li><li>• <b>L'elenco delle categorie di prodotti PEFC è disponibile sul sito web PEFC.</b></li><li>• <b>Per vendere un prodotto con una dichiarazione PEFC, la relativa categoria di prodotto dovrebbe essere inclusa nello scopo della certificazione dell'organizzazione, considerando il livello più basso possibile (Ndt: delle categorie di prodotti).</b></li><li>• <b>Per i gruppi di produttori (PEFC ST 2002:2020, Appendice 1, 2.3.b), i prodotti coperti dallo scopo del certificato devono essere specificati per ogni singolo partecipante.</b></li><li>• <b>Vedere l'ulteriore chiarimento aggiunto al punto 7.7.2 dello standard PEFC ST 2003:2020 del presente documento.</b></li></ul>
4.1.3 L'organizzazione deve fare dichiarazioni PEFC e relative affermazioni PEFC solo se corrette per quanto a sua conoscenza e coperte dalla catena di custodia PEFC.	

<p><b>4.2 Procedure documentate</b></p>	
<p>4.2.1 L'organizzazione deve stabilire procedure documentate scritte per la sua catena di custodia PEFC.</p> <p>Le procedure documentate devono comprendere almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) responsabilità e autorità relative alla catena di custodia PEFC,</li> <li>b) descrizione del flusso di materie prime all'interno del/i processo/i di produzione/commercio, compresa la definizione di gruppi di prodotto,</li> <li>c) procedure per il/i processo/i della catena di custodia PEFC che coprono tutti i requisiti della presente norma, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. identificazione delle categorie di materiali,</li> <li>ii. separazione fisica del materiale certificato PEFC, materiale da fonti controllate PEFC e altro materiale,</li> <li>iii. definizione di gruppi di prodotto, calcolo del contenuto certificato, gestione dei quantitativi di crediti, trasferimento agli output (per le organizzazioni che applicano il metodo percentuale o del credito),</li> <li>iv. vendita/trasferimento di prodotti e dichiarazioni PEFC, inclusa la documentazione in cui sono riportate le dichiarazioni PEFC e altri usi del marchio sul e al di fuori del prodotto,</li> <li>v. tenuta dei registri,</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>a) È considerato sufficiente riportare le posizioni lavorative.</b></p>

<ul style="list-style-type: none"><li>vi. audit interni e controllo di non conformità,</li><li>vii. il sistema di Due Diligence,</li><li>viii. risoluzione dei reclami,</li><li>ix. esternalizzazione.</li></ul>	
--	--

# JONSSONS TIMBER AB

Anasvagen 40 - 41668 Goteborg • Sweden

1

## Invoice

Date: 13.03.2020  
Number: 140177

5

ORIGINAL

<b>Smith LTD</b>	<i>FINAL DESTINATION</i>
MALDOV ROAD STANWAY COLCHESTER ESSEXCO3OSL ENGLAND	MALDON ROAD STANWAY COLCHESTER ESSEXCO3OSL ENGLAND
VAT GB861447013	

2

Country of origin	SWEDEN	Terms of delivery	FBY COLCHESTER
Country of destination	ENGLAND	Terms of payment	
From/via	GOTHENBURG, HARWICH	Vessel	MS GUSTAV A.
To	COLCHESTER	B/L date	12.03.2020
Buyer's reference	CK14011977	Seller's reference	5012013

Product		Unit price	Amount	Total
lot n. 234 3840 Sawn Spruce, Sawfalling, Special KO, KD 12% 63%PEFC certified / FSC Mixed63%	11 pcks	xxxxEURO	40,457 m3	xxxxEURO
lot n. 235 3E40 Sawn Pine, Sawfalling, Special KO, KO 12%, PEFC Controlled Source / FSC Controlled Wood	10 pcks	xxxxEURO	31,824 m3	xxxxEURO
<b>TOTAL</b>	<b>21 pcks</b>		<b>72,281 m3</b>	<b>xxxxEURO</b>

3

6

4

These goods are softwood which has been kiln dried to below 20% moisture content.

JONSSONS TIMBER AB holds the PEFC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL  
JONSSONS TIMBER AB holds the FSC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL

7


Customs item number  
4407093 Sawn wood (spruce, pine) 72,281 m³

Jonssons Timber AB Anasvagen 40 41668 Goteborg Sweden	Tel.: +46 (0) 31- 84 33 10 Fax: +46 (0) 31- 84 33 13 Email: info@jonssons-timber.se VAT SW86655442
--	---

1

## Contenuto del documento di consegna

## Verifica



<p><b>4.3 Responsabilità e autorità</b></p>	
<p><b>4.3.1 Responsabilità generali</b></p>	
<p>4.3.1.1 La dirigenza dell'organizzazione deve definire e documentare il proprio impegno a implementare e mantenere i requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard. Tale impegno</p>	
<p>dell'organizzazione deve essere messo a disposizione del personale, dell'organizzazione, dei fornitori, dei clienti e delle altre parti interessate.</p>	
<p>4.3.1.2 La dirigenza dell'organizzazione deve nominare un responsabile che, indipendentemente da altre mansioni, ha l'autorità e la responsabilità generale della catena di custodia dell'organizzazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una guida informativa per condurre gli audit interni è presente nella ISO 19011</b></li> </ul>
<p>4.3.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia</p> <p>L'organizzazione deve identificare il personale che esegue le attività per l'implementazione e il mantenimento della propria catena di custodia e deve</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Errore editoriale. Il riferimento corretto è: 4.2.1 c) i-ix.</b></li> </ul>

<p>stabilire le responsabilità e autorità del personale per l'implementazione delle procedure 4.2.1. c) i-viii.</p> <p><b>Nota:</b> le responsabilità e autorità per la catena di custodia PEFC di cui sopra possono essere cumulative.</p>	
<p><b>4.4 Mantenimento delle registrazioni</b></p>	
<p>4.4.1 Per fornire prove della conformità ai requisiti della presente norma, l'organizzazione deve stabilire e conservare almeno le seguenti registrazioni relative ai gruppi di prodotto coperti dalla sua catena di custodia PEFC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) registrazioni di tutti i fornitori di materiale in ingresso fornito con una dichiarazione PEFC, compresa prova dello stato del certificato PEFC dei fornitori. <b>Nota:</b> la prova può essere una stampa dal sito Web PEFC.</li> <li>b) Registrazione di tutto il materiale in ingresso, inclusi dichiarazioni PEFC e documenti associati alla consegna del materiale in ingresso e, per il materiale in ingresso riciclato, informazioni che dimostrino che tale materiale soddisfa la definizione di materiale riciclato.</li> <li>c) Registrazione del calcolo della percentuale di certificazione, del trasferimento della percentuale ai prodotti in uscita e la gestione del conteggio dei crediti, a seconda del caso,</li> <li>d) registrazione di tutti i prodotti venduti/trasferiti, inclusi dichiarazioni PEFC e documenti associati alla consegna dei prodotti in uscita.</li> </ul>	

<p>e) registrazioni del sistema di dovuta diligenza, comprese le registrazioni della valutazione del rischio e la gestione delle forniture a rischio significativo, a seconda del caso,</p> <p>f) registrazioni degli audit interni, della revisione periodica della catena di custodia, delle non-conformità verificatesi e delle azioni correttive,</p> <p>g) registrazioni relative ai reclami e alla loro risoluzione.</p>	
<p>4.4.2 L'organizzazione deve conservare le registrazioni per un periodo minimo di cinque anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per gli standard di catena di custodia specifici di sistemi approvati da PEFC (vedere anche la guida a 3.6 - 3.26, Catena di custodia PEFC), il periodo di conservazione dovrebbe essere di minimo di cinque anni o entro il periodo di conservazione legalmente definito dalla giurisdizione nel paese in cui lo standard di catena di custodia di un sistema specifico è stato implementato.</b></li> </ul>
<p><b>4.5 Gestione delle risorse</b></p>	
<p>4.5.1 Risorse umane/personale</p> <p>L'organizzazione deve garantire e dimostrare che tutto il personale che svolge attività che interessano l'implementazione e il mantenimento della catena di custodia PEFC è competente sulla base di un'adeguata formazione, istruzione, competenza ed esperienza.</p>	
<p>4.5.2 Servizi tecnici</p> <p>L'organizzazione deve identificare, fornire e mantenere le infrastrutture e le strutture tecniche necessarie per l'efficace attuazione e il mantenimento della catena di custodia PEFC dell'organizzazione secondo i requisiti della presente norma.</p>	

<p><b>4.6 Ispezione e controllo</b></p>	
<p>4.6.1 L'organizzazione deve condurre audit interni almeno una volta all'anno e prima dell'audit di certificazione iniziale, verificando la sua conformità a tutti i requisiti della presente norma applicabili all'organizzazione, comprese le attività di esternalizzazione, e, se necessario, stabilire misure correttive e preventive.</p> <p><b>Nota:</b> una guida informativa per l'esecuzione degli audit interni è fornita nella norma ISO 19011.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Secondo la nota, la ISO 19011 è una potenziale alternativa su come condurre l'audit interno, non è un requisito obbligatorio.</b></li> </ul>
<p>4.6.2 La direzione dell'organizzazione deve riesaminare il risultato dell'audit interno e la catena di custodia PEFC dell'organizzazione almeno una volta all'anno.</p>	
<p>4.7 Reclami</p>	
<p>4.7.1 L'organizzazione deve stabilire delle procedure per la gestione dei reclami da parte dei fornitori, clienti e altri soggetti interessati nella catena di custodia dell'organizzazione, secondo i requisiti al paragrafo 4.7.2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Un esempio di buone pratiche è rappresentato da Principi guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani (vedi pag. 33, Criteri di efficacia per ricorso stragiudiziale). (<a href="#">UN Guiding Principles on Business and Human Right</a> (see page 33, Effectiveness criteria for non-judicial grievance).</b></li> </ul>

<p>4.7.2 Al ricevimento del reclamo scritto, l'organizzazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) confermare formalmente al denunciante la ricezione del reclamo entro dieci giorni lavorativi,</li> <li>b) raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per valutare e validare il reclamo e decidere sul reclamo,</li> <li>c) comunicare formalmente al denunciante la decisione sul reclamo e il processo di gestione del reclamo,</li> <li>d) garantire che tutte le appropriate azioni correttive e preventive siano adottate, se necessarie.</li> </ul>	
<p><b>4.8 Non conformità e azioni correttive</b></p>	
<p>4.8.1 Quando una non conformità rispetto ai requisiti di questo standard viene identificata attraverso audit interni o esterni, l'organizzazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) reagire alla non conformità e, se possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. agire per controllarla e correggerla,</li> <li>ii. affrontare le conseguenze,</li> </ul> </li> <li>b) valutare la necessità di un'azione per eliminare le cause della non conformità, affinché non si ripresenti o si verifichi altrove, attraverso le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. rivedere la non conformità,</li> <li>ii. determinare le cause della non conformità,</li> <li>iii. determinare se esistono non conformità simili o potrebbero potenzialmente verificarsi,</li> </ul> </li> <li>c) attuare qualsiasi azione necessaria,</li> </ul>	

<p>d) rivedere l'efficacia di qualsiasi azione correttiva intrapresa,</p> <p>e) apportare modifiche al sistema di gestione, se necessario.</p>	
<p>4.8.2 Le azioni correttive devono essere appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate.</p>	
<p>4.8.3 L'organizzazione deve conservare informazioni documentate come prova:</p> <p>a) della natura delle non conformità e le eventuali azioni successive intraprese,</p> <p>b) dei risultati di qualsiasi azione correttiva.</p>	
<p><b>4.9 Esternalizzazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I requisiti di esternalizzazione definiti al punto 4.9 di ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020) si applicano quando un'attività esternalizzata è coperta dai gruppi di prodotto/scopo per cui è stata implementata la catena di custodia PEFC dell'organizzazione.</li> <li>• Le organizzazioni certificate che ingaggiano terzisti per il taglio (raccolta) dovrebbero intraprendere un audit interno di ogni nuovo terzista e dovrebbero disporre di un meccanismo per eseguire e registrare l'avviamento di terzisti esistenti per i singoli siti di taglio. Tali processi e registrazioni di avviamento possono essere poi rivisti durante l'audit interno annuale.</li> <li>• Se un'azienda terzista presente nell'elenco dei terzisti dell'organizzazione non è stata utilizzata dopo il precedente audit interno, l'organizzazione potrebbe giustificare la mancata inclusione di tale contraente nel successivo audit interno. Prima di riattivare il terzista, l'organizzazione dovrebbe valutare la necessità di un audit interno basato sul rischio, tenendo conto di eventuali modifiche rilevanti, come quelle agli standard o altre modifiche significative come la legislazione nazionale, il cambio di gestione/proprietà, ecc., per garantire che il terzista possa rimanere nell'elenco.</li> </ul>

<p>4.9.1 L'organizzazione può esternalizzare le attività coperte dalla sua catena di custodia PEFC ad un'altra entità.</p>	<p><b>Il senso di questo requisito è che l'organizzazione deve mantenere la proprietà legale dei materiali durante il processo esternalizzato e che l'attività esternalizzata è limitata a un servizio.</b></p>
<p>4.9.2 In tutte le fasi dell'attività in conto terzi, l'organizzazione è responsabile per garantire che tutte le attività esternalizzate soddisfino i requisiti della presente norma, compresi i requisiti del sistema di gestione. L'organizzazione deve avere un accordo scritto con tutte le entità a cui sono state esternalizzate le attività, che garantisca che:</p> <p>a) il materiale/i prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione sono fisicamente separati da altri materiali o prodotti.</p> <p>b) L'organizzazione ha accesso ai siti dell'entità per il controllo interno ed esterno delle attività esternalizzate per la verifica della conformità ai requisiti del presente standard.</p> <p><b>Nota 1:</b> un modello per un accordo di esternalizzazione può essere ottenuto dal PEFC Council e dagli organismi autorizzati PEFC.</p> <p><b>Nota 2:</b> gli audit interni delle attività esternalizzate devono essere condotti almeno una volta l'anno e prima dell'inizio dell'attività esternalizzata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4.9.2 b) Nel caso in cui il terzista sia certificato PEFC e l'attività esternalizzata sia coperta e inclusa nello scopo del suo certificato, l'attività esternalizzata sarà coperta dalla certificazione del terzista e pertanto non è necessario un audit interno da parte dell'organizzazione.</b></li> <li>• <b>Un accordo di esternalizzazione deve essere in vigore anche quando l'esternalizzazione avviene tra due aziende entrambe certificate PEFC per la catena di custodia.</b></li> <li>• <b>Nota 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Il modello può essere trovato sul sito web del PEFC:</b></li> <li>- <a href="#">Modello: contratto di esternalizzazione</a></li> <li>- <b>Il modello dovrebbe essere adattato alla realtà di ciascuna società, ove applicabile.</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Nota 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Le attività di esternalizzazione sono coperte dal sistema di gestione e dagli audit interni annuali. La Nota 2 mira a chiarire che per fare ciò, dovrebbero essere verificati annualmente e prima dell'inizio delle attività di esternalizzazione.</b></li> <li>- <b>Le attività di esternalizzazione possono essere coperte nell'audit interno annuale tramite campionamento, come per gli audit interni dei certificati multi-sito.</b></li> <li>- <b>Quando le attività esternalizzate sono svolte da più terzisti, l'audit interno può essere condotto secondo la procedura di campionamento per più sedi, seguendo un approccio basato sul rischio (che includa le problematiche sociali). Se il campionamento è consentito, è necessario rispettare i seguenti elementi:</b></li> <li>- <b>il numero minimo di terzisti per l'audit interno deve essere la radice quadrata del numero totale di terzisti, arrotondato al numero intero superiore:</b>  <math display="block">y = \sqrt{x}</math> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>y = numero di terzisti per l'audit interno</b></li> <li><b>x = numero totale di terzisti</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Almeno il 25% del campione deve essere selezionato casualmente. - I criteri di selezione dei terzisti dovrebbero includere, tra gli altri, i seguenti aspetti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>risultati di audit interni o di precedenti audit di certificazione</b></li> <li>○ <b>registrazioni di reclami e altri aspetti rilevanti delle azioni correttive e preventive PEFC GD 2001:2025 – Catena di Custodia e standard correlati – Guida per l'uso 42</b></li> <li>○ <b>variazioni significative nelle dimensioni dei terzisti e nei loro processi produttivi</b></li> <li>○ <b>modifiche dall'ultimo audit di certificazione</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>dispersione geografica</b></li> <li>○ <b>terzisti aggiunti dall'ultimo audit esterno</b></li> <li>- <b>L'audit interno delle attività esternalizzate può essere svolto da remoto, in modo simile agli audit interni multi-sito (appendice 2, 3.2.2.1.a), dove è fattibile una verifica remota dell'implementazione dei processi di catena di custodia e consente di garantire la corretta attuazione dei requisiti della catena di custodia PEFC. Questa valutazione deve essere verificata dall'organismo di certificazione durante l'audit esterno.</b></li> <li>- <b>Nei gruppi di produttori, se un membro del gruppo affida all'esterno un'attività all'interno del proprio campo di applicazione della catena di custodia, l'ufficio centrale del gruppo dovrebbe rifletterlo nel suo sistema di gestione, compreso il modo in cui organizzerà gli audit interni delle attività di esternalizzazione.</b></li> <li>- <b>Gli audit interni delle attività di esternalizzazione sono normalmente svolti dall'ufficio centrale del gruppo, tranne nei casi in cui la distanza o altri fattori rendano più efficiente per il membro del gruppo farlo.</b></li> <li>- <b>Come da 4.6, l'audit interno annuale deve coprire le attività esternalizzate. Quando le attività esternalizzate sono condotte da più terzisti, l'audit interno può essere condotto sulla base della procedura di campionamento per siti multipli, seguendo un approccio basato sul rischio (che include le questioni sociali).</b></li> <li>- <b>L'audit interno delle attività esternalizzate copre i requisiti applicabili dello standard di Catena di Custodia.</b></li> </ul>
<p><b>4.10 Requisiti sociali, di salute e sicurezza nella catena di custodia</b></p> <p>Questo paragrafo include requisiti relativi ai temi della salute, della sicurezza e del lavoro che si basano sulla Dichiarazione dell'ILO sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In linea con la guida al punto 3.16 f (3.7.f), dovrebbe essere rispettato anche lo spirito della Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Ciò si basa sul riconoscimento da parte dell'ILO che le Convenzioni internazionali del lavoro, in particolare quelle relative alla libertà di associazione, possono essere efficaci solo se i diritti civili e politici sono garantiti dal rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.</b></li> <li>• <b>I titolari dei certificati sono tenuti a condurre gli affari in modo corretto ed etico.</b></li> </ul>
<p>4.10.1 L'organizzazione deve dimostrare il suo impegno a conformarsi ai requisiti sociali, di salute e sicurezza definiti in questo standard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La dimostrazione di impegno si ottiene presentando contratti di lavoro, prove di conformità alla legislazione applicabile e disponendo e implementando politiche scritte che consentano all'organizzazione di soddisfare i requisiti. Una politica potrebbe soddisfare uno o più di questi requisiti. Non è necessario disporre di politiche separate per i requisiti sociali, sanitari e di sicurezza.</b></li> </ul>

<p>4.10.2 L'organizzazione deve dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non impedisce ai lavoratori la libertà di associazione, la scelta dei propri rappresentanti e la trattativa collettiva con il datore di lavoro,</li> <li>• non fa uso di lavoro forzato,</li> <li>• non utilizza lavoratori al di sotto dell'età minima legale, 15 anni o dell'obbligo scolastico,</li> <li>• i lavoratori non sono discriminati per le opportunità di lavoro e trattamento,</li> <li>• e) le condizioni di lavoro non mettono in pericolo la sicurezza o la salute.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Questi requisiti si applicano anche ai terzisti, ai lavoratori migranti, stagionali e temporanei.</b></li> <li>• <b>Ciò significa anche che i lavoratori non sono soggetti a pratiche abusive o indebite procedure disciplinari. L'organizzazione non dovrebbe interferire e rimanere neutrale nei confronti dei lavoratori.</b></li> <li>• <b>Se la contrattazione collettiva avrà luogo, il datore di lavoro dovrebbe impegnarsi e negoziare.</b></li> </ul>
<p><b>5. Identificazione in ingresso e dichiarazione in uscita</b></p>	

**5.1 Identificazione del materiale in ingresso**

*Esempio di identificazione della categoria di materiale nella produzione di pannelli*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Consegna	Data	Descrizione	Prima della DDS	Dichiarazione PEFC dopo la DDS	Volume		Categoria di materiale		
					Nell'unità di misura in ingresso	In tonnellate	Certificato (in tonnellate)	Neutro (in tonnellate)	Fonti controllate (in tonnellate)
537390	03/06/21	Tondame	Altro materiale	Fonti controllate PEFC	31300 Kg	31.3	0	0	31.3

537391	03/06/21	Trucioli	Altro materiale	Fonti controllate PEFC	8160 Kg	8.16	0	0	8.16
537392	03/06/21	Cippato riciclato da packaging in legno	Materiale riciclato	100% certificato PEFC	17840 Kg	17.84	17.84	0	0
538399	16/06/21	Segatura	75% certificato PEFC	75% certificato PEFC	83 m <sup>3</sup>	28.38	21.29	0	7.09
538705	18/06/21	Tondame	100% origine PEFC	100% origine PEFC	28140 kg	28.14	28.14	0	0
538706	18/06/21	Pallet riciclati cippati	100% certificato PEFC	100% certificato PEFC	14360 kg	14.36	14.36	0	0
<b>Totale</b>						128.18	81.63	0	46.55

**Nota:** prima di entrare in questa tabella, qualsiasi materiale (ad eccezione del materiale riciclato e del materiale coperto da CITIES) è passato attraverso la DDS ed è rimasto certificato PEFC o è diventato fonte controllata PEFC. Inizialmente la classificazione del tondame consegnato con il codice 537390 e i trucioli era “Altro materiale”). Dopo aver condotto la DDS, il materiale in ingresso nella catena di custodia PEFC è X% certificato PEFC, 100% origine PEFC (che equivale al certificato 100% PEFC) e fonti controllate PEFC.

**Esempio di identificazione della categoria di materiale:**

- [colonna 1] La colonna “Consegna” dovrebbe consentire l'identificazione della “documentazione di consegna”,
- [colonna 5] Include la dichiarazione PEFC (percentuale di materiale certificato PEFC, fonti controllate PEFC) così come dichiarata dal fornitore, o lo stato di “riciclato” del materiale.
- [colonna 6] Volume del materiale approvvigionato in unità di misura come individuate nella documentazione di consegna.
- [colonna 7] Volume di materiale approvvigionato in una singola unità di misura (tonnellate secche) che consente il calcolo della percentuale di certificazione. Il rapporto di conversione interno di un'organizzazione è stato utilizzato per trasferire la consegna "538399" da m<sup>3</sup> a tonnellate.
- [colonna 8, 9, 10] Il materiale approvvigionato che entra nel gruppo di prodotti PEFC dovrebbe essere classificato come materiale “certificato”, “neutro” o “fonti controllate”. Se il prodotto acquistato include solo una parte di materiale certificato PEFC (vedi consegna “538399”), solo il volume corrispondente alla parte deve essere classificato come “certificato” ( $0,75 \times 28,38 = 21,29$ ). I restanti 7,09 dovrebbero essere classificati come fonti controllate PEFC.

5.1.1 Per ogni consegna di materiale utilizzato come input per un gruppo di prodotto PEFC, l'organizzazione deve ottenere dal fornitore la documentazione con le seguenti informazioni:

- a) identificazione del fornitore,
- b) identificazione del prodotto,
- c) quantità di prodotto/i,
- d) identificazione della consegna in base alla data di consegna, al periodo di consegna o al periodo contabile,
- e) Per gli input con una dichiarazione PEFC il documento deve includere anche:
- f) il nome dell'organizzazione come cliente PEFC della consegna,
- g) la dichiarazione PEFC applicabile specificatamente per ciascun prodotto dichiarato coperto dalla documentazione,
- h) il numero di certificato del certificato riconosciuto PEFC del fornitore.

**Nota 1:** il numero di certificato è una combinazione numerica o alfanumerica, che è un identificatore univoco del certificato.


**Nota 2:** un esempio di documentazione di consegna è una fattura o una bolla di consegna che fornisce le informazioni richieste.

- È necessario ottenere la documentazione per ogni consegna. Tuttavia, non è obbligatorio ottenerla al momento della consegna. Questo requisito consente ai titolari del certificato di trasmettere la dichiarazione PEFC in modo efficiente, in particolare nel contesto del commercio elettronico. Ai sensi del PEFC ST 2002, sezione 5.2.2, l'organizzazione deve specificare il tipo di documento in cui vengono presentate e trasmesse le dichiarazioni PEFC. La documentazione deve garantire che la dichiarazione sia chiaramente associata alla consegna.
- Per il requisito 5.1.1 a), in caso di certificato multi-sito, l'identificazione del fornitore deve includere l'indirizzo dell/i sito/i coperto/i dal certificato di catena di custodia PEFC. Per maggiori informazioni, vedere il requisito 7.2.1, PEFC ST 2003:2020.

5.1.2 Identificazione a livello di fornitore



Figura e: Esempio delle informazioni che devono essere incluse nel contenuto di un certificato di gestione forestale e di catena di custodia



5.1.2.1 Per tutti gli input consegnati con una dichiarazione PEFC, l'organizzazione deve verificare sul sito web PEFC che il fornitore sia coperto da un certificato riconosciuto PEFC.

- **PEFC non ha un requisito che stabilisce una certa periodicità per verificare lo stato del fornitore ma richiede la verifica che la fornitura sia certificato.**
- **L'organizzazione dovrebbe determinare come verificare, ad esempio, fornitura per fornitura o su base mensile, trimestrale o annuale a seconda del caso, in base al grado di fiducia e ai rischi.**
- **Per il materiale fornito da un'organizzazione certificata per la catena di custodia, l'organizzazione verifica che il materiale rientri nello scopo del certificato secondo il database PEFC.**
- **Per il materiale consegnato con una dichiarazione 100% origine PEFC, l'organizzazione verifica inoltre che il fornitore abbia implementato la separazione fisica sul materiale consegnato.**

<p>5.1.2.2 Per ogni consegna di materiale utilizzato come input per un gruppo di prodotto PEFC, l'organizzazione deve classificare la categoria di materiale del materiale acquistato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il materiale consegnato da un fornitore certificato in base allo standard Internazionale PEFC di catena di custodia o ad uno standard di catena di custodia approvato da PEFC, può essere accettato come certificato solo se viene consegnato con una dichiarazione ufficiale PEFC o <a href="#">un'abbreviazione accettata</a> e/o traduzione per il materiale certificato.</li> <li>• Il materiale consegnato con una dichiarazione diversa da una dichiarazione PEFC da un fornitore certificato in base a uno standard di un sistema specifico riconosciuto da PEFC (vedere il chiarimento al paragrafo 3.6 -3.26- per un elenco di standard di catena di custodia di un sistema specifico approvati da PEFC) a un'organizzazione certificata in base ad ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020), tale materiale, non può essere considerato certificato, ma a rischio trascurabile come da Tabella 1 della DDS.</li> <li>• Tutti i detentori di certificati di schemi che non sono approvati da PEFC, dovrebbero essere certificati secondo lo standard di catena di custodia internazionale PEFC per poter utilizzare le dichiarazioni PEFC.</li> </ul>
<p><b>5.2 Dichiarazione in uscita</b></p>	
<p>5.2.1 Per le uscite di un gruppo di prodotto PEFC per i quali l'organizzazione fa una dichiarazione PEFC a un cliente PEFC, deve fornire al cliente la documentazione che riporti le seguenti informazioni per ogni consegna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) identificazione del cliente PEFC,</li> <li>b) il nome dell'organizzazione come fornitore del materiale,</li> <li>c) identificazione del prodotto,</li> <li>d) quantità di prodotto/i,</li> <li>e) data di consegna / periodo di consegna / periodo contabile,</li> <li>f) la dichiarazione PEFC applicabile specificatamente per ciascun prodotto dichiarato coperto dalla documentazione,</li> <li>g) il numero di certificato del certificato riconosciuto PEFC dell'organizzazione.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'organizzazione può produrre prodotti all'interno dello scopo della propria certificazione di catena di custodia PEFC o al di fuori dello scopo.</li> <li>• Il requisito 5.2.1 elenca le informazioni che è obbligatorio includere se l'organizzazione desidera vendere prodotti certificati PEFC o fonti controllate PEFC.</li> <li>• Per le vendite di prodotti non certificati, l'organizzazione non ha bisogno di includere queste informazioni.</li> <li>• L'organizzazione può vendere prodotti certificati PEFC e da fonti controllate PEFC ad aziende certificate o non certificate. Sebbene non sia raccomandato, l'organizzazione, se lo desidera, può vendere prodotti certificati PEFC all'interno dello scopo di certificazione PEFC senza dichiarazione in uscita. In questi casi, il materiale non è certificato.</li> <li>• Ogni volta che un'organizzazione certificata PEFC appone i marchi PEFC su un prodotto certificato PEFC da essa prodotto, l'organizzazione è tenuta a includere la dichiarazione PEFC nella documentazione di vendita o di consegna. Si veda il chiarimento al requisito 7.1.1.1, capitolo 5, PEFC 2001:2020 di questo documento guida.</li> </ul>

<p><b>Nota 1:</b> il numero di certificato è una combinazione numerica o alfanumerica, che è un identificatore univoco del certificato.</p>	
<p>5.2.2 L'organizzazione deve specificare il tipo di documentazione su cui sono scritte le dichiarazioni PEFC in uscita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'espressione "deve specificare" non significa che l'identificazione del/i tipo/i di documento/i sia definitiva e non possa essere modificata in alcun momento. Questo dovrebbe essere coperto dal sistema di gestione della catena di custodia.</b></li> <li>• <b>L'organizzazione può scegliere uno o più documenti da utilizzare per la comunicazione della dichiarazione a un singolo cliente PEFC.</b></li> <li>• <b>Per esempio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'organizzazione sceglie di utilizzare solo la fattura per comunicare le dichiarazioni PEFC,</b></li> <li>- <b>l'organizzazione utilizza sia la fattura che la bolla di consegna per comunicare le dichiarazioni.</b></li> </ul> </li> <li>• <b>PEFC consente l'uso di doppie dichiarazioni. Ciò significa che la dichiarazione PEFC può essere combinata con una dichiarazione di un altro schema di certificazione forestale o uno standard GFS PEFC o catena di custodia riconosciuti per una consegna specifica. L'organizzazione che riceve una doppia dichiarazione garantisce che la richiesta sia conteggiata una sola volta e che non vi sia alcuna doppia contabilizzazione. Questo deve essere verificato per la conformità durante l'audit. Un esempio di doppia dichiarazione potrebbe essere: SFI 100% Forest Content/100% certificato PEFC; o 100% certificato SGECC/100% certificato PEFC. Vedere anche la guida al punto 3.12 dichiarazione PEFC (3.27).</b></li> <li>• <b>Esempio di documentazione associata alla vendita di prodotti (fattura):</b></li> </ul>

# JONSSONS TIMBER AB

Anasvagen 40 - 41668 Goteborg • Sweden

## Invoice

Date: 13.03.2022

Number: 140177

ORIGINAL

<b>Smith LTD</b>	<i>FINAL DESTINATION</i>
MALDOV ROAD STANWAY COLCHESTER ESSEX CO3 0SL ENGLAND  VAT GB861447013	MALDON ROAD STANWAY COLCHESTER ESSEX CO3 0SL ENGLAND

Country of origin	SWEDEN	Terms of delivery	F&Y COLCHESTER
Country of destination	ENGLAND	Terms of payment	
From/via	GOTHENBURG, HARWICH	Vessel	MS GUSTAV A.
To	COLCHESTER	B/L date	12.03.2022
Buyer's reference	CK14011977	Seller's reference	5012013

Product		Unit price	Amount	Total
lot n. 234 3840 Sawn Spruce, Sawfalling, Special KO, KD 12% 63%PEFC certified / FSC Mixed63%	11 pcks	xxxxEURO	40,457 m3	xxxxEURO
lot n. 235 3E40 Sawn Pine, Sawfalling, Special KO, KO 12%, PEFC Controlled Source / FSC Controlled Wood	10 pcks	xxxxEURO	31,824 m3	xxxxEURO
<b>TOTAL</b>	<b>21 pcks</b>		<b>72281 m3</b>	<b>xxxxEURO</b>

These goods are softwood which has been kiln dried to below 20% moisture content.


JONSSONS TIMBER AB holds the PEFC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL  
JONSSONS TIMBER AB holds the FSC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL

Customs Item number  
4407093 Sawn wood (spruce, pine) 72,281 m<sup>3</sup>

Jonssons Timber AB Anasvagen 40 41668 Goteborg Sweden	Tel.: +46 (0) 31- 84 33 10 Fax: +46 (0) 31- 84 33 13 Email: info@jonssons-timber.se VAT SW86655442
--	---

<b>5.3 Utilizzo del marchio</b>	
<p>5.3.1 L'uso dei marchi PEFC, ad esempio il logo e le etichette PEFC, le dichiarazioni di catena di custodia sul prodotto e le iniziali PEFC, devono essere conformi allo standard PEFC ST 2001, Regole sui marchi PEFC - Requisiti.</p>	
<p>5.3.2 Al fine di poter utilizzare i marchi PEFC in conformità con le Regole sui marchi PEFC, l'organizzazione deve ottenere una licenza di uso dei marchi valida dal PEFC Council o da un altro organismo autorizzato PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I contatti del PEFC Council e dell'organismo nazionale autorizzato PEFC per richiedere una licenza d'uso dei marchi PEFC sono disponibili qui: <a href="https://labelgenerator.pefc.org/contact">https://labelgenerator.pefc.org/contact</a></b></li> <li>• <b>La richiesta di licenza d'uso del marchio deve essere presentata all'organismo autorizzato PEFC del paese in cui l'organizzazione ha la propria sede legale. Si prega di controllare l'organismo autorizzato PEFC e i rispettivi paesi, su: <a href="https://labelgenerator.pefc.org/contact">https://labelgenerator.pefc.org/contact</a></b></li> <li>• <b>Se il paese dell'indirizzo legale dell'organizzazione non è nell'elenco, la richiesta di licenza deve essere richiesta contattando il PEFC Council. Per le organizzazioni multi-sito, il contatto PEFC è quello del paese in cui si trova la sede centrale del certificato multi-sito.</b></li> </ul>
<b>5.4 Contenuto di materiale riciclato</b>	
<p>5.4.1 Per i prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione che includono materiale riciclato, l'organizzazione deve calcolare il contenuto di materiale riciclato in base alla norma ISO 14021 e informarne su richiesta.</p>	
<b>6. Metodi della Catena di Custodia</b>	
<b>6.1 Generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lo standard PEFC di catena di custodia fornisce tre metodi che l'organizzazione può implementare in base al suo flusso di materiali, ma anche in base alle sue esigenze di comunicazione e marketing o alle richieste specifiche di un cliente PEFC.</b></li> <li>• <b>Durante l'audit verrà verificato il saldo tra il materiale ricevuto e il materiale venduto. Vedere anche la guida al requisito 7.4.4 nel capitolo 6 di questo documento, Guida generale per l'uso dello standard PEFC ST 2003:2020. Questo equilibrio tra il materiale ricevuto e quello venduto viene verificato a livello di gruppo di prodotti per garantire che il materiale in ingresso e in uscita sia verificato e che tutte le dichiarazioni presentate siano conformi allo standard della Catena di Custodia PEFC.</b></li> </ul>

<p>6.1.1 Esistono tre metodi per implementare la catena di custodia PEFC, ovvero il metodo di separazione fisica, il metodo percentuale e il metodo del credito. A seconda della natura dei flussi e dei processi dei materiali, l'organizzazione deve scegliere il metodo appropriato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il paragrafo 6.1.1 afferma che l'organizzazione deve scegliere il metodo o i metodi di tracciabilità che desidera applicare e non contempla alcuna limitazione per questa scelta.</b></li> <li>• <b>Il metodo scelto è implementato per ogni specifico gruppo di prodotti (6.1.2).</b></li> <li>• <b>Le aziende possono decidere quale metodo di catena di custodia utilizzare per ciascun gruppo di prodotti, purché sia coperto dal loro scopo di certificazione. Tuttavia, se il metodo di catena di custodia non è incluso nel loro scopo di certificazione e desiderano utilizzarlo, è necessario sottoporsi a un audit per valutare il nuovo metodo di catena di custodia.</b></li> </ul>
<p>6.1.2 L'organizzazione deve implementare il/i metodo/i scelto/i per la catena di custodia di questo standard per specifici gruppi di prodotti PEFC.</p>	
<p>6.1.3 I gruppi di prodotti PEFC devono essere stabiliti per prodotti con materiale di input equivalente, con la stessa unità di misurazione o unità che possono essere convertite in una singola unità di misurazione.</p>	
<p>6.1.4 L'organizzazione deve utilizzare solo materiale certificato PEFC e materiale da fonti controllate PEFC come input per i gruppi di prodotto PEFC.</p>	
<p><b>Definizione di gruppi di prodotto</b></p> <p><i>Figura f: Definizione di gruppi di prodotto</i></p>	



*Figura g: Illustrazione del processo di catena di custodia utilizzando il metodo di separazione fisica*

# Physical separation


Incoming delivery



Access to information on origin & tree species App.1, Chap.2

Verification of substantiated concerns, App.1, Chap.4

PEFC DDS



Risk Management



Processing



Sales




Flow of material:



Guida: il materiale consegnato con la dichiarazione "100% Origine PEFC" può conservare la stessa dichiarazione quando viene applicato il metodo della separazione fisica. Se l'organizzazione desidera vendere con dichiarazioni diverse le fonti certificate PEFC e quelle controllate PEFC, allora devono essere mantenute separate o non utilizzate come input dello stesso gruppo di prodotti, come dimostrato dalla linea grigia.

Figura h: Illustrazione del processo di catena di custodia utilizzando il metodo percentuale e del credito

## Percentage and credit method



Il materiale certificato PEFC è mescolato con altro materiale (fonti controllate PEFC o materiale senza dichiarazione PEFC).

Se il campo di applicazione del certificato è limitato all'acquisto e alla vendita dei materiali dichiarati PEFC, la DDS si limita a raccogliere (accedere a) informazioni sulle specie arboree e sull'origine delle forniture, a condizione che non vi siano "motivate preoccupazioni". Poiché i materiali dichiarati PEFC rappresentano un "rischio trascurabile" di provenienza da fonti controverse, non è necessario eseguire la valutazione e la gestione del rischio. Se ci sono motivate preoccupazioni, il materiale con dichiarazione PEFC può ancora essere considerato come fonte certificata o controllata PEFC nella lavorazione dopo una gestione del rischio efficace, come indicato dalle linee tratteggiate verdi.

Per qualsiasi altro materiale ricevuto senza dichiarazione PEFC è necessario eseguire la valutazione del rischio. In caso di rischio trascurabile, queste forniture possono essere inserite e utilizzate nella catena di custodia dell'organizzazione insieme alle forniture da fonti controllate PEFC. Possono essere miscelate con materiale certificato in prodotti "X% certificati PEFC" e/o utilizzate per vendere prodotti con la dichiarazione "fonti controllate PEFC". Perché le forniture consegnate con l'indicazione "fonti controllate PEFC" non possono essere vendute come certificate PEFC né essere conteggiate nel contenuto di materia certificata.

Al momento della vendita, la dichiarazione "fonti controllate PEFC" può essere utilizzata a seconda del metodo percentuale applicato. Con il metodo percentuale, tutti i prodotti in uscita del gruppo di prodotti saranno venduti con la stessa indicazione "X% certificato PEFC" e la dichiarazione "Fonti controllate PEFC" non è generalmente utilizzata (l'organizzazione potrebbe scegliere di non utilizzare l'indicazione "X% certificato PEFC" e utilizzare invece la dichiarazione "Fonti controllate PEFC". Ad esempio, quando si vende una fornitura con una bassa percentuale di certificazione).

Con il metodo del credito di volume, solo una parte dei prodotti in uscita del gruppo di prodotti sarà venduta come "X% certificato PEFC". In questo caso, la parte restante non può essere venduta come certificata, ma l'organizzazione ha la possibilità di vendere i prodotti con l'indicazione "fonti controllate PEFC".

## 6.2 Metodo della separazione fisica

6.2.1 L'organizzazione che applica il metodo di separazione fisica deve garantire che il materiale con diverse categorie di materiale e diverso contenuto certificato sia tenuto separato o chiaramente identificabile in tutte le fasi del processo di produzione o commercio.


**Nota:** la separazione fisica può essere ottenuta con qualsiasi mezzo assicurando che la categoria di materiale e il contenuto certificato possano essere identificati, ad esempio attraverso l'immagazzinamento separato, la marcatura, la distinzione delle caratteristiche del prodotto o dei tempi di produzione.

6.2.2 Laddove materiale con contenuto certificato diverso sia utilizzato come input nello stesso gruppo di prodotto PEFC, l'organizzazione deve utilizzare il contenuto certificato più basso dell'input come contenuto certificato dell'output.

**Esempio:** se un'organizzazione che utilizza materiale con contenuto certificato al 100%, 75% e 70% come input nello stesso gruppo di prodotto PEFC applica il

*Figura i: Esempio di dichiarazione in uscita quando vengono utilizzati contenuti certificati diversi per il metodo di separazione fisica*


metodo di separazione fisica, può dichiarare l'output come certificato PEFC al 70%.



6.2.2.1 Laddove il materiale certificato PEFC e il materiale proveniente da fonti controllate PEFC siano utilizzati come input nello stesso gruppo di prodotto PEFC applicando il metodo di separazione fisica, l'organizzazione deve dichiarare l'output come fonti controllate PEFC.

- Il requisito 6.2.2.1 si riferisce solo al materiale certificato PEFC e a quello proveniente da fonti controllate PEFC, perché prima dell'implementazione del metodo della catena di custodia, deve essere implementata una DDS per qualsiasi materiale classificato come "Altro materiale" secondo le categorie di materiali PEFC. L'"altro materiale" che risulta a bassa probabilità di provenire da fonti controverse dopo la DDS, diventa fonte controllata PEFC.
- In base al metodo della separazione fisica, quando le fonti controllate PEFC e l'X% di materiali certificati PEFC sono combinati e utilizzati come input nello stesso gruppo di prodotti PEFC, la dichiarazione certificato PEFC non è possibile.

*Figura j: Esempio di dichiarazione in uscita quando materiale certificato PEFC e materiale di origine controllata PEFC vengono utilizzati per il metodo di separazione fisica*



<b>6.3 Metodo percentuale</b>	
<p>6.3.1 Il metodo percentuale può essere implementato per calcolare il contenuto certificato dei gruppi di prodotto PEFC per i quali sono stati utilizzati come materiali di input materiale certificato PEFC e materiale di fonti controllate PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esempio: Stampatore che produce un libro certificato PEFC</b>  <b>Gruppo prodotto: il libro specifico, con mix di cartone non certificato PEFC (copertina) e carta certificata PEFC al 100% (pagine), metodo percentuale, categorie di materiali in ingresso: Certificato PEFC e fonti controllate PEFC</b></li> </ul> <p><b>Materiale in ingresso:</b>  <b>Copertina: Cartone non certificato PEFC (80 grammi) - quindi fonti controllate PEFC (dopo aver superato la DDS)</b>  <b>Pagine: Carta 100% certificata PEFC (400 grammi)</b>  <b>Contenuto certificato: <math>400 / (400+80) \times 100 = 83\%</math> certificato PEFC</b>  <b>Etichetta sul prodotto consentita</b></p>
<p>6.3.2 Calcolo del contenuto certificato</p>	<div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Certified content (Cc)} = \frac{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)}}{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)} + \text{Volume of PEFC controlled sources material (Vcm)}} \times 100</math> </div> <p><b>Il materiale neutro (definizione 3.20) non viene considerato nel calcolo del contenuto certificato.</b></p> <p><b>Il contenuto certificato è calcolato sulla base di un'unica unità di misura utilizzata per tutti i materiali oggetto del calcolo.</b></p> <p><b>Vc = quantità di contenuto certificato del materiale in ingresso. Il resto del materiale in ingresso sarà considerato materiale fonte controllata PEFC.</b></p> <p><b>Il contenuto certificato calcolato per un gruppo di prodotti PEFC viene utilizzato come percentuale nella dichiarazione PEFC "X% certificato PEFC".</b></p>

• **Esempio:**

Inputs: 1 ton "70% PEFC certified" + 1 ton "100% PEFC certified"

$$\text{Certified content (Cc)} = \frac{(700 + 1000)}{((700 + 1000) + 300)} \times 100$$

$$\text{Certified content (Cc)} = \frac{1700}{2000} \times 100 = 85\%$$

6.3.2.1 L'organizzazione deve calcolare il contenuto certificato separatamente per ciascun gruppo di prodotto PEFC e per un periodo di dichiarazione specifico secondo la seguente formula:

$$\text{Cc [\%]} = (Vc / (Vc + Vcm)) \times 100$$

(Cc: contenuto certificato; Vc: volume di materiale certificato PEFC; Vcm: volume di materiale da fonti controllate PEFC)

**Nota:** il materiale neutro non viene preso in considerazione nel calcolo del contenuto certificato.

**Esempio di calcolo della percentuale semplice per uno specifico periodo di dichiarazione:**

1	2	3
Volume della materia prima certificate approvvigionata (tonnellate)	Volume di materiale Fonti controllate PEFC (tonnellate)	Percentuale semplice
Vc	Vcm	$\text{Cc} = Vc / (Vc + Vcm) \times 100$
39.984	16.640	70.61%


<p>6.3.2.2 L'organizzazione deve calcolare il contenuto certificato sulla base di un'unica unità di misura utilizzata per tutto il materiale coperto dal calcolo. In caso di conversione in una singola unità di misura a fini di calcolo, l'organizzazione deve utilizzare solo rapporti e metodi di conversione generalmente riconosciuti. Se non esiste un adeguato rapporto di conversione generalmente riconosciuto, l'organizzazione deve definire e utilizzare un rapporto di conversione ragionevole e credibile.</p>	
<p>6.3.2.3 Se il materiale/i prodotti di input includono solo una parte di materiale certificato PEFC, solo la quantità corrispondente al contenuto certificato deve essere inserito nella formula di calcolo come materiale certificato PEFC. Il resto del materiale deve essere inserito nel calcolo come materiale da fonti controllate PEFC.</p> <p><b>Esempio:</b> 1 t di materiale consegnato con la dichiarazione PEFC "70% certificato PEFC" e 1 t di materiale consegnato con la dichiarazione PEFC "100% certificato PEFC" sono utilizzati come input. Usando la formula in 6.3.3.1 il contenuto certificato è <math>C_c [\%] = ((700\text{kg} + 1000\text{kg}) / ((700 + 1000) + 300)) \times 100 = (1700/2000) \times 100 = 2\text{t dell'85\% di materiale certificato PEFC}</math>.</p>	
<p>6.3.3 Il contenuto certificato calcolato per un gruppo di prodotti PEFC deve essere utilizzato come percentuale nella dichiarazione PEFC "X% certificato PEFC".</p> <p><b>Esempio:</b> se il contenuto certificato di un gruppo di prodotti PEFC è stato calcolato come 54% per un periodo di dichiarazione specifico, tutti i prodotti coperti dal gruppo di prodotti possono, durante questo periodo di dichiarazione, essere venduti/trasferiti</p>	

come prodotti certificati PEFC con la dichiarazione PEFC "54% certificato PEFC".


**Nota:** questo standard non definisce una soglia minima per il contenuto certificato che deve essere raggiunto al fine di poter comunicare il contenuto certificato di un prodotto certificato PEFC con la dichiarazione PEFC "X% certificato PEFC". Tuttavia, le soglie minime per l'uso dei marchi PEFC sul prodotto sono definite nelle Regole sui marchi PEFC, PEFC ST 2001 (nella traduzione italiana ITA1002).

6.3.4 L'organizzazione può applicare il metodo percentuale come percentuale mobile.

**Figura k: Esempio di percentuale mobile**



**Example:** Input period 3 months / claim period 1 month



6.3.5 L'organizzazione che applica la percentuale mobile deve calcolare il contenuto certificato di un gruppo di prodotti PEFC e il periodo di dichiarazione in base al materiale acquistato durante un periodo di input precedente il periodo di dichiarazione. Il periodo di dichiarazione, in caso di percentuale mobile, non deve superare i 3 mesi e il periodo di inserimento non deve superare i 12 mesi.

**Esempio:** un'organizzazione che ha scelto un periodo di dichiarazione di 3 mesi e un periodo di input di 12 mesi calcola il contenuto certificato per i prossimi tre mesi in base al materiale di input acquisito nei 12 mesi precedenti.

- **La percentuale di certificazione per un periodo di dichiarazione di un mese viene calcolata in base al volume di materie prime certificate e di altre materie prime acquistate negli ultimi tre mesi di materiale in entrata.**
- **Nota: quando l'organizzazione avvia la catena di custodia e il periodo di tempo utilizzato per il calcolo della percentuale mobile è superiore al periodo di tempo in cui la catena di custodia è stata istituita, il calcolo della percentuale mobile viene effettuato a partire dai volumi approvvigionati da quando è stata istituita la catena di custodia. Un esempio è riportato nella Tabella 3: la prima percentuale mobile (mese 1) è calcolata solo dai volumi approvvigionati nel mese 1, la seconda percentuale mobile (mese 2) è calcolata solo dai volumi approvvigionati nei mesi 1 e 2.**

$$\text{Certified content (Cc)} = \frac{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)}}{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)} + \text{Volume of PEFC controlled sources material (Vcm)}} \times 100$$

Periodo in ingresso = 3 mesi	Vc (in tonnellate)	Vcm (in tonnellate)	Somma del volume Vc nei 3 mesi precedenti	Somma del volume Vcm nei 3 mesi precedenti	Cc (periodo di dichiarazione e = 1 mese)
Gennaio	10	5	NA	NA	NA
Febbraio	5	5	10	5	66.7%
Marzo	8	5	15	10	60.0%
Aprile	10	5	23	15	60.5%
Maggio	7	3	23	15	60.5%
Giugno	5	1	25	15	65.8%

**Esempio di percentuale media mobile di 3 mesi per la produzione di pannelli**

1	2	3	4	5	6
1 mese di periodo di dichiarazione	Volume di materiale certificato approvvigionato (tonnellate)	Volume di Fonti controllate PEFC (tonnellate)	Somma dei volumi di materiale certificato nei 3 mesi precedenti (tonnellate)	Somma dei volumi di fonti controllate PEFC approvvigionate nei 3 mesi precedenti (tonnellate)	Percentuale media mobile di 3 mesi
j=i	Vc	Vcm	Vc(3)	Vcm(3)	Cc(3)
			$Vc(3) = \sum_{j=i-1}^{j-3} Vc_j$	$Vcm(3) = \sum_{j=i-1}^{j-3} Vcm_j$	$Cc = \frac{Vc(3)}{Vc(3) + Vcm(3)}$
Gen. 09	136 54	28654			
Feb. 09	155 63	32654	13654	28654	
Mar. 09	195 46	25987	29217	61308	
Apr. 09	526 4	36214	48763	87295	
Mag. 09	126 95	26154	40373	94855	
Giu. 09	269 84	16 640	37505	88355	
Lug. 09	215 64	15261	44943	79008	
Ago. 09	268 97	14561	61243	58055	
Set. 09	152 65	22641	75445	46462	
Ott. 09	185 64	26594	63726	52463	

	Nov. 09	162 35	25264	60726	63796	48.77%
	Dic. 09	154 62	24152	50064	74499	40.19%
Continua						

**Esempio di percentuale media mobile di 3 mesi per la produzione di pannelli**

1	2	3	4	5	6
1 mese di periodo di dichiarazione	Volume di materiale certificato approvvigionato (tonnellate)	Volume di Fonti controllate PEFC (tonnellate)	Somma dei volumi di materiale certificato nei 3 mesi precedenti (tonnellate)	Somma dei volumi di fonti controllate PEFC approvvigionate nei 3 mesi precedenti (tonnellate)	Percentuale media mobile di 3 mesi
j=i	Vc	Vcm	Vc(3)	Vcm(3)	Cc(3)
			$Vc(3) = \sum_{j=i-1}^{j-3} Vc_j$	$Vcm(3) = \sum_{j=i-1}^{j-3} Vcm_j$	$Cc = \frac{Vc(3)}{Vc(3) + Vcm(3)}$
Gen. 09	13654	28654			
Feb. 09	15563	32654	13654	28654	32.27%
Mar. 09	19546	25987	29217	61308	32.28%
Apr. 09	5264	36214	48763	87295	35.84%
Mag. 09	12695	26154	40373	94855	29.86%
Giu. 09	26984	16 640	37505	88355	29.80%
Lug. 09	21564	15261	44943	79008	36.26%
Ago. 09	26897	14561	61243	58055	51.34%
Set. 09	15265	22641	75445	46462	61.89%
Ott. 09	18564	26594	63726	52463	54.85%
Nov. 09	16235	25264	60726	63796	48.77%
Dic. 09	15462	24152	50064	74499	40.19%
Continua					

**Nota:**

Esempio di calcolo riportato sopra:

- [colonna 1] Rappresenta l'identificazione del periodo di dichiarazione di un mese per il quale viene calcolata la percentuale di certificazione.
- [Colonna 2 e 3] Il volume di materiale "certificato" e "fonti controllate PEFC" è il risultato dell'identificazione della categoria di materiale.
- [Colonna 4] Il volume è calcolato come la somma dei volumi di materiale "certificato" acquistati nei 3 mesi precedenti.  
Giu. 09:  $Vc(3) = Vc(\text{Mag. } 09) + Vc(\text{Apr. } 09) + Vc(\text{Mar. } 09)$ ;  $Vc(3) = 19546 + 5264 + 12695 = 37505$  [tonnellate].
- [Colonna 5] Il volume di materiale "da fonti controllate PEFC" è calcolato come la somma dei volumi di materiale "da fonti controllate PEFC" acquistati nei 3 mesi precedenti.  
Giugno.09:  $Vcm(3) = Vcm(\text{maggio.09}) + Vcm(\text{aprile.09}) + Vcm(\text{marzo.09})$ ;  $Vcm(3) = 25987 + 36214 + 26154 = 88355$  [ton.]
- [Colonna 6] La percentuale media mobile è calcolata in base alla formula di cui al punto **6.3.3.1**:  $Cc = Vc / [Vc + Vcm]$   
giu.09:  $Cc(3) = 100 \times Vc(3) / [Vc(3) + Vcm(3)]$ ;  $Cc(3) = 100 \times 37.505 / [37505 + 88355] = 29,80\%$ .

#### Applicazione del metodo percentuale nella produzione di pannelli (continuazione di quanto sopra)

1	2	3	4
Periodo di dichiarazione un mese	Percentuale della media mobile di tre mesi	Volume totale in uscita del gruppo di prodotto durante il periodo di dichiarazione (m <sup>3</sup> )	Volume dei prodotti certificate in m <sup>3</sup> (con la %di materiale "Certificato PEFC")
j=i	Cc(3)	Vcb	Vcc (Vc%)
			$Vcc_i = Vcb_i$ Claimed %=Cc <sub>i</sub>
Gen. 09	0.00%	64589	0.00
Feb. 09	32.27%	73698	73698 (32.27%)
Mar. 09	32.28%	69568	69568 (32.28%)
Apr. 09	35.84%	65423	65423 (35.84%)
Mag. 09	29.86%	57894	57894 (29.86%)
Giu. 09	29.80%	66589	66589 (29.80%)
Lug. 09	36.26%	58789	58789 (36.26%)
Ago. 09	51.34%	62458	62458 (51.34%)
Set. 09	61.89%	59658	59658 (61.89%)
Ott. 09	54.85%	70458	70458 (54.85%)
Nov. 09	48.77%	62458	62458 (48.77%)
Dic. 09	40.19%	60589	60589 (40.19%)
Continuazione			

**Nota:**

- [Colonna 4] Il volume dei prodotti certificati con il metodo della percentuale media è pari al volume totale dei prodotti venduti durante lo specifico periodo di rivendicazione ( $V_{cc} = V_{cb}$ ). La percentuale di materia prima certificata dichiarata nei prodotti certificati è pari alla percentuale calcolata per lo specifico periodo di dichiarazione [colonna 2].

Giugno 09:  $V_{cc} = 66589$  [m3], % dichiarata = **29,80** [%].

<b>6.4 Metodo dei crediti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nel caso di certificati multi-sito, come indicato nell'Appendice 2, 2.3a), è possibile creare conti di crediti tra siti. In questi casi, non è necessario che tutti i siti contribuiscano al conto crediti per poter utilizzare i crediti.</b></li><li>• <b>Durante l'audit, verrà controllato il saldo tra il materiale ricevuto e quello venduto. Si veda anche la guida al requisito 7.4.4 nel capitolo 6 del presente documento, Indicazioni generali per l'uso del PEFC ST 2002:2020.</b></li></ul>
6.4.1 Il metodo dei crediti può essere implementato per trasferire i crediti acquisiti con l'input di materiale certificato PEFC a materiale da fonti controllate PEFC all'interno dello stesso gruppo di prodotto PEFC.	<b>Il metodo dei crediti può essere utilizzato a livello di multi-sito, su più di un sito.</b>
6.4.2 L'organizzazione deve creare e gestire un conto dei crediti ottenuti dall'input di materiale certificato PEFC. I crediti devono essere calcolati in un'unica unità di misura. Potrebbe essere necessario definire il/i fattore/i di conversione per la conversione delle unità di misura dei componenti di input nei prodotti di output.	
6.4.3 La quantità totale di crediti accumulati nel conto crediti non deve superare la somma dei crediti entrati nel conto negli ultimi 24 mesi. Il periodo massimo di 24 mesi può essere prorogato, laddove l'organizzazione può dimostrare che il periodo medio di produzione del prodotto in questione è superiore a 24 mesi.	

<p><b>Esempio:</b> se il periodo medio di produzione di un prodotto (compresa la maturazione, ad esempio) è di 36 mesi, l'organizzazione può estendere il periodo massimo di 24 mesi per l'accumulo di crediti a 36 mesi.</p>	
<p>6.4.4 L'organizzazione deve applicare il metodo del credito per una singola dichiarazione. L'organizzazione che riceve una consegna di materiale con una dichiarazione PEFC e una dichiarazione secondo un altro sistema di certificazione, deve utilizzarlo come un credito combinato a copertura di entrambe le dichiarazioni o deve utilizzare solo una delle dichiarazioni ricevute per il calcolo dei crediti di volume.</p> <p><b>Esempio:</b> un'organizzazione che riceve una consegna di materiale con due dichiarazioni relative a due sistemi di certificazione stabilisce un conto di credito per la dichiarazione multipla (ad esempio certificato PEFC / [altra dichiarazione di sistema]) o decide quale singola dichiarazione (certificato PEFC o [altro reclamo di sistema]) sarà inserito nel rispettivo conto di credito del volume.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>È possibile creare un conto crediti comune per il PEFC e per altri sistemi di certificazione per il materiale consegnato con una doppia dichiarazione: una dichiarazione PEFC e una dichiarazione per altri sistemi di certificazione. L'organizzazione deve assicurarsi che non ci sia un doppio conteggio tra i diversi sistemi, indipendentemente dal fatto che il conto dei crediti sia stato creato come un conto comune che riunisca diversi sistemi di certificazione, o se ci sono conti crediti separati, uno per ogni schema. Le dichiarazioni devono essere effettuate correttamente secondo le regole degli standard corrispondenti.</b></li> </ul>
<p>6.4.5 L'organizzazione deve calcolare i crediti utilizzando:</p> <p>a. il contenuto certificato e il volume dei prodotti in uscita (clausola 6.4.8) oppure</p> <p>b) materiale in input e il rapporto input-to-output (punto 6.4.7).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per calcolare il contenuto certificato associato ai crediti, l'organizzazione deve definire un periodo di input e un periodo di dichiarazione e utilizzare i requisiti descritti nel metodo percentuale (6.3.2 e 6.3.4).</b></li> <li>• <b>6.4.5 a) Riferimento errato, quello corretto è 6.4.6.</b></li> </ul>

6.4.6 L'organizzazione che applica il metodo del credito deve calcolare i crediti moltiplicando il volume dei prodotti in uscita del periodo di dichiarazione con il contenuto certificato per il periodo di dichiarazione pertinente.

**Esempio:** se il contenuto certificato per il gruppo di prodotto del periodo di dichiarazione specifico di 100 tonnellate di prodotti in uscita è del 54%, l'organizzazione ottiene crediti di volume pari a 54 tonnellate (100 x 0,54) dei prodotti in uscita.

- **Contenuto e volume certificati dei prodotti in uscita nel periodo di riferimento.**

**Crediti (singola unità) = Volume in uscita x contenuto certificato**


**Esempio:**

**Prodotti in uscita: 8 tonnellate**

**Contenuto certificato (Cc): 50%**

**Crediti: 8 x 50% = 4 tonnellate**

*Figura 1: Esempio di calcolo dei prodotti in uscita utilizzando il metodo dei crediti*



**Esempio di calcolo dei crediti di volume utilizzando la percentuale di certificazione e il volume dei prodotti in uscita nella produzione di pannelli (continua dalla tabella precedente)**

1	2	3	4
Periodo di dichiarazione un mese	Percentuale media mobile 3 mesi	Volume totale in uscita del periodo di dichiarazione (m <sup>3</sup> ) *	Volume dei crediti in m <sup>3</sup> dei prodotti in uscita
j=i	Cc(3)	Vcb	VC

	$Cc = \frac{Vc(3)}{Vc(3) + Vcm(3)}$		$VC = Vcb_i * Cc_i$
Gen. 09	0,00%	64589	0,00
Feb. 09	32,27%	73698	23782,34
Mar. 09	32,28%	69568	22456,55
Apr. 09	35,84%	65423	23447,60
Mag 09	29,86%	57894	17287,15
Giu. 09	29,80%	66589	19843,52
Lug. 09	36,26%	58789	21316,89
Ago. 09	51,34%	62458	32065,94
Set. 09	61,89%	59658	36922,34
Ott. 09	54,85%	70458	38646,21
Nov. 09	48,77%	62458	30460,77
Dic. 09	40,19%	60589	24350,72
Continuazione			

**Nota:**

- [colonna 4] I crediti di volume sono calcolati in base alla percentuale di certificazione per lo specifico periodo di dichiarazione [colonna 2] e al volume dei prodotti in uscita durante il periodo di dichiarazione [colonna 3] e  
 Giugno.09:  $V_{cc} = 29,80 \times 66589 = 19843,52 \text{ [m}^3\text{]}$   
 L'organizzazione deve stabilire un conto di credito per i volumi per il gruppo di prodotti coperti dalla catena di custodia.

**Esempio di gestione dei crediti di volume nella produzione di pannelli (continua dalla tabella precedente)**

1	2	3	4	5
Periodo di dichiarazione	Crediti entrati	Conteggio dei crediti (crediti ammissibili) in m <sup>3</sup>	Conteggio dei crediti massimo in m <sup>3</sup>	Crediti utilizzati
	Crediti in volume (m <sup>3</sup> )			Crediti in volume (m <sup>3</sup> )
i	VC	$= [3]^{(i-1)} - [5]^{(i-1)} + [2]^{(i)}$ condizione: $[3] \leq [4]$	$\sum_i^{i-1} [2]$	

Gen.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Feb. 09	23782,34	23782,34	23782,34	0,00
Mar. 09	22456,55	46238,89	46238,89	0,00
Apr. 09	23447,6	69686,49	69686,49	0,00
Mag. 09	17287,15	86973,64	86973,64	0,00
Giu. 09	19843,52	106817,16	106817,16	2546,56
Lug. 09	21316,89	125587,49	128134,05	958,23
Ago. 09	32065,94	156695,20	160199,99	562,45
Set. 09	36922,34	193055,09	197122,33	0,00
Ott. 09	38646,21	231701,30	235768,54	1547,25
Nov. 09	30460,77	260614,82	266229,31	1547,15
Dic. 09	24350,72	283418,39	290580,03	0,00
Gen. 10	22564,15	305982,54	313144,18	256,15
Feb. 10	25654,25	315016,09	315016,09	958,26
Mar. 10	26789,15	319348,69	319348,69	123,15
Continuazione				

**Nota:**

Esempio di calcolo riportato nella Tabella 6 per il periodo di richiesta "Mar.10" (ultima riga):

- [colonna 2] Crediti di volume calcolati per un periodo di dichiarazione di un mese (i valori per i mesi da gennaio a dicembre 2009 sono tratti dalla tabella 5).
- [Colonna 3] Il conto dei crediti (crediti ammissibili) è calcolato come risultato del conto dei crediti del mese precedente [colonna 3, feb.10] meno i crediti di volume utilizzati nel mese precedente [colonna 5, mese feb.10] più i crediti di volume del mese corrente [colonna 2, mese mar.10].

Mar.10:  $31.5016,09 - 958,26 + 26.789,15 = 340.846,98 \text{ [m}^3\text{]}$

La quantità totale di crediti di volume accumulati nel conto dei crediti non può superare il credito del volume registrato nel conto dei crediti durante i dodici mesi precedenti [colonna 4 = **319.348,69**].

$340.846,98 > 319.348,69$ ; pertanto, il conto dei crediti (crediti ammissibili) è di 319.348,69 [m3].

- [colonna 4] Il conto di credito massimo è calcolato come la somma dei crediti di volume inseriti nel conto dei crediti negli ultimi dodici mesi [colonna 2, mese apr.09-mar.10].


6.4.7 L'organizzazione in grado di dimostrare un rapporto verificabile tra il materiale di input e i prodotti di output, può calcolare i crediti direttamente dall'input di materiale certificato PEFC moltiplicando il volume di input di materiale certificato PEFC per il rapporto input/output.

**Esempio:** se il volume di materiale certificato PEFC immesso è 70 m<sup>3</sup> (ad es. 100 m<sup>3</sup> con la dichiarazione PEFC "70% certificato PEFC") e il rapporto input-output è 0,60 (ad es. 1 m<sup>3</sup> di legno tondo produce 0,60 m<sup>3</sup> di legno segato), l'organizzazione acquisisce crediti di volume pari a 42 m<sup>3</sup> (ovvero 70 m<sup>3</sup> x 0,60) di legno segato.

- **Input certificato e rapporto input/output (verificabile\*)**  
**Crediti (singola unità) = Input certificato x rapporto input/output**  
**Esempio:**

**Input di materiale certificato:** 6 tonnellate  
**rapporto input/output:** 0.67  
**Crediti: 6 x 0.67 = 4 tonnellate**

*Figura m: Esempio di calcolo dei prodotti in uscita utilizzando il rapporto input/output nel metodo dei crediti*



**Esempio di calcolo dei crediti di volume utilizzando il volume in ingresso e il rapporto ingresso/uscita (I/O)**


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Distinta di consegna	Data	Descrizione	Stato	Volume (m <sup>3</sup> )	Crediti di volume segati (m <sup>3</sup> ) I/O ratio = 0,6	Crediti di volume cippato e segatura (t) rapporto I/O = 0,18
0353	1.7.09	Tondame	75% Certificato PEFC	45	20,25	6,08
0354	3.7.09	Tondame	Fonti controllate PEFC	65		
0355	3.7.09	Tondame		85		
0356	5.7.09	Tondame	100% Certificato	65	39	11,7
0357	14.7.09	Tondame		82		
0358	25.7.09	Tondame	70% Certificato	65	27,3	8,2
<b>Totale per giugno 2009</b>					<b>50,55</b>	<b>25,98</b>

6.4.8 L'organizzazione deve distribuire i crediti dal conto del credito ai prodotti di output coperti dal conto dei crediti. I crediti devono essere distribuiti ai prodotti in uscita in modo tale che i prodotti certificati siano considerati o con un contenuto certificato al 100% o con un contenuto certificato inferiore al 100% e soddisfino la soglia dell'organizzazione. Il risultato del volume dei prodotti in uscita moltiplicato per il contenuto certificato dei prodotti in uscita è uguale ai crediti distribuiti prelevati dal conto crediti.

**Esempio:** l'organizzazione può utilizzare 7 unità di crediti per vendere 7 unità con certificazione PEFC al 100% o per vendere 10 unità con certificazione PEFC al 70%.

**Figura n: Esempi di come vengono distribuiti i crediti ai prodotti in uscita**



**7. Requisiti del sistema di dovuta diligenza (DDS)**

**7.1 Generale**

- Si veda anche la guida al punto 3.26, Catena di custodia PEFC.

<p>7.1.1 Per tutto il materiale utilizzato come input per un gruppo di prodotto PEFC, ad eccezione del materiale riciclato, l'organizzazione deve esercitare la dovuta diligenza in linea con il Sistema di Due Diligence PEFC (DDS) per escludere il materiale proveniente da fonti controverse di cui all'appendice 1 di questo standard.</p> <p>In tal modo l'organizzazione deve stabilire che per il materiale utilizzato come input per i gruppi di prodotto PEFC esiste un "rischio trascurabile" che proviene da fonti controverse e che soddisfa la definizione di materiale da fonti controllate PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le organizzazioni certificate per la catena di custodia devono includere nelle loro politiche di catena di custodia l'impegno a non rifornirsi da fonti illegali (Appendice 1, 6.3).</b></li> </ul>
<p>7.1.2 Per i gruppi di prodotto PEFC in cui tutto il materiale di input utilizzato è stato consegnato con una dichiarazione PEFC da un fornitore coperto da un certificato riconosciuto PEFC, un'organizzazione può implementare la DDS PEFC soddisfacendo i seguenti requisiti:</p> <p>a) al fine di consentire alle entità certificate PEFC e non certificate lungo la catena di approvvigionamento di implementare una DDS, l'organizzazione deve, su richiesta, fornire le informazioni specificate nell'appendice 1, 2.1 per il materiale trasmesso con una dichiarazione PEFC. Se l'organizzazione non possedesse le informazioni richieste, la richiesta deve essere trasmessa al/ai fornitore/i pertinente/i dell'organizzazione (Appendice 1, 2.2).</p> <p>b) Laddove vengano sollevate preoccupazioni motivate interne o esterne sull'origine da fonti controverse del materiale in ingresso, l'organizzazione deve dare seguito a tali preoccupazioni seguendo l'Appendice 1, 4.</p> <p>c) L'organizzazione deve definire, documentare e attuare un impegno e una procedura, che comprenda anche i materiali/prodotti a base forestale e arborea non coperti dalla catena di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I requisiti 7.1.2 a) e b) sono rilevanti per le organizzazioni che acquistano solo materiale in entrata classificato come certificato PEFC o proveniente da fonti controllate PEFC (quindi organizzazioni che non utilizzano "Altro materiale" come materiale in entrata). Poiché è noto che il materiale dichiarato PEFC non proviene da fonti controverse, queste organizzazioni non hanno bisogno di condurre una valutazione del rischio come specificato nell'Appendice 1, 3. Tutti gli altri requisiti dell'Appendice 1 sono ancora applicabili, a condizione che non siano controversi, come da chiarimento al punto 3.7.a).</b></li> <li>• <b>Come indicato al punto 7.1.2.a), se un'organizzazione riceve una richiesta di informazioni specificate nell'Appendice 1, 2.1, indipendentemente dal fatto che il materiale sia certificato o meno, le informazioni devono essere fornite al cliente PEFC. Per garantire che le informazioni possano essere raccolte, l'organizzazione deve disporre di una procedura che assicuri che i fornitori certificati e non certificati si impegnino a fornire tali informazioni.</b></li> <li>• <b>Durante il processo di audit, l'organismo di certificazione deve verificare se l'organizzazione ha stabilito una procedura per garantire l'accesso alle informazioni. Inoltre, l'organismo di certificazione deve verificare se l'organizzazione ha ricevuto richieste dai propri clienti e, in caso affermativo, se è stata in grado di fornire le informazioni.</b></li> <li>• <b>Il requisito 7.1.2 c) è rilevante per tutte le organizzazioni. Il requisito 7.1.2.c) estende il requisito di conformità legale, di cui alla definizione di fonti controverse del PEFC, 3.7.a., alle attività che coinvolgono materiali non coperti dalla catena di custodia del PEFC. Se si sa o si sospetta che il materiale provenga da fonti illegali ai sensi del punto 3.7.a, non può essere immesso sul mercato.</b></li> <li>• <b>In caso di motivate preoccupazioni, i titolari dei certificati possono dover fornire all'organismo di certificazione le registrazioni delle attività svolte al di fuori dell'ambito della certificazione.</b></li> <li>• <b>Se l'organizzazione riceve motivate preoccupazioni, può seguire la procedura descritta nella DDS per risolvere il problema (Appendice 1, 4). Se il problema viene risolto e l'organizzazione può dimostrare che il materiale non provenga da fonti illegali, il materiale può essere immesso sul mercato.</b></li> </ul>

<p>custodia PEFC dell'organizzazione, assicurando che, qualora sia noto all'organizzazione o qualora abbia ricevuto preoccupazioni motivate che i materiali/prodotti a base forestale e arborea provengano da fonti illegali (fonti controverse, 3.7a), questi non siano immessi sul mercato fino a quando la preoccupazione non è stata risolta conformemente all'appendice 1, 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se un'organizzazione scopre, o viene informata, di una motivata preoccupazione, e l'indagine, di cui all'Appendice 1, 4, mostra che fonti controverse sono entrate nel processo di produzione, o sono state vendute con dichiarazioni PEFC, l'organizzazione deve attivare il proprio processo e la propria procedura di non conformità (ai sensi del PEFC ST 2002 2020 4.2.1 c) vi) e adottare le misure appropriate per prevenire l'immissione sul mercato, o gestire le conseguenze.</b></li> <li>• <b>Solo i materiali che rientrano nel campo di applicazione del certificato e per i quali il rischio di origine da fonti controverse è stato valutato e risulta trascurabile secondo i requisiti della DDS PEFC possono essere dichiarati come fonti controllate PEFC.</b></li> </ul>
<p><b>Appendice 1: PEFC Due Diligence System (DDS) per evitare il materiale proveniente da fonti controverse</b></p>	
<p><b>1. Requisiti generali</b></p>	
<p>1.1 Al fine di contribuire a garantire che le attività condotte dall'organizzazione nell'ambito di questo standard siano conformi a tutte le leggi sulla legalità del legname applicabili, comprese le leggi commerciali e doganali, e per ridurre al minimo il rischio che il materiale acquistato provenga da fonti controverse, l'organizzazione deve attivare un sistema di Due Diligence (DDS), in conformità con i seguenti elementi di questo standard.</p>	
<p>1.2 Il DDS PEFC deve essere implementato per tutto il materiale a base forestale e arborea in ingresso coperto dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione e dai gruppi di prodotti PEFC, ad eccezione del materiale riciclato.</p> <p><b>Nota:</b> il DDS può essere implementato da un'organizzazione per prodotti a base forestale e arborea provenienti da foreste sotto la propria gestione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si veda anche la guida al punto 3.26, Catena di custodia PEFC.</b></li> </ul>
<p>1.3 L'organizzazione deve implementare la DDS PEFC in tre fasi relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raccolta di informazioni</li> <li>• valutazione del rischio</li> <li>• gestione delle forniture a rischio significativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I termini "raccolta di informazioni" e "accesso alle informazioni" sono utilizzati nello standard per denominare la stessa fase della DDS.</b></li> </ul>

<p>1.4 L'organizzazione che acquista materie prime provenienti da specie elencate nelle appendici da I a III della CITES deve conformarsi alla legislazione applicabile relativa alla CITES.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le forniture che includono specie elencate nelle appendici 1, 2 o 3 della CITES devono essere accompagnate dai permessi e/o dalle licenze di esportazione applicabili. Per ulteriori informazioni, consultare il <a href="#">sito web della CITES</a>. Il sito web della CITES comprende anche un database consultabile che include tutte le specie elencate nel sito web della CITES.</b></li> </ul>
<p><b>2 Accesso alle informazioni</b></p>	
<p>2.1 Per consentire all'organizzazione di implementare il DDS PEFC, l'organizzazione deve avere accesso alle seguenti informazioni dai suoi fornitori:</p> <p>a) identificazione delle specie arboree incluse o elenco delle specie arboree potenzialmente incluse nel materiale/prodotto con il loro nome comune e/o la loro denominazione scientifica ove applicabile.</p> <p>b) Paese di taglio del materiale e, se del caso, regione subnazionale e/o concessione di taglio.</p> <p><b>Nota 1:</b> l'accesso al nome scientifico della specie è richiesto nei casi in cui l'uso di un nome comune potrebbe comportare il rischio di un'errata identificazione della specie.</p> <p><b>Nota 2:</b> L'uso di un nome commerciale per le specie è considerato equivalente al nome comune nei casi in cui tutte le specie coperte dal nome commerciale hanno un rischio equivalente di originare da fonti controverse.</p> <p><b>Nota 3:</b> l'accesso al livello subnazionale dell'origine del materiale è richiesto nei casi in cui le regioni subnazionali all'interno di un paese non rappresentino un rischio equivalente relativo alle fonti controverse.</p> <p><b>Nota 4:</b> il termine "concessione di taglio" si riferisce a un contratto per il taglio in un'area forestale definita geograficamente.</p> <p><b>Nota 5:</b> il termine "Paese/regione" viene utilizzato in questa sezione per identificare un Paese, una regione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organizzazione ha stabilito una procedura (ad esempio, un accordo scritto con l'impegno del fornitore a fornire le informazioni) che garantisca la fornitura delle informazioni richieste dall'Appendice 1, punto 2.1, se richieste.</b></li> <li>• <b>Se un'organizzazione riceve una richiesta di informazioni, queste devono essere fornite al cliente PEFC, indipendentemente dal fatto che il materiale sia certificato o meno. Se l'organizzazione non dispone delle informazioni, deve inoltrare la richiesta al/i fornitore/i pertinente/i, secondo la procedura di cui sopra.</b></li> <li>• <b>Durante il processo di audit, l'organismo di certificazione deve verificare se l'organizzazione ha stabilito una procedura per garantire l'accesso alle informazioni. Inoltre, l'organismo di certificazione deve verificare se l'organizzazione ha ricevuto richieste dai propri clienti e, in caso affermativo, se è stata in grado di fornire le informazioni.</b></li> <li>• <b>Le autodichiarazioni dei fornitori non sostituiscono la due diligence. Un'autodichiarazione dei fornitori può essere uno strumento utile per un'organizzazione per organizzare l'accesso alle informazioni e ottenere l'impegno del fornitore a fornire informazioni sulla catena di fornitura e a consentire ispezioni in loco. Una tipica autodichiarazione può essere composta da tutti i seguenti elementi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Una dichiarazione scritta che, per quanto a conoscenza del fornitore, il materiale fornito non proviene da fonti controverse.</b></li> <li>b) <b>Un impegno scritto a fornire informazioni sulle specie arboree e sull'origine geografica (paese/regione/concessione) della materia prima fornita, informazioni necessarie per la valutazione del rischio dell'organizzazione.</b></li> <li>c) <b>Un impegno scritto affinché, se le forniture del fornitore sono considerate a rischio significativo, il fornitore fornisca all'organizzazione le informazioni necessarie per identificare le unità di gestione forestale della materia prima e l'intera catena di fornitura relativa alla fornitura a rischio significativo.</b></li> <li>d) <b>Un impegno scritto in base al quale, se le forniture del fornitore sono considerate a rischio significativo, il fornitore consentirà all'organizzazione di effettuare un'ispezione di seconda parte o di terza parte delle operazioni del fornitore e delle operazioni dei precedenti fornitori della catena;</b></li> </ul> </li> </ul>

<p>subnazionale o una concessione di taglio del materiale/origine del prodotto.</p>	<p><b>e) Un impegno scritto che, se le forniture del fornitore sono considerate a rischio significativo, il fornitore implementerà misure correttive come parte del programma di verifica dell'organizzazione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quando ci si rifornisce da Paesi con un indice CPI/WJP inferiore alla soglia, si raccomanda vivamente di consultare in anticipo le tabelle 2 e 3 per raccogliere qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere richiesta per la valutazione e la gestione del rischio, come ad esempio l'area forestale e l'intera catena di approvvigionamento relativa al rischio significativo (come da PEFC ST 2002, Appendice 1, 5.1.1).</b></li> <li>• <b>Le informazioni fornite possono includere più specie arboree e più fonti di origine. Non è necessario specificare il contenuto esatto o le quote delle diverse specie e/o origini.</b></li> <li>• <b>Nei casi in cui sia difficile fornire informazioni esatte sulle specie e sull'origine degli alberi (ad esempio, nella produzione di carta e pannelli), le informazioni possono includere tutte le specie e le origini potenziali. Queste informazioni devono includere le specie che normalmente potrebbero essere incluse nel prodotto. Non è necessario includere specie che potrebbero finire accidentalmente nel prodotto.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Esempio: un produttore di pannelli acquista normalmente una miscela di abete rosso, pino e betulla. Tuttavia, nel suo processo di produzione non è in grado di specificare esattamente la composizione per ogni lotto prodotto. Le informazioni che fornisce possono includere tutte e tre le specie anche se un lotto specifico comprende solo due di queste specie.</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Nota 3: Le informazioni sul livello subnazionale sono particolarmente importanti quando il Paese nel suo complesso potrebbe indicare un "rischio significativo", ma il livello di governance differisce a livello subnazionale tra le regioni. Alcune regioni del Paese possono essere note per la loro efficacia nel prevenire la raccolta illegale. Per questo motivo, il materiale proveniente da una regione può essere accettato come avente un rischio trascurabile, ma il materiale proveniente dalle altre regioni avrebbe comunque un rischio significativo. In questi casi, la condizione per accettare il materiale è avere le informazioni sulla regione di origine.</b></li> </ul>
<p>2.2 Al fine di consentire alle entità certificate e non certificate PEFC lungo la catena di approvvigionamento di implementare un DDS, l'organizzazione deve, su richiesta, fornire le informazioni specificate in 2.1 della presente appendice per materiale trasmesso con una dichiarazione PEFC. Se l'organizzazione non possiede le informazioni richieste, la richiesta deve essere inoltrata al/i relativo/i fornitore/i dell'organizzazione.</p>	

### 3. Valutazione del rischio

3.1 L'organizzazione deve effettuare una valutazione del rischio, valutando il rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse per tutti i materiali a base forestale e arborea coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione, ad eccezione dei materiali/prodotti consegnati con una dichiarazione PEFC da un fornitore con un certificato riconosciuto PEFC, in quanto questo materiale può essere considerato "a rischio trascurabile" di origine da fonti controverse.

- **La valutazione del rischio è la seconda fase del DDS, dopo la raccolta di informazioni (accesso alle informazioni).**
- **Il materiale in entrata ricevuto con una dichiarazione "Certificato PEFC" o con una dichiarazione "Fonti controllate PEFC" da un fornitore con un certificato di catena di custodia PEFC valido è esente dalla valutazione del rischio. L'esenzione dalla valutazione del rischio non significa che questi materiali siano esenti dalla DDS PEFC nel suo complesso. Tutti gli altri requisiti dell'Appendice 1 sono ancora applicabili, se pertinenti.**
- **Inoltre, l'organizzazione che importa materiale con dichiarazione PEFC dal Paese di taglio è tenuta a verificare la conformità con la legislazione commerciale e doganale del Paese di taglio per quanto riguarda il settore forestale.**
- **Ogni volta che una caratteristica di una fornitura da parte dello stesso fornitore cambia, ad esempio un altro Paese di origine, un'altra specie arborea, un altro tipo di prodotto, una crisi o una guerra nella regione da cui viene fornito il materiale, la fornitura deve essere considerata come una "nuova" fornitura da parte di questo fornitore e la DDS deve essere rivista.**
- **Quando un fornitore certificato a fronte di uno standard di catena di custodia specifico di un sistema approvato dal PEFC (si veda il chiarimento alla definizione 3.26 Catena di custodia PEFC) fornisce materiale certificato a un cliente certificato a fronte dello standard internazionale di catena di custodia PEFC ST 2002:2002, deve utilizzare o le dichiarazioni di catena di custodia PEFC ST 2002:2020, o entrambe le dichiarazioni di catena di custodia PEFC ST 2002:2020 combinate con la dichiarazione equivalente dello standard del sistema specifico di catena di custodia approvato dal PEFC (doppia dichiarazione). Si veda anche il chiarimento dei requisiti per le indicazioni 3.7 PEFC.**

3.2 La valutazione del rischio dell'organizzazione deve portare alla classificazione del materiale in una categoria di rischio "trascurabile" o "significativa".

3.3 La valutazione del rischio dell'organizzazione deve basarsi sugli indicatori di rischio all'origine e al livello della catena di approvvigionamento elencati nelle seguenti tabelle da 1 a 3.

<p>3.4 Laddove la valutazione del rischio dell'organizzazione identifichi gli indicatori specificati nella tabella 1, l'organizzazione può considerare il materiale come "a rischio trascurabile" di origine da fonti controverse e concludere la valutazione del rischio senza dover considerare gli indicatori indicati nelle tabelle 2 e 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La Tabella 1 fornisce gli indicatori di rischio trascurabile. Se uno degli indicatori della Tabella 1 è applicabile, l'organizzazione può considerare il materiale a rischio trascurabile e non è necessario utilizzare gli indicatori delle Tabelle 2 e 3.</b></li> </ul>
<p>3.5 Laddove la valutazione del rischio dell'organizzazione non identifichi gli indicatori specificati nella tabella 1, la valutazione del rischio deve continuare rispetto agli indicatori riportati nelle tabelle 2 e 3; e, laddove si applichi uno di questi indicatori, l'organizzazione deve considerare che il materiale presenta un "rischio significativo" di origine da fonti controverse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Approccio generale per l'esecuzione della valutazione del rischio.</b></li> </ul>
<p>3.6 Laddove nessuno degli indicatori indicati nelle tabelle 2 e 3 sia identificato, l'organizzazione può considerare le forniture come "a rischio trascurabile" di origine da fonti controverse e concludere la valutazione del rischio.</p>	
<p><b>Tabella 1 Elenco degli indicatori di rischio trascurabile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se si può applicare un indicatore della Tabella 1, la consegna può essere classificata come rischio trascurabile, dato per assodato che non ci sono motivate preoccupazioni.</b></li> </ul>
<p>a) Forniture dichiarate certificate rispetto a un sistema di certificazione forestale (diverso da uno riconosciuto PEFC), riguardante le attività coperte dalla definizione di fonti controverse, supportate da un certificato di gestione forestale, catena di custodia o approvvigionamento di fibre rilasciato da un ente di certificazione di terza parte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organizzazione deve verificare la validità della dichiarazione riguardo lo stato di certificazione fatta dal fornitore rispetto ai requisiti dello schema in questione. Inoltre, l'organizzazione deve essere in grado di dimostrare che lo schema di certificazione comprende:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>certificazione di parte terza della gestione forestale o della catena di custodia che copra le attività definite dal termine fonti controverse. A tal fine, le organizzazioni devono condurre un'analisi delle differenze tra la definizione di fonti controverse del PEFC e la copertura della certificazione di parte terza delle fonti controverse, in base ai suoi requisiti,</b></li> <li>- <b>un meccanismo di verifica che le materie prime non certificate non provengano da fonti controverse quando si applicano le dichiarazioni basate sulla percentuale.</b></li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esempi di schemi di certificazione forestale non riconosciuti dal PEFC: Forest Stewardship Council, ecc.</b></li> <li>• <b>L'organizzazione che accetta il materiale ha la responsabilità finale di garantire che lo schema di certificazione PEFC non riconosciuto soddisfi i requisiti di rischio trascurabile. L'organismo di certificazione deve considerare quanto sopra come parte dell'audit.</b></li> <li>• <b>Se l'organizzazione che riceve il materiale non è in grado di giustificare formalmente che il materiale è stato certificato in base a un altro sistema di certificazione forestale di parte terza, allora questo indicatore non si applica per considerare la fornitura a rischio trascurabile.</b></li> </ul>
<p>b) Forniture verificate da meccanismi di verifica o con licenze governative o non governative diverse dai sistemi di certificazione forestale, che affrontano le attività coperte dalla definizione fonti controverse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organizzazione deve essere in grado di fornire prove sullo scopo del meccanismo di verifica o di autorizzazione. A tal fine, le organizzazioni devono condurre un'analisi delle differenze tra la definizione del PEFC per le fonti controverse e la copertura governativa o non governativa o del meccanismo di autorizzazione delle fonti controverse, in base ai suoi requisiti.</b></li> <li>• <b>L'organizzazione deve dimostrare che il tipo di verifica è sufficiente a dimostrare la conformità allo scopo.</b></li> <li>• <b>L'organizzazione che accetta il materiale ha la responsabilità finale di garantire che il meccanismo governativo o non governativo o di licenza accettato soddisfi i requisiti di rischio trascurabile. L'organismo di certificazione deve considerare quanto sopra nell'ambito dell'audit.</b></li> <li>• <b>Un esempio di meccanismi di verifica e autorizzazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Standard di approvvigionamento delle fibre SFI 2022</a></li> <li>- <a href="#">Standard di approvvigionamento certificato SFI 2022</a></li> </ul> </li> <li>• <b>Se l'organizzazione che riceve il materiale non è in grado di giustificare formalmente che il materiale proviene da un meccanismo governativo o non governativo o da un meccanismo di licenza che copra lo scopo delle fonti controverse, questo indicatore non si applica per considerare la fornitura a rischio trascurabile.</b></li> </ul>
<p>c) Forniture supportate da documentazione verificabile che identifica chiaramente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paese di taglio e/o regione subnazionale in cui il legname è stato raccolto, in cui il punteggio più recente dell'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International (TI) è superiore a 50 o dove l'ultimo indice sullo stato di diritto del World Justice Project (WJP) è superiore a 0,5 e</li> <li>denominazione commerciale e tipo di prodotto nonché nome comune delle specie arboree e, se del caso, nome scientifico completo e</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>c) i. Quando i due indici sono in contrasto, è sufficiente che un indicatore sia soddisfatto.</b></li> <li>• <b>c) v. Esempi di altre informazioni affidabili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operazioni forestali e raccolta, compresa la conservazione della biodiversità e la conversione delle foreste ad altri usi; gestione di aree con alti valori ambientali e culturali; specie protette e minacciate, compresi i requisiti della CITES.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>documentazione della proprietà/diritti di utilizzo del terreno</b></li> <li>- <b>contratti di appalto o di concessione</b></li> <li>- <b>rapporti di audit ufficiali</b></li> <li>- <b>certificati di autorizzazione ambientale</b></li> <li>- <b>piani di taglio approvati</b></li> <li>- <b>rapporti di chiusura del taglio</b></li> <li>- <b>codici di condotta</b></li> <li>- <b>informazioni pubblicamente disponibili che dimostrano una rigorosa supervisione legislativa e procedure di monitoraggio e controllo del legname</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

<p>iii. tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento e</p> <p>iv. l'area forestale dell'origine della fornitura e</p> <p>v. v. documenti, inclusi accordi contrattuali e autodichiarazioni, o altre informazioni affidabili che indicano che i prodotti non provengono da fonti controverse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti in un paese di taglio</li> <li>▪ valutazioni di impatto ambientale</li> <li>▪ piani di gestione ambientale</li> <li>▪ rapporti di audit ambientale</li> <li>▪ rapporti sull'inventario forestale</li> <li>▪ politiche o impegni dell'organizzazione che confermano di non commerciare gli OGM</li> <li>▪ licenza di esportazione (CITES)</li> <li>▪ Per controllare le aree protette, è possibile consultare anche <a href="#">Protected Planet (UNEP-WCMC)</a>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamento di imposte e diritti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratti</li> <li>▪ note bancarie</li> <li>▪ documentazione IVA</li> <li>▪ ricevute ufficiali</li> </ul> </li> <li>- Commercio e dogane, per quanto riguarda il settore forestale <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratti</li> <li>▪ note bancarie, note commerciali</li> <li>▪ licenze di importazione, licenze di esportazione</li> <li>▪ ricevute ufficiali per i dazi all'esportazione</li> <li>▪ elenchi di divieto di esportazione</li> <li>▪ assegnazioni di quote di esportazione [TRAFFIC, WWF's Global Forest &amp; Trade Network Common Framework for Assessing Legality of Forestry Operations, Timber Processing and Trade Annex; Commissione Europea, Guidance document for the EU Timber Regulation", CITES, <a href="http://www.cites.org/eng/disc/how.php">http://www.cites.org/eng/disc/how.php</a>].</li> </ul> </li> <li>- Questioni di salute e lavoro relative ai lavoratori forestali <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prove di pagamento degli stipendi (buste paga e benefit) in conformità con i contratti di lavoro ufficiali nazionali</li> <li>▪ norme sull'orario di lavoro, ecc.</li> <li>▪ registri di formazione</li> <li>▪ politiche in atto per prevenire pratiche abusive o procedure disciplinari indebite</li> </ul> </li> <li>- Diritti di proprietà, di possesso e di uso delle popolazioni indigene e di terzi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ valutazioni di impatto ambientale</li> <li>▪ piani di gestione ambientale</li> <li>▪ rapporti di audit ambientale</li> <li>▪ accordi di responsabilità sociale</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporti specifici sulle rivendicazioni e sui conflitti relativi a proprietà e diritti</li> <li>- Contratti collettivi di lavoro firmati e/o registrati</li> <li>- Accordi quadro internazionali</li> <li>- Altri certificati che riconoscono le convenzioni dell'ILO</li> </ul>
<b>Tabella 2 Lista degli indicatori di rischio significativo per quello che riguarda l'origine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le righe a) - i) sono elementi del punto 3.7, fonti controverse. Le righe sotto ciascun elemento, numerate con numeri romani (i, ii, iii ecc.), contengono gli indicatori utilizzati per la valutazione del rischio di tale elemento. Se per ogni elemento è elencato più di un indicatore, devono essere applicati tutti gli indicatori.</li> <li>• L'identificazione del rischio viene condotta per ciascuno degli indicatori. Gli indicatori che risultano "a rischio significativo" dovranno essere gestiti secondo quanto indicato nella Sezione 5. Gestione delle forniture a rischio significativo.</li> </ul>
<p>a) Attività non rispettose della legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale; della protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione; dei diritti di proprietà, del possesso e uso del suolo delle popolazioni indigene, delle comunità locali o altri soggetti interessati; dei problemi di salute, lavoro e sicurezza; dell'anticorruzione e del pagamento di diritti e tasse applicabili.</p>	
<p>i. L'ultimo punteggio dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International (TI) del paese è inferiore a 50 o l'ultimo indice dello Stato di diritto del World Justice Project (WJP) del paese è inferiore a 0,5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il CPI di TI è presentato all'indirizzo <a href="http://www.transparency.org">www.transparency.org</a></li> <li>• Il Rule of Law Index (Indice dello Stato di diritto) del World Justice Project (WJP) è presentato su <a href="http://www.worldjusticeproject.org">www.worldjusticeproject.org</a>.</li> <li>• Quando CPI=50 l'indice si può considerare superiore a 50.</li> <li>• Quando WJP=0,5 può essere considerato superiore a 0,5.</li> <li>• Applicazione di indici alternativi: Esistono diversi altri indici che forniscono informazioni sul livello di governance, con differenze in alcuni dettagli. Lo stesso TI, ad esempio, fornisce fonti di informazione alternative. Un indice accettato da TI potrebbe essere un'alternativa al CPI di TI. Gli indici alternativi devono essere preventivamente concordati con il Consiglio PEFC (come da nota 4, pagina 27 del PEFC ST 2002:2020). I titolari di certificati PEFC o gli organismi direttivi nazionali PEFC possono inviare una richiesta al Segretariato internazionale PEFC all'indirizzo <a href="mailto:technical@pefc.org">technical@pefc.org</a>.</li> <li>• Quando i due indici sono in contrasto, è sufficiente che un indicatore sia soddisfatto.</li> </ul>

<p>ii. Il Paese/regione è noto come un paese con un basso livello di gestione forestale e applicazione della legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Di seguito alcuni esempi di fonti di informazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">The Governance of Forests Initiative (GFI) Indicator Framework</a></li> <li>- <a href="#">Environmental Investigation Agency</a></li> <li>- <a href="#">Global Witness</a></li> <li>- <a href="#">FLEGT country profiles</a></li> <li>- <a href="#">FLEGT Voluntary Partnership Agreement Library (CIFOR)</a></li> <li>- <a href="#">Anti-Corruption Knowledge Hub (Transparency International)</a></li> <li>- <a href="#">Forest Governance and Legality (Chatham House)</a></li> <li>- <a href="#">Eldis (Institute of Development Studies - IDS)</a></li> <li>- <a href="#">Bribery in international business (OECD)</a></li> <li>- <a href="#">Transparency International Anti Bribery Globe</a></li> <li>- <a href="#">Quality of Governance Data &amp; Quality of Governance Maps</a> (Quality of Government Institute)</li> </ul> </li> <li>• In generale, molti indici e strumenti di valutazione specificano la governance a livello di Paese. L'organizzazione dovrebbe innanzitutto basare la valutazione del rischio sul livello nazionale, a meno che non disponga di altre prove che forniscano maggiori dettagli su una specifica regione e/o concessione. Si presume che gli importatori di legname abbiano alcune conoscenze di base sulle differenze regionali, ad esempio sulle diverse regioni della Malesia.</li> </ul>
<p>iii. Le specie arboree incluse nel materiale/prodotto sono note come specie con prevalenza di attività coperte dalla definizione fonti controverse (a) o (b) nel Paese/regione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Lista Rossa IUCN delle specie minacciate CITES.org può essere uno dei riferimenti per questo indicatore.</li> </ul>
<p>iv. Il Paese è soggetto a sanzioni governative delle Nazioni Unite, dell'UE o di governi nazionali che limitano l'esportazione/importazione di tali prodotti a base forestale e arborea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La <a href="#">pubblicazione della scheda informativa</a> del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni ONU può essere uno dei riferimenti per questo indicatore.</li> <li>• Altre due opzioni sono: <a href="#">Mappa delle sanzioni dell'UE</a> e <a href="#">Global Trade Alert</a>.</li> </ul>
<p>b) Attività in cui la capacità delle foreste di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali in legno e non in legno su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.</p>	

<p>i. Secondo dati disponibili pubblicamente, come le valutazioni delle risorse forestali della FAO, la quantità di raccolta annuale di legname tondo industriale supera la quantità di incremento annuale dello stock in crescita del paese/regione di origine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La valutazione delle risorse forestali della FAO è solo un esempio. Le organizzazioni possono anche utilizzare altre informazioni affidabili disponibili pubblicamente. Altre fonti per alcune delle informazioni richieste da questo indicatore possono essere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">STIX</a></li> <li>- <a href="#">UNECE</a></li> <li>- <a href="#">European Environment Agency</a></li> <li>- <a href="#">Forest Trends</a></li> </ul> </li> </ul>
<p>c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica.</p>	
<p>d) Attività in cui le aree forestali ecologicamente importanti non sono identificate, protette, conservate o accantonate.</p>	
<p>i. Il punteggio dell'Indice di Prestazione Ambientale (EPI) per "Biodiversità e habitat" del Paese è inferiore a 50. Laddove non esiste un indice EPI per un determinato Paese, è possibile utilizzare altri indicatori, come la legislazione che affronta elementi c) e d) delle fonti controverse, combinato con prove di un'applicazione affidabile della legislazione (punteggio TI CPI &gt; 50 o punteggio dello Stato di diritto WJP &gt; 0,5).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La metodologia utilizzata per determinare l'Indice di Prestazione Ambientale (EPI) è stata modificata significativamente nel 2024. Oltre al punteggio di "Biodiversità e Habitat", l'organizzazione può utilizzare congiuntamente il punteggio di questi due indicatori, "Efficacia delle Aree Protette" e "Integrità del Paesaggio Forestale", come alternativa.</b></li> <li>• <b>L'indicatore di Efficacia delle Aree Protette misura la percentuale di aree protette terrestri di un Paese in cui la superficie di terreni coltivati ed edifici aumenta di oltre lo 0,5% all'anno (Fonti: EPI).</b></li> <li>• <b>L'Integrità del Paesaggio Forestale stima l'integrità dei paesaggi forestali sulla base dei disturbi umani osservati e dedotti e delle perdite di connettività forestale (Fonti: EPI).</b></li> <li>• <b>Il requisito può essere letto come "i. Il punteggio dell'Indice di Prestazione Ambientale (EPI) per "Biodiversità e Habitat", o per "Efficacia delle Aree Protette" e "Integrità del Paesaggio Forestale" del Paese è inferiore a 50. Laddove non esista un indice EPI per un determinato Paese, possono essere utilizzati altri indicatori, come la legislazione che affronta gli elementi c e d relativi alle fonti controverse, combinata con la prova di un'applicazione affidabile della legislazione (punteggio TI CPI &gt;50 o punteggio WJP Rule of Law &gt;0,5).</b></li> <li>• <b>Il punteggio dell'indice EPI "Biodiversità e Habitat" può essere consultato qui:</b> <a href="https://epi.yale.edu/measure/2024/BDH">https://epi.yale.edu/measure/2024/BDH</a></li> <li>• <b>Il punteggio dell'EPI per l'Efficacia delle Aree Protette è disponibile qui:</b> <a href="https://epi.yale.edu/measure/2024/PAE">https://epi.yale.edu/measure/2024/PAE</a></li> <li>• <b>Il punteggio dell'EPI per l'Integrità del Paesaggio Forestale è disponibile qui:</b> <a href="https://epi.yale.edu/measure/2024/FLI">https://epi.yale.edu/measure/2024/FLI</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quando l'EPI=50 l'indice può essere considerato superiore a 50.</b></li> <li>• <b>Quando il punteggio di Efficacia delle Aree Protette è pari a 50, l'indice può essere considerato superiore a 50.</b></li> <li>• <b>Quando il punteggio di Integrità del Paesaggio Forestale è pari a 50, l'indice può essere considerato superiore a 50.</b></li> </ul>
<p>e) Attività in cui si verificano conversioni forestali, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. è conforme alle politiche e alle legislazioni nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste; e</li> <li>ii. non ha impatti negativi su aree forestali ecologicamente importanti, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette; e</li> <li>iii. non distrugge aree con scorte di carbonio significativamente elevate; e</li> <li>iv. contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali.</li> </ul>	
<p>i. È stato verificato che il Paese/regione ha avuto una perdita netta di area forestale &gt; 1% negli ultimi dieci anni di dati disponibili, secondo dati o informazioni pubblicamente disponibili, come quelli forniti dalla FAO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esempi di risorse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">FAO</a></li> <li>- <a href="#">FAOSTAT</a></li> <li>- <a href="#">World Resources Institute (WRI)</a></li> <li>- <a href="#">Global Forest Watch</a></li> </ul> </li> </ul>
<p>ii. Nel Paese/regione l'area netta con conversioni da foreste a piantagioni forestali supera l'aumento dell'area forestale del Paese/regione, secondo dati o informazioni pubblicamente disponibili, come quelli forniti dalla FAO.</p>	

<p>f) Attività in cui non è soddisfatto lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998).</p>	
<p>i. Studi comprovati dimostrano che la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è rispettata nel paese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come fonte di informazione, le organizzazioni possono verificare sul <a href="#">sito web dell'ILO</a> se il Paese ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'ILO relative al lavoro e i relativi rapporti ILO per Paese.</li> <li>• Inoltre, i seguenti siti web sono fonti di informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Building and Wood Worker's International (BWI)</a></li> <li>- <a href="#">ILOSTAT (ILO)</a></li> <li>- <a href="#">Amnesty International Annual Reports</a></li> <li>- <a href="#">Universal Human Rights Index (UHRI)</a></li> <li>- <a href="#">Human Rights Watch</a></li> </ul> </li> </ul>
<p>g) Attività in cui non è soddisfatto lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007).</p>	
<p>i. Studi comprovati dimostrano che lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto nel paese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecco alcuni esempi di siti web con informazioni relative all'UNDRIP: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">IWGIA strategy</a></li> <li>- <a href="#">COICA</a></li> <li>- <a href="#">United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</a></li> <li>- <a href="#">Amnesty International Annual Reports</a></li> <li>- <a href="#">International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)</a></li> <li>- <a href="#">Legal Framework and Constitutional Recognition of Indigenous Peoples (FAO)</a></li> <li>- <a href="#">Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples (UN)</a></li> </ul> </li> </ul>
<p>h) Legname di guerra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si raccomanda vivamente alle organizzazioni di prendere in considerazione le <a href="#">risoluzioni della sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite</a>. Quando si verificano tali conflitti, le organizzazioni devono avere un approccio proattivo.</li> </ul>

<p>i. Il Paese/regione ha una prevalenza di conflitti armati secondo fonti di dati pubblicamente disponibili come Fragile State List.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quando si cercano indicazioni sugli Stati fragili, si possono esaminare entrambe le fonti: <a href="#">Fragile State List</a> (chiamato World Bank Fragile State List) e <a href="#">Fragile States Index</a>.</b></li> </ul>
<p>i) Alberi geneticamente modificati</p>	
<p>i. Secondo i dati pubblicamente disponibili, gli organismi geneticamente modificati a base forestale e arborea sono prodotti nel Paese/regione e immessi sul mercato.</p>	
<p><b>Tabella 3 Lista di indicatori di rischio significativo a livello di catena di approvvigionamento</b></p> <p><b>Indicatori</b></p>	
<p>a) Quando non sono noti i Paesi/Regioni in cui i prodotti sono stati commerciati.</p>	
<p>b) Le specie all'interno del prodotto sono sconosciute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Questo può essere soddisfatto con un elenco di potenziali specie che potrebbero essere incluse nel prodotto.</b></li> </ul>

<p>c) Esistono prove di pratiche illegali riguardanti fonti controverse da parte di qualsiasi azienda della catena di approvvigionamento.</p>	
<p>3.7 La valutazione del rischio deve essere effettuata per la prima consegna di ogni singolo fornitore, o per diversi fornitori, con le stesse caratteristiche elencate al punto 2.1 della presente appendice e la stessa applicabilità degli indicatori secondo le tabelle 1-3 precedenti.</p> <p><b>Nota:</b> se le consegne da fornitori della stessa regione condividono le stesse caratteristiche elencate in 2.1 e la stessa applicabilità degli indicatori secondo le tabelle 1-3, la valutazione del rischio può essere implementata come una valutazione per un'intera regione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quando si applica una DDS per diversi fornitori con le stesse caratteristiche, lo scopo della DDS deve essere chiaramente definito. Oltre alle specie arboree (come da Appendice 1, 2.1), un esempio di stesse caratteristiche potrebbe essere lo stesso indicatore di rischio della proprietà fondiaria, gli appaltatori del taglio, ecc.</b></li> <li>• <b>Per evitare di eseguire più valutazioni del rischio identiche in cui l'unica variabile è il nome dei fornitori, l'organizzazione può condurre la valutazione del rischio per più consegne da una specifica area geografica.</b></li> <li>• <b>L'area geografica su cui si basa la valutazione del rischio deve essere chiaramente definita. In linea di principio, non ci sono limiti alle dimensioni dell'area, purché tutta l'area rappresenti un rischio coerente. Ad esempio, l'area potrebbe essere una determinata regione all'interno di un paese, un paese nel suo complesso o una determinata regione che attraversa o si estende su più paesi.</b></li> </ul>
<p>3.8 Per tutto il materiale soggetto alla valutazione del rischio dell'organizzazione, l'organizzazione deve tenere un elenco aggiornato delle caratteristiche elencate al punto 2.1 della presente appendice e degli indicatori secondo le tabelle 1-3 per le forniture di singoli fornitori e fornitori che condividono le stesse caratteristiche.</p>	
<p>3.9 La valutazione del rischio deve essere riesaminata e, se necessario, rivista almeno una volta all'anno e quando si verificano cambiamenti riguardanti le caratteristiche elencate al punto 2.1 della presente appendice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ogni volta che una caratteristica di una fornitura da parte dello stesso fornitore cambia, ad esempio un altro paese di origine, un'altra specie arborea, un altro tipo di prodotto, una crisi o una guerra nella regione da cui il materiale viene fornito, o l'amministrazione di un paese viene coinvolta in una guerra, la fornitura deve essere considerata come una "nuova" fornitura da parte di questo fornitore e/o la valutazione del rischio deve essere eseguita o rivista, a seconda dei casi.</b></li> </ul>
<p><b>4. Motivate preoccupazioni</b></p>	


<p>4.1 L'organizzazione deve garantire che le motivate preoccupazioni circa la potenziale origine da fonti controverse del materiale coperto dal DDS dell'organizzazione siano prontamente investigate, a partire da non oltre dieci giorni lavorativi dall'identificazione della motivata preoccupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Questo paragrafo si applica a tutti i materiali che rientrano nel campo di applicazione della DDS PEFC, compresi i materiali consegnati con dichiarazioni PEFC ed esenti dalla valutazione del rischio.</b></li> <li>• <b>Secondo la definizione, una "motivata preoccupazione" è un'informazione supportata da prove o evidenze che indicano che il materiale forestale e arboreo proviene da fonti controverse. Le preoccupazioni fondate possono essere comunicate all'organizzazione da terzi o l'organizzazione stessa ne viene a conoscenza. Ci si aspetta che vengano gestite secondo i requisiti dello standard (capitolo 4 dell'Appendice 1). L'organizzazione non è obbligata a richiedere proattivamente commenti sull'esistenza o l'assenza di motivate preoccupazioni.</b></li> </ul>
<p>4.2 Se la preoccupazione non può essere risolta dall'indagine dell'organizzazione, il rischio che il materiale pertinente provenga da fonti controverse deve essere determinato come "significativo" e gestito in conformità con il capitolo 5 della presente appendice.</p>	
<p><b>5. Gestione di forniture a rischio significativo</b></p>	
<p><b>5.1 Generale</b></p>	
<p>5.1.1 Per le forniture identificate come "a rischio significativo", l'organizzazione deve richiedere al fornitore di fornire ulteriori informazioni e prove che consentano all'organizzazione di classificare la fornitura come "a rischio trascurabile". L'organizzazione deve richiedere al fornitore di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fornire all'organizzazione le informazioni necessarie per identificare le aree forestali della materia prima e l'intera catena di approvvigionamento relative alla fornitura a "rischio significativo".</li> <li>b) Consentire all'organizzazione di effettuare un'ispezione di seconda o terza parte sulle operazioni del fornitore, nonché sulle operazioni dei precedenti fornitori nella catena.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La gestione delle forniture a rischio significativo è necessaria se l'organizzazione desidera accettare forniture per le quali ha determinato un rischio significativo nella valutazione del rischio. Lo scopo di questa fase è la mitigazione del rischio significativo per portarlo a livello di rischio trascurabile, sulla base delle informazioni aggiuntive fornite dal fornitore.</b></li> <li>• <b>La valutazione del rischio avrà rivelato le aree specifiche di rischio significativo. Il fornitore deve fornire ulteriori informazioni per consentire all'organizzazione di rivedere il livello di rischio da significativo a trascurabile.</b></li> <li>• <b>Le misure di mitigazione del rischio devono essere applicate specificamente per i rischi che sono stati identificati come significativi nell'ambito della valutazione del rischio.</b></li> </ul>

<p><b>Nota:</b> queste procedure possono essere garantite ad es. mediante accordi contrattuali o un'autodichiarazione scritta da parte del fornitore.</p>	
<p>5.1.2 L'organizzazione deve stabilire un programma di verifica di seconda o terza parte per forniture classificate come a "rischio significativo". Il programma di verifica riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) identificazione dell'intera catena di approvvigionamento e delle aree forestali di origine della fornitura,</li> <li>b) ispezione in loco se necessario,</li> <li>c) misure correttive necessarie.</li> </ul>	
<p><b>5.2 Identificazione della catena di approvvigionamento</b></p>	
<p>5.2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di forniture a "rischio significativo", informazioni dettagliate sull'intera catena di approvvigionamento e sulle aree forestali di origine della fornitura.</p>	
<p>5.2.2 Nei casi in cui le forniture possono essere verificate come "rischio trascurabile" in base agli indicatori della tabella 1 in una fase della catena di approvvigionamento, l'organizzazione non è tenuta a tracciare l'intera catena di approvvigionamento fino all'area forestale, tranne nel caso di preoccupazioni motivate, che devono essere affrontate come indicato nell'appendice 1, clausola 4.</p>	

<p>5.2.3 Le informazioni fornite devono consentire all'organizzazione di pianificare ed eseguire ispezioni in loco.</p>	
<p><b>5.3 Ispezioni in loco</b></p>	
<p>5.3.1 Il programma di verifica dell'organizzazione deve includere ispezioni in loco dei fornitori che forniscono forniture a "rischio significativo". Le ispezioni in loco possono essere eseguite dall'organizzazione stessa (ispezione di seconda parte) o da una terza parte per conto dell'organizzazione. L'organizzazione può sostituire l'ispezione in loco con revisione della documentazione laddove la documentazione fornisca sufficiente fiducia nell'origine materiale da fonti non controverse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'ispezione in loco deve concentrarsi sui rischi identificati nelle fasi precedenti. Lo scopo dell'ispezione in loco è quello di raccogliere informazioni e prove che consentano all'organizzazione di classificare la fornitura come "a rischio trascurabile".</b></li> <li>• <b>Le ispezioni in loco mirano anche a verificare se le misure correttive concordate sono state attuate in modo efficace e se i rischi sono stati gestiti.</b></li> <li>• <b>Il programma di ispezione in loco si concentra sui fornitori. Da tutte le forniture a rischio significativo di un fornitore, l'organizzazione deve prelevare un campione da verificare durante l'ispezione in loco.</b>  <b>Quindi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Il campionamento si basa su tutte le forniture a rischio significativo di un fornitore.</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Se l'organizzazione ha ricevuto forniture a rischio significativo da più fornitori, viene determinato un campione per ogni singolo fornitore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spedizioni/forniture identiche da parte dello stesso fornitore possono essere considerate come un'unica fornitura.</b></li> </ul> </li> </ul>
<p>5.3.2 L'organizzazione deve dimostrare che il personale che effettua le ispezioni ha conoscenze e competenze sufficienti nelle attività commerciali locali, nei costumi culturali e sociali e nei trattati applicabili, nelle convenzioni, nella governance e nelle forze dell'ordine, pertinenti all'origine delle forniture "a rischio significativo" e ai rischi identificati.</p>	

5.3.3 L'organizzazione deve determinare un campione di forniture "a rischio significativo" del fornitore che devono essere verificate dal programma di verifica. Le consegne identiche da parte dello stesso fornitore sono considerate come un'unica fornitura. La dimensione del campione annuale deve essere almeno la radice quadrata del numero di forniture a rischio "significativo" per un anno: ( $y = \sqrt{x}$ ), arrotondato per eccesso al numero intero più vicino. Laddove le precedenti ispezioni in loco si sono dimostrate efficaci nel conseguimento dell'obiettivo del presente documento, la dimensione del campione può essere ridotta a  $y = 0,8 \sqrt{x}$ , arrotondata per eccesso al numero intero successivo.

### On-site inspection sampling



5.3.4 Le ispezioni in loco riguardano:

- Il fornitore diretto e tutti i precedenti fornitori nella catena di approvvigionamento al fine di valutare la conformità con le dichiarazioni del fornitore sull'origine della materia prima.
- Il proprietario/gestore forestale dell'area forestale d'origine della fornitura, o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su tale area forestale, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti legali.

### 5.4 Misure correttive

<p>5.4.1 L'organizzazione deve definire procedure scritte per l'implementazione di misure correttive in caso di non conformità per i fornitori identificati dal programma di verifica dell'organizzazione.</p>	
<p>5.4.2 La gamma di misure correttive deve basarsi sulla portata e sulla gravità del rischio che i prodotti a base forestale e arborea possano provenire da fonti controverse e deve includere almeno uno o più di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) comunicazione chiara del rischio identificato con una richiesta per far fronte al rischio identificato entro una specifica tempistica in modo da garantire che i prodotti a base forestale e arborea provenienti da fonti controverse non siano forniti all'organizzazione.</li> <li>b) Richiedere ai fornitori di definire misure di mitigazione del rischio relative al rispetto dei requisiti legali nelle aree forestali o all'efficienza del flusso di informazioni nella catena di approvvigionamento.</li> <li>c) Annullamento o sospensione di qualsiasi contratto o ordine per prodotti a base forestale e arborea fino a quando il fornitore non può dimostrare che sono state attuate adeguate misure di mitigazione del rischio.</li> </ul>	
<p><b>6. Nessuna immissione nel mercato</b></p>	

<p>6.1 I materiali/prodotti a base forestale e arborea da fonti sconosciute o da fonti controverse non devono essere inclusi in un gruppo di prodotto PEFC.</p>	
<p>6.2 Laddove sia noto all'organizzazione che i materiali/prodotti a base forestale e arborea non coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione provengono da fonti illegali (fonti controverse, 3.7a), non devono essere immessi sul mercato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Al fine di mantenere il certificato di catena di custodia, se un'organizzazione si rende conto che si sta rifornendo da fonti illegali, non può immettere il materiale sul mercato, fino a quando non vengono risolte le motivate preoccupazioni, indipendentemente dal fatto che il prodotto rientri o meno nello scopo della catena di custodia. Questo requisito va oltre il materiale che rientra nello scopo della catena di custodia PEFC.</b></li> </ul>
<p>6.3 Se l'organizzazione ha ricevuto motivate preoccupazioni che i materiali/prodotti a base forestale e arborea non coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione provengono da fonti illegali (fonti controverse, 3.7a), non possono essere immessi sul mercato fino a quando la preoccupazione non sia stata risolta conformemente alla clausola 4 della presente appendice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Come indicato al punto 7.1.2.c, l'organizzazione deve definire, documentare e attuare un impegno e una procedura, che copra anche i materiali/prodotti di origine forestale e arborea non coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione, assicurando che, nel caso in cui l'organizzazione sia a conoscenza, o abbia ricevuto motivate preoccupazioni, che i materiali/prodotti di origine forestale e arborea provengano da fonti illegali (fonti controverse, 3.7a), il materiale non sia immesso sul mercato fino a quando la preoccupazione non sia stata risolta in conformità con l'Appendice 1, punto 4.</b></li> <li>• <b>Se un'organizzazione identifica, o viene informata, di una motivata preoccupazione e l'indagine di cui all'Appendice 1, 4 mostra che fonti controverse sono entrate nel processo di produzione o sono state vendute con dichiarazione PEFC, allora l'organizzazione dovrebbe attivare il proprio processo e la propria procedura di non conformità (ai sensi del PEFC ST 2002 2020 4.2.1 c) vi) e adottare le misure appropriate per impedire l'immissione sul mercato o gestire le conseguenze in conformità con questo ST.</b></li> </ul>
<p><b>Appendice 2: implementazione dello standard di catena di custodia per organizzazioni multi-sito</b>  <b>Appendice normativa</b></p>	
<p><b>1. Introduzione</b></p>	

<p>Lo scopo di questa appendice è di stabilire una guida per l'implementazione dei requisiti della catena di custodia PEFC in un'organizzazione con una rete di siti, garantendo così da un lato che la valutazione fornisca un'adeguata fiducia nella conformità della catena di custodia, e dall'altro, che la certificazione della catena di custodia sia pratica e fattibile in termini economici e operativi. La certificazione di organizzazioni multi-sito consente inoltre l'implementazione e la certificazione della catena di custodia in un gruppo di società indipendenti generalmente piccole.</p> <p>Questa appendice include solo i requisiti per l'implementazione dei requisiti della catena di custodia applicabili per le organizzazioni con più sedi di produzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si veda il chiarimento alla definizione 3.19 Organizzazione multisito.</b></li> </ul>
<p><b>2. Criteri di ammissibilità per l'organizzazione multi-sito</b></p>	
<p>2.1 L'organizzazione multi-sito è definita come un'organizzazione con una funzione centrale identificata (normalmente, e di seguito denominata "ufficio centrale") in cui determinate attività sono pianificate, controllate e gestite e una rete di uffici o filiali locali (siti) in cui tali attività sono svolte in tutto o in parte.</p>	
<p>2.2 L'organizzazione multi-sito non è necessario che sia un'entità unica, ma tutti i siti devono avere un collegamento legale o contrattuale con l'ufficio centrale ed essere soggetti a una catena di custodia comune oggetto di sorveglianza continua da parte dell'ufficio centrale. Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di attuare azioni correttive in caso di necessità in qualsiasi sito. Laddove applicabile, ciò dovrebbe essere stabilito nel contratto tra l'ufficio centrale e i siti.</p>	

2.3 L'organizzazione multi-sito può coprire:

- a) organizzazioni che operano con franchising o società in cui i siti sono collegati tramite una proprietà comune, gestione o altro collegamento organizzativo.
- b) Gruppi di entità giuridiche indipendenti stabiliti e funzionanti ai fini della certificazione della catena di custodia (gruppo di produttori).

**Nota:** l'appartenenza a un'associazione non è coperta dal termine "gestione o altro collegamento organizzativo".

• **L'organizzazione multi-sito può coprire:**


- **I siti che sono collegati da una proprietà, una gestione o un altro legame organizzativo comune. Si tratta di esempi come una società commerciale con diversi punti vendita (inter)nazionali, o un gruppo di tipografie con una gestione comune degli acquisti e dell'elaborazione degli ordini.**
- **Un gruppo di imprese legali indipendenti costituito e funzionante ai fini della certificazione della catena di custodia (gruppo di produttori). In pratica, questo tipo di multi-sito viene spesso definito "certificazione di gruppo di produttori". L'ufficio centrale o l'entità del gruppo è di solito, ma non necessariamente, un consulente esterno denominato "gestore del gruppo".**

• **esempi di diversi tipi di organizzazioni multisito:**


*Figura p: esempi di diverse tipologie di organizzazioni multi-sito:*



*Figura q: Esempi di sede centrale e siti di produzione in diversi paesi*



*Figura r: Esempio di sede centrale e siti di produzione che condividono una gestione comune*



**Gruppo di produttori:**

*Figura s: Esempio di gruppo di produttori*

- Group Manager = Central Office = Association
- Group Members = Sites = Independent legal organisations

Same country

Each group member:  
< 10,000,000 €  
< 50 employees



2.4 Un gruppo di produttori è una rete di piccole imprese indipendenti che si sono associate al fine di ottenere e mantenere la certificazione della catena di custodia. L'ufficio centrale può essere un'associazione commerciale appropriata o qualsiasi altra persona giuridica con esperienza adeguata che è nominata appositamente da un gruppo di membri intenzionati alla certificazione o che offre un servizio al gruppo gestito ai fini di e coerentemente con questo standard. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un membro del gruppo.

<p><b>Nota:</b> l'ufficio centrale nel caso del gruppo di produttori può essere chiamato "entità del gruppo" e i siti possono essere chiamati "membri del gruppo".</p>	
<p>2.5 Un sito è un luogo in cui vengono svolte attività relative alla catena di custodia dell'organizzazione.</p>	
<p>2.6 Il gruppo di produttori può includere solo siti domiciliati in un singolo Paese e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non hanno più di 50 dipendenti (equivalenti a tempo pieno),</li> <li>b) avere un fatturato di massimo 10.000.000 EUR o equivalente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nel caso in cui un partecipante ad un gruppo di produttori superi il limite di 50 dipendenti / 10.000.000 € di fatturato dopo l'adesione al gruppo di produttori, il partecipante deve lasciare il gruppo di produttori dopo il secondo audit consecutivo in cui viene superato almeno uno dei limiti.</b></li> <li>• <b>L'idea alla base dei gruppi di produttori è quella di certificare piccole aziende indipendenti, condividere i costi e avere un coordinatore che gestisca la certificazione e che abbia le competenze necessarie all'interno del gruppo. L'intento dello standard non è quello di consentire ai siti di grandi aziende di far parte di gruppi di produttori. Pertanto, le soglie di cui al punto 2.6 devono essere intese come applicabili a livello aziendale, non a livello di sito.</b></li> <li>• <b>Le organizzazioni con più di una sede fisica possono aderire ai gruppi di produttori, a condizione che ciascuna sede soddisfi i requisiti. Ciascuna sede sarà considerata come partecipante al gruppo di produttori.</b></li> </ul>
<p><b>3. Requisiti per le organizzazioni multi-sito</b></p>	
<p><b>3.1 Generale</b></p>	
<p>3.1.1 La catena di custodia dell'organizzazione deve essere amministrata a livello centrale ed è soggetta a revisione livello centrale. Tutti i siti pertinenti (compresa la funzione di amministrazione centrale) sono soggetti al programma di audit interno dell'organizzazione e devono essere stati verificati conformemente a tale programma prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione.</p>	

<p>3.1.2 Deve essere dimostrato che l'ufficio centrale dell'organizzazione ha istituito una catena di custodia in conformità con questo standard e che l'intera organizzazione (compresi tutti i siti) soddisfa i requisiti di questo standard.</p>	
<p>3.1.3 L'organizzazione deve essere in grado di dimostrare la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati da tutti i siti, compresa l'autorità dell'ufficio centrale e la sua capacità di avviare cambiamenti, se necessario, nella catena di custodia che opera nei siti.</p>	
<p><b>3.2 Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale</b></p>	
<p>3.2.1 L'ufficio centrale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rappresentare l'organizzazione multi-sito nel processo di certificazione, compresa la comunicazione e il rapporto con l'organismo di certificazione.</li> <li>b. Presentare la domanda per la certificazione e il suo scopo, incluso un elenco di siti partecipanti.</li> <li>c. Assicurare il rapporto contrattuale con l'organismo di certificazione.</li> <li>d. Presentare all'organismo di certificazione una richiesta di estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, compresa la copertura dei siti partecipanti.</li> <li>e. Fornire un impegno per conto di tutta l'organizzazione a stabilire e mantenere una catena di custodia in conformità con i requisiti del presente standard.</li> <li>f. Fornire a tutti i siti le informazioni e le indicazioni necessarie per un'efficace attuazione e mantenimento della catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio</li> </ul>	

<p>centrale fornisce ai siti le seguenti informazioni o l'accesso alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una copia di questo standard e qualsiasi guida relativa all'attuazione dei requisiti di questo standard.</li> <li>- Regole sui marchi PEFC e qualsiasi guida relativa alla loro attuazione.</li> <li>- Le procedure dell'ufficio centrale per la gestione dell'organizzazione multi-sito.</li> <li>- Condizioni del contratto con l'ente di certificazione relative ai diritti dell'organismo di certificazione o dell'organismo di accreditamento di accedere alla documentazione e agli impianti dei siti ai fini della valutazione e sorveglianza e divulgazione di informazioni sui siti a terzi.</li> <li>- Spiegazione del principio della responsabilità reciproca dei siti nella certificazione multi-sito.</li> <li>- Risultati del programma di audit interno e valutazione e sorveglianza dell'organismo di certificazione e relative misure correttive e preventive applicabili ai singoli siti.</li> <li>- Il certificato multi-sito e qualsiasi sua parte relativa allo scopo della certificazione e alla copertura dei siti.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> il termine "responsabilità reciproca" indica che le non conformità rilevate in un sito o nell'ufficio centrale possono comportare azioni correttive da eseguire in tutti i siti; un aumento degli audit interni o il ritiro del certificato multi-sito.</p> <p>g. Fornire collegamenti organizzativi o contrattuali con tutti i siti, che includeranno il loro impegno di implementare e mantenere la catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale deve avere un contratto scritto o altro accordo scritto con tutti i siti che copre il diritto</p>	
--	--

<p>dell'ufficio centrale di implementare e applicare qualsiasi misura correttiva o preventiva e di avviare l'esclusione di qualsiasi sito dallo scopo della certificazione in caso di non conformità con questo standard.</p> <p>h. Stabilire procedure scritte per la gestione dell'organizzazione multi-sito.</p> <p>i. Conservare registrazioni relative alla conformità dell'ufficio centrale e dei siti ai requisiti della presente norma.</p> <p>j. Gestire un programma di audit interno come indicato al punto 3.2.2.</p> <p>k. Effettuare una revisione della conformità dell'ufficio centrale e dei siti, compresa la revisione dei risultati del programma di audit interno e delle valutazioni e sorveglianza dell'organismo di certificazione; stabilire misure correttive e preventive se necessario; e valutare l'efficacia delle azioni correttive intraprese.</p>	
<p><b>3.2.2 Programma di audit interno</b></p>	
<p>3.2.2.1 Il programma di audit interno prevede:</p> <p>a) audit di tutti i siti (compresa la propria funzione di amministrazione centrale), in loco o in remoto, laddove sia possibile una verifica remota dell'implementazione dei processi della catena di custodia, prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione.</p> <p>b) Audit di qualsiasi nuovo sito prima che l'organismo di certificazione inizi il processo di estensione dello scopo della certificazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3.2.2.1 b) errore editoriale - Audit di ogni nuovo sito prima che l'organismo di certificazione inizi il processo di estensione dello scopo della certificazione.</b></li> </ul>

### 3.3 Funzione e responsabilità dei siti

I siti collegati all'organizzazione multi-sito sono responsabili di:

- a) implementazione e mantenimento dei requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard.
- b) Stipulare un rapporto contrattuale con l'ufficio centrale, incluso l'impegno per il rispetto dei requisiti della catena di custodia e altri requisiti di certificazione applicabili.
- c) Rispondere efficacemente a tutte le richieste dell'ufficio centrale o dell'organismo di certificazione riguardo a dati, documentazione o altre informazioni pertinenti, sia in relazione a audit formali, o revisioni o altro.
- d) Fornire piena cooperazione e assistenza in merito al completamento soddisfacente degli audit interni effettuati dall'ufficio centrale e degli audit effettuati dall'organismo di certificazione, compreso l'accesso agli impianti dei siti.
- e) Attuazione delle pertinenti azioni correttive e preventive stabilite dall'ufficio centrale.

Requisiti dello standard	Ufficio centrale	Sito
Requisiti per il processo di Catena di Custodia – <b>metodo della separazione fisica</b>		Sì
Requisiti per il processo di Catena di Custodia – <b>metodo percentuale</b>		Sì

Requisiti per il processo di Catena di Custodia – <b>metodo dei crediti</b>		Si	
Requisiti del sistema di gestione		Si	
Responsabilità e autorità	Si	Si	
Responsabilità generali	Si	Si	
Responsabilità e autorità per la Catena di Custodia	Si (per d ed e)	Si	
Procedure documentate	Si (per a, e ed f)	Si	
Mantenimento delle registrazioni	Si (per f ed g)	Si	
Gestione delle risorse	Si (solo per le attività fornite)	Si	
Risorse umane /personale		Si	
Servizi tecnici		Si	
Ispezione e controllo	Si	Si	
Reclami	Si	Si	

## 4. Ulteriori indicazioni sull'implementazione del Sistema di Due Diligence PEFC per i materiali provenienti da Alberi fuori foresta

Indicazioni generali: Tutti i requisiti dello Standard PEFC ST 2002:2020 e le relative linee guida contenute nella GD 2001:2025 si applicano anche ai materiali provenienti da Alberi fuori Foresta (AFF - TOF), salvo diversa indicazione in questa sezione. Questa sezione fornisce solo chiarimenti aggiuntivi per i requisiti e le linee guida che attualmente si riferiscono alle foreste, in particolare per quanto riguarda l'implementazione del Sistema di Due Diligence PEFC (DDS) per i materiali AFF - TOF.

ITA 1002:2020 (PEFC ST 2002:2020)	Guida
<p><b>3.16 Fonti controverse (3.7)</b></p> <p>Materiale di origine forestale e arborea proveniente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attività non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale, protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione, diritti di proprietà, possesso e uso del suolo per le popolazioni indigene, le comunità locali o altri soggetti interessati; problemi di salute, lavoro e sicurezza; anticorruzione e il pagamento di diritti e tasse applicabili.</li> <li>b) Attività in cui non è mantenuta la capacità delle <b>foreste</b> di produrre una gamma di prodotti forestali legnosi e non legnosi e servizi forestali su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.</li> <li>c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica.</li> </ul>	<p><b>3.16 Fonti controverse (3.7)</b></p> <p><b>Materiale di origine arborea proveniente da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attività non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di <b>gestione degli Alberi fuori foresta (AAF – TOF)</b>, comprese ma non limitate alle pratiche di <b>gestione degli Alberi fuori foresta (AAF – TOF)</b>, <b>agricoltura e agroforestazione</b>, protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione, diritti di proprietà, possesso e uso del suolo per le popolazioni indigene, le comunità locali o altri soggetti interessati; problemi di salute, lavoro e sicurezza; <b>compensazione dei danni da taglio</b>, anticorruzione e il pagamento di diritti e tasse applicabili.</li> <li>b) Attività in cui non è mantenuta la capacità <b>dei AFF - TOF</b> di produrre una gamma di prodotti forestali legnosi e non legnosi e servizi forestali <b>da aree AFF - TOF</b> su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.</li> <li>c) Attività in cui la gestione <b>dei AFF - TOF</b> non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica.</li> <li>d) Attività in cui <b>le aree non forestali ecologicamente importanti</b> non sono identificate, protette, conservate o preservate.</li> <li>e) Attività in cui si verificano conversioni forestali, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. è conforme alla politica e alla legislazione nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste e</li> <li>ii. non ha impatti negativi su aree forestali ecologicamente importanti, <b>aree non forestali ecologicamente importanti</b>, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette, e</li> </ul> </li> </ul>

- d) Attività in cui le **aree forestali ecologicamente** importanti non sono identificate, protette, conservate o preservate.
- e) Attività in cui si verificano **conversioni forestali**, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione:
  - i. è conforme alla politica e alla legislazione nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste e
  - ii. non ha impatti negativi su **aree forestali ecologicamente importanti**, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette, e
  - iii. non distrugge aree con stock di carbonio significativamente elevato e
  - iv. contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali.
- f) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è soddisfatto.
- g) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto.
- h) **Legname di guerra.**
- i) **Alberi geneticamente modificati.**

**Nota 1 (al punto ... b, d ed e):** non sono considerate "fonti controverse" tali attività nelle piantagioni forestali a rotazione breve con cicli di raccolta inferiori a 35 anni, che si trovano su terreni agricoli.

**Nota 2 (al punto ... i):** la restrizione sull'uso di alberi geneticamente modificati è stata adottata dall'Assemblea Generale del PEFC sulla base del Principio di precauzione. Fino a quando sufficienti dati scientifici sugli alberi

- **La norma PEFC ST 1003:2024 fornisce definizioni per i prodotti non legnosi provenienti da aree AFF - TOF e da aree non forestali ecologicamente importanti.**

**Prodotti non legnosi provenienti da aree TOF (3.25): Prodotti costituiti da beni di origine biologica diversi dal legno, derivati da alberi (3.25, ST 1003:2024).**

**Aree non forestali ecologicamente importanti (3.8): Aree non forestali:**

- a. **Contengono ecosistemi non forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi;**
- b. **Contengono concentrazioni significative di specie endemiche e habitat di specie minacciate, come definiti nelle liste di riferimento riconosciute;**
- c. **Contengono risorse genetiche in situ minacciate o protette;**
- d. **Contribuiscono a paesaggi di grandi dimensioni di importanza globale, regionale e nazionale, con distribuzione e abbondanza naturali di specie presenti in natura.**

**Punto 3.7 a) La legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione degli AFF - TOF include legislazione, obblighi legali, requisiti, regolamenti, codici e trattati, convenzioni e accordi internazionali vincolanti che coprono e/o regolano i punti menzionati nelle linee guida relative alla definizione di "fonti controverse" a pagina 8-12 della presente Guida. Ulteriori chiarimenti di seguito:**

**Diritti di utilizzo del suolo, compresi i diritti di raccolta e produzione sul suolo o la gestione del suolo**

- **legislazione sul trasferimento di terreni, in particolare per le aree AFF - TOF**

**Tasse e quote sulla base di requisiti legali:**

- a) **tasse specifiche per il taglio aree AFF - TOF come diritti, pagamento di tasse di abbattimento e altre tasse basate sul volume, nonché tasse o quote sulla superficie fondiaria, sulla base di una corretta classificazione di quantità, qualità e specie,**

**Diritti del lavoro, salute e sicurezza:**

- a) **dispositivi di protezione individuale per le persone coinvolte nelle attività di gestione delle aree AFF - TOF, utilizzo di pratiche di abbattimento e trasporto sicure, istituzione di zone di protezione attorno ai siti di taglio, requisiti di sicurezza per i macchinari utilizzati e requisiti di sicurezza in relazione all'uso di sostanze chimiche,**

<p>geneticamente modificati indicheranno che gli impatti sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono equivalenti o più positivi di quelli degli alberi geneticamente migliorati con metodi tradizionali, non verranno utilizzati alberi geneticamente modificati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) <b>assunzione di personale addetto alle attività in aree AFF - TOF, inclusi contratti e permessi di lavoro, assicurazioni obbligatorie, certificati di idoneità e altri requisiti di formazione, pagamento delle imposte sociali e sul reddito,</b></li> <li>c) <b>età minima di lavoro ed età minima per il personale coinvolto in lavori pericolosi, legislazione contro il lavoro forzato e obbligatorio, discriminazione e legislazione che consente la libertà di associazione.</b></li> </ul> <p><b>Diritti umani tutelati dal diritto internazionale e ratificati dal Paese in cui l'organizzazione opera. Legislazione applicabile alle persone presenti o aventi diritti nell'area AFF - TOF di produzione da cui proviene il materiale.</b></p> <p><b>Diritti di terzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>diritti consuetudinari e tradizionali relativi alle attività di taglio di aree AFF - TOF, compresa la condivisione dei benefici,</b></li> <li>b) <b>diritti delle popolazioni indigene per quanto riguarda le attività nelle aree AFF - TOF,</b></li> <li>c) <b>"consenso libero, preventivo e informato" in relazione al trasferimento dei diritti di gestione delle aree AFF - TOF e dei diritti consuetudinari all'organizzazione incaricata dell'operazione di raccolta.</b></li> <li>d) <b>diritti di utilizzo e di proprietà influenzati dalla produzione di materiale da aree AFF - TOF, nonché diritti tradizionali di utilizzo della terra da parte dei popoli indigeni e delle comunità locali; ciò può includere, ad esempio, diritti di gravame fondiario o diritti di usufrutto.</b></li> </ul> <p><b>Commercio e trasporti e dogana in base ai requisiti legali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) <b>permessi commerciali e documenti di trasporto che accompagnano il trasporto di legname proveniente da operazioni in aree AFF - TOF,</b></li> </ul>
---	---

**Appendice 1: PEFC Due Diligence System (DDS) per evitare il materiale proveniente da fonti controverse**

<p><b>Tabella 1 Elenco degli indicatori di rischio trascurabile</b></p>	
<p>a) Forniture dichiarate certificate rispetto a un sistema di certificazione forestale (diverso da uno riconosciuto PEFC), riguardante le attività coperte dalla definizione di fonti controverse, supportate da un certificato di gestione forestale, catena di custodia o approvvigionamento di fibre rilasciato da un ente di certificazione di terza parte.</p>	<p><b>a) Forniture dichiarate certificate rispetto a un sistema di certificazione correlato che copre i materiali idonei alla certificazione PEFC (diverso da uno riconosciuto PEFC), riguardante le attività coperte dalla definizione di fonti controverse, supportate da un certificato di gestione forestale, catena di custodia o approvvigionamento di fibre rilasciato da un ente di certificazione di terza parte.</b></p>
<p>b) Forniture verificate da meccanismi di verifica o con licenze governative o non governative diverse dai sistemi di certificazione forestale, che affrontano le attività coperte dalla definizione fonti controverse</p>	
<p>c) Forniture supportate da documentazione verificabile che identifica chiaramente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paese di taglio e/o regione subnazionale in cui il legname è stato raccolto, in cui il punteggio più recente dell'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International (TI) è superiore a 50 o dove l'ultimo indice sullo stato di diritto del World Justice Project (WJP) è superiore a 0,5 e</li> <li>ii. denominazione commerciale e tipo di prodotto nonché nome comune delle specie arboree e, se del caso, nome scientifico completo e</li> <li>iii. tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento e</li> <li>iv. l'area forestale dell'origine della fornitura e</li> </ul>	<p><b>c) Forniture supportate da documentazione verificabile che identifica chiaramente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>iv. l'area AFF - TOF dell'origine della fornitura e</b></li> </ul>

<p>v. documenti, inclusi accordi contrattuali e autodichiarazioni, o altre informazioni affidabili che indicano che i prodotti non provengono da fonti controverse.</p>	
<p><b>5. Gestione di forniture a rischio significativo</b></p>	
<p><b>5.1 Generale</b></p>	
<p>5.1.1 Per le forniture identificate come "a rischio significativo", l'organizzazione deve richiedere al fornitore di fornire ulteriori informazioni e prove che consentano all'organizzazione di classificare la fornitura come "a rischio trascurabile". L'organizzazione deve richiedere al fornitore di:</p> <p>a) fornire all'organizzazione le informazioni necessarie per identificare le aree forestali della materia prima e l'intera catena di approvvigionamento relative alla fornitura a "rischio significativo".</p> <p>b) Consentire all'organizzazione di effettuare un'ispezione di seconda o terza parte sulle operazioni del fornitore, nonché sulle operazioni dei precedenti fornitori nella catena.</p> <p><b>Nota:</b> queste procedure possono essere garantite ad es. mediante accordi contrattuali o un'autodichiarazione scritta da parte del fornitore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.1.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>fornire all'organizzazione le informazioni necessarie per identificare le aree AFF - TOF della materia prima e l'intera catena di approvvigionamento relative alla fornitura a "rischio significativo".</b></li> </ul> </li> </ul>
<p>5.1.2 L'organizzazione deve stabilire un programma di verifica di seconda o terza parte per forniture classificate come a "rischio significativo". Il programma di verifica riguarda:</p> <p>a) identificazione dell'intera catena di approvvigionamento e delle aree forestali di origine della fornitura,</p> <p>b) ispezione in loco se necessario,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.1.2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>identificazione dell'intera catena di approvvigionamento e delle aree AFF - TOF di origine della fornitura</b></li> </ul> </li> </ul>

c) misure correttive necessarie.	
<b>5.2 Identificazione della catena di approvvigionamento</b>	
5.2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di forniture a "rischio significativo", informazioni dettagliate sull'intera catena di approvvigionamento e sulle aree forestali di origine della fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di forniture a "rischio significativo", informazioni dettagliate sull'intera catena di approvvigionamento e sulle aree AFF - TOF di origine della fornitura.</b></li> </ul>
5.2.2 Nei casi in cui le forniture possono essere verificate come "rischio trascurabile" in base agli indicatori della tabella 1 in una fase della catena di approvvigionamento, l'organizzazione non è tenuta a tracciare l'intera catena di approvvigionamento fino all'area forestale, tranne nel caso di preoccupazioni motivate, che devono essere affrontate come indicato nell'appendice 1, clausola 4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.2.2 Nei casi in cui le forniture possono essere verificate come "rischio trascurabile" in base agli indicatori della tabella 1 in una fase della catena di approvvigionamento, l'organizzazione non è tenuta a tracciare l'intera catena di approvvigionamento fino all'area AFF - TOF, tranne nel caso di preoccupazioni motivate, che devono essere affrontate come indicato nell'appendice 1, clausola 4.</b></li> </ul>
<p>5.3.4 Le ispezioni in loco riguardano:</p> <p>a) Il fornitore diretto e tutti i precedenti fornitori nella catena di approvvigionamento al fine di valutare la conformità con le dichiarazioni del fornitore sull'origine della materia prima.</p> <p>b) Il proprietario/gestore forestale dell'area forestale d'origine della fornitura, o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su tale area forestale, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti legali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.3.4</b> b) <b>Il proprietario/gestore forestale dell'area AFF - TOF d'origine della fornitura, o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su tale area AFF - TOF, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti legali.</b></li> </ul>
<b>5.4 Misure correttive</b>	

5.4.2 La gamma di misure correttive deve basarsi sulla portata e sulla gravità del rischio che i prodotti a base forestale e arborea possano provenire da fonti controverse e deve includere almeno uno o più di quanto segue:

- a) comunicazione chiara del rischio identificato con una richiesta per far fronte al rischio identificato entro una specifica tempistica in modo da garantire che i prodotti a base forestale e arborea provenienti da fonti controverse non siano forniti all'organizzazione.
- b) Richiedere ai fornitori di definire misure di mitigazione del rischio relative al rispetto dei requisiti legali nelle aree forestali o all'efficienza del flusso di informazioni nella catena di approvvigionamento.
- c) Annullamento o sospensione di qualsiasi contratto o ordine per prodotti a base forestale e arborea fino a quando il fornitore non può dimostrare che sono state attuate adeguate misure di mitigazione del rischio.

- **5.4.2**

- b) Il proprietario/gestore forestale dell'area AFF - TOF d'origine della fornitura, o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su tale area forestale, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti legali.**

## 5. Guida generale per l'uso di ITA 2001:2020 (traduzione di PEFC ST 2001:2020) Standard d'uso dei marchi PEFC – Requisiti

### 3. Termini e Definizioni

Per gli obiettivi di questo standard, sono validi i termini e le definizioni fornite da PEFC ITA 1002 Standard di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale (PEFC ST 2002, Chain of custody of forest based products – requirements).

ITA 2001:2020 (traduzione di PEFC ST 2001:2020)	Guida
<p><b>3.1 Prodotto finito</b></p> <p>Il prodotto ottenuto al termine di un processo di fabbricazione, pronto per essere venduto o distribuito ai consumatori (ma non ancora venduto o distribuito).</p>	
<p><b>3.2 Materiali di origine forestale e arborea</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.3 Prodotti derivanti da materiale di origine forestale e arborea</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.4 Uso fuori dal prodotto</b></p> <p>Uso dei marchi PEFC, diverso dall'uso sul prodotto, che non si riferisce a un prodotto specifico o all'origine della materia prima da foreste certificate PEFC (n.d.t.: compreso il materiale classificato come riciclato). Vedi anche capitolo 5, Scopo del marchio PEFC.</p>	
<p><b>3.5 Uso sul prodotto</b></p> <p>L'uso dei marchi PEFC in riferimento al materiale certificato PEFC presente all'interno di un prodotto o che può essere percepito/compreso dagli acquirenti/pubblico come riferimento a materiale certificato PEFC. L'utilizzo sul prodotto può essere diretto (quando il marchio PEFC è posizionato</p>	

<p>direttamente su prodotti tangibili) o indiretto (i marchi si riferiscono a prodotti tangibili sebbene non siano posizionati direttamente su di essi). Vedi anche capitolo 5, Scopo del marchio PEFC.</p>	
<p><b>3.6 Organismo autorizzato dal PEFC Council</b></p> <p>L'organismo autorizzato è un'entità che ha l'autorizzazione del PEFC Council a rilasciare licenze per l'uso dei marchi PEFC e a notificare gli organismi di certificazione per conto del PEFC Council. Di solito gli organismi autorizzati sono gli organismi nazionali PEFC, ovvero le segreterie nazionali del PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I dati di contatto del PEFC Council e degli organismi autorizzati PEFC per richiedere una licenza d'uso dei marchi PEFC sono disponibili qui: <a href="https://labelgenerator.pefc.org/contact">https://labelgenerator.pefc.org/contact</a>.</li> </ul>
<p><b>3.7 Materiale certificato PEFC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.8 Prodotto certificato PEFC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.9 Catena di Custodia PEFC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.10 Fonti controllate PEFC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.11 Etichette PEFC</b></p> <p>Le etichette PEFC comprendono il logo PEFC più elementi aggiuntivi come il nome dell'etichetta, il messaggio, il sito web e la cornice. Gli elementi aggiuntivi completano il logo fornendo informazioni su ciò che il logo PEFC rappresenta. Il logo PEFC deve essere sempre utilizzato all'interno delle etichette PEFC. In determinate circostanze descritte nel presente documento, alcuni elementi delle etichette PEFC possono essere omessi in modo tale che il design finale dell'etichetta sia il logo PEFC stesso, senza elementi aggiuntivi.</p>	

<p><b>3.12 Organismi nazionali PEFC (NGB PEFC)</b></p> <p>Gli organi direttivi nazionali PEFC (PEFC NGB) sono organizzazioni nazionali indipendenti istituite per sviluppare e attuare il sistema PEFC nel loro Paese. Un elenco degli organi direttivi nazionali PEFC e i loro dettagli di contatto sono disponibili sul sito web PEFC Council <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>. Gli NGB PEFC spesso coincidono con gli "organismi autorizzati dal PEFC Council". Vedi Punto 3.6.</p>	
<p><b>3.13 Certificato PEFC riconosciuto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>3.14 I marchi PEFC</b></p> <p>I marchi PEFC sono composti da simboli che rappresentano l'identità visiva di PEFC. Sono registrati e appartengono al PEFC Council. Esistono due componenti del marchio PEFC:</p> <p>a) le iniziali "PEFC"; e</p> <p>b) il simbolo PEFC, che si compone di due alberi circondati da una freccia. Le iniziali "PEFC" si trovano sotto di esso. Il logo PEFC deve essere sempre utilizzato all'interno delle Etichette PEFC (vedere anche 3.11, definizione delle Etichette PEFC).</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le iniziali "PEFC" sono utilizzate nelle dichiarazioni e ciò rende obbligatorio un contratto di uso dei marchi per i titolari di certificati di catena di custodia, indipendentemente dall'utilizzo o meno delle etichette.</li> </ul>
<p><b>3.15 Materiale riciclato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>

<p><b>3.16 Rivenditore</b></p> <p>Azienda che acquista prodotti finiti certificati PEFC da aziende certificate PEFC e li vende ai consumatori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il termine "rivenditore" va inteso in senso lato, come qualsiasi organizzazione che si approvvigiona e vende prodotti finiti certificati PEFC e che non manipola i prodotti in alcun modo, perché non rientra nel suo campo di applicazione, come ad esempio i proprietari di marchi (grande distribuzione Ndr).</li> </ul>
<p><b>3.17 Alberi fuori foresta (TOF)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sezione 1 della definizione PEFC ST 2002.</li> </ul>
<p><b>4. Proprietà del marchio PEFC</b></p>	
<p><b>4.1 Proprietà</b></p>	
<p>4.1.1 Il logo PEFC e le iniziali PEFC sono elementi protetti da copyright e sono marchi registrati a livello internazionale di proprietà del PEFC Council. L'uso non autorizzato di questi elementi protetti da copyright è vietato e può portare ad azioni legali.</p>	
<p>4.1.2 Il logo PEFC e le iniziali PEFC non devono essere utilizzati accompagnati da simboli per indicare che sono marchi registrati, come TM o R.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gli utenti dei marchi PEFC devono sempre utilizzare il Generatore di etichette PEFC per creare loghi ed etichette PEFC.</b></li> </ul>
<p><b>5. Ambito del marchio PEFC</b></p>	
<p>5.1.1 Il marchio PEFC e le relative dichiarazioni indicano che il materiale di origine forestale e arborea contenuto nei prodotti etichettati e / o dichiarati proviene da foreste gestite in modo sostenibile, da fonti riciclate e / o controllate.</p>	

<p>5.1.2 Il marchio PEFC mostra anche che l'azienda che produce un prodotto etichettato o dichiarato come certificato, è gestita in conformità a una serie di requisiti sociali e dispone di un sistema di gestione.</p>	
<p>5.1.3 Inoltre, il marchio PEFC comunica l'affiliazione di un'organizzazione alla certificazione PEFC o direttamente al PEFC stesso.</p>	<p><b>Esempi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivenditori che acquistano prodotti certificati ed etichettati PEFC</li> <li>- Enti di certificazione che offrono la certificazione PEFC</li> <li>- Organizzazioni che utilizzano prodotti finiti certificati PEFC</li> </ul>
<p><b>5.2 Ambito dell'uso dei marchi PEFC sul prodotto</b></p>	
<p>5.2.1 L'ambito di utilizzo sul prodotto dei marchi PEFC comprende:</p> <p>a) l'uso diretto dei marchi "sul prodotto" fa riferimento direttamente al materiale certificato PEFC presente su prodotti tangibili o sulla loro confezione.</p> <p>b) L'uso indiretto "sul prodotto" avviene attraverso qualsiasi documento che permetta di comunicare che il prodotto stesso è certificato o contiene materiale certificato PEFC, come su supporti o materiali di marketing per comunicare che il prodotto è certificato PEFC.</p> <p><b>Esempio 1:</b> utilizzo dei marchi PEFC negli annunci pubblicitari, su brochure, siti web o liste di imballi (distinta dei colli) che si riferiscono a prodotti reali per indicare che sono certificati PEFC.</p> <p><b>Esempio 2:</b> In riferimento allo stato certificato del fornitore o produttore di un prodotto certificato, come ad esempio: "Questa rivista è stata stampata da una tipografia certificata PEFC" o "questa rivista è stata stampata su carta certificata PEFC".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.2.1 c) Un altro esempio:</b>  <b>"Questa mozzarella è stata affumicata con legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclato e da fonti controllate".</b></li> </ul>

<p>c) L'uso diretto o indiretto "sul prodotto" in riferimento al materiale certificato PEFC utilizzato come parte del processo di produzione di un prodotto. Vedi anche 7.1.1.3.</p> <p><b>Esempio:</b> "Questo brandy è stato fatto invecchiare in botti di rovere derivanti da foreste gestite in modo sostenibile, fonti riciclate e controllate" o "questa pianta è stata coltivata da semi provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e fonti controllate".</p>	
<p>5.2.2 I marchi PEFC si riferiscono a tutti i materiali di origine forestale e arborea presenti (ndt: in un prodotto) e non solo ad una delle sue parti. L'imballaggio non è considerato parte del prodotto. L'imballaggio di un prodotto certificato PEFC può anche includere materiale di origine forestale o arborea e a sua volta può essere idoneo a portare i marchi PEFC. Se sia il prodotto che la confezione sono certificati PEFC, la confezione può includere due etichette PEFC. Vedi anche 7.1.1.1.</p>	
<p><b>5.3 Ambito d'utilizzo "al di fuori del prodotto" dei marchi PEFC</b></p>	
<p>5.3.1 L'ambito d'uso "fuori dal prodotto" dei marchi PEFC copre qualsiasi utilizzo dei marchi PEFC che non è coperto dall'ambito di utilizzo "sul prodotto", come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) comunicazione sul riconoscimento da parte del PEFC Council di sistemi di certificazione forestale</li> <li>b) comunicazione sullo stato del certificato (questo utilizzo si riferisce ai marchi PEFC dei gruppi B e C, secondo la descrizione dei gruppi di utenti al punto 6.3 della presente norma)</li> <li>c) comunicazione sul riconoscimento PEFC dei certificati (organismi di certificazione)</li> </ul>	

<p>d) comunicazione sulle attività di accreditamento PEFC (organismi di accreditamento)</p> <p>e) comunicazione sull'approvvigionamento di prodotti certificati PEFC o impegno per l'approvvigionamento di prodotti certificati PEFC (utenti finali di prodotti certificati PEFC)</p> <p>f) comunicazione sull'adesione o sulla partnership con PEFC (soci e partner del PEFC Council e / o degli Organismi Nazionali PEFC)</p> <p>g) comunicazione su progetti e iniziative incentrati sullo sviluppo e la promozione di sistemi e certificazioni PEFC</p> <p>h) altro uso educativo e promozionale dei marchi PEFC (PEFC Council e Organismi Nazionali, entità certificate, organismi di certificazione, organismi di accreditamento, organizzazioni non certificate che vendono certificati PEFC, ecc.)</p> <p>i) comunicazione in generale sulla disponibilità di prodotti certificati PEFC in negozio e / o online, senza fare riferimento a un prodotto specifico o al materiale certificato PEFC incluso in un prodotto.</p>	
<p><b>6. Requisiti dell'uso dei marchi PEFC</b></p>	
<p><b>6.1 Generale</b></p>	
<p>6.1.1 I marchi PEFC devono essere usati con riferimento corretto al PEFC Council, ai membri PEFC e i loro sistemi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I sistemi approvati dal PEFC sono disponibili sul <a href="#">sito web del PEFC</a>.</li> <li>• L'organizzazione certificata secondo uno standard di catena di custodia approvato dal PEFC è autorizzata a utilizzare i marchi PEFC per il suo materiale certificato, alle stesse condizioni del materiale certificato PEFC (ad esempio, un'organizzazione certificata secondo lo standard di catena di custodia SGEC o lo standard di catena di custodia SFI può fare dichiarazioni di catena di custodia PEFC o applicare il logo PEFC sul prodotto a condizione che siano conformi ai requisiti applicabili in PEFC ST 2002:2020 - Catena di custodia dei prodotti forestali e arborei - Requisiti e PEFC ST 2001:2020 - Regole sul marchio PEFC).</li> </ul>

<p>6.1.2 Il logo e le etichette PEFC devono essere ottenuti mediante l'uso del generatore di etichette PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di seguito link al Generatore di etichette PEFC: <a href="https://labelgenerator.pefc.org/">https://labelgenerator.pefc.org/</a></li> </ul>
<p>6.1.3 I marchi PEFC o i suoi elementi non devono essere utilizzati come parte o ad integrazione di altri marchi o etichette, in combinazione con altre immagini, parole o simboli al fine di evitare la creazione di un altro marchio che possa indurre in errore il pubblico su ciò che rappresentano i marchi PEFC.</p>	
<p>6.1.4 I marchi PEFC non devono essere utilizzati in modo che generino erroneamente confusione riguardo alla certificazione PEFC, o che implicino la partecipazione, il sostegno o la responsabilità del PEFC verso un'attività svolta da un'azienda certificata al di fuori dello scopo della sua certificazione. I marchi PEFC non devono comportare un'interpretazione o una comprensione errata delle attività delle aziende rispetto al proprio certificato PEFC o ledere la credibilità del PEFC stesso.</p>	
<p>6.1.5 I marchi PEFC non devono essere utilizzati all'interno di nomi di prodotti, nomi di società o domini di siti web, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dal PEFC Council.</p>	
<p>6.1.6 I marchi PEFC non devono essere utilizzati insieme ad altre dichiarazioni, messaggi o etichette che possono essere fraintesi o fuorvianti in relazione alle qualità, caratteristiche, contenuto, processo di produzione, ecc. del prodotto che accompagnano, della certificazione PEFC o del PEFC in generale.</p>	

<p>6.1.7 Se altri messaggi, dichiarazioni o etichette vengono utilizzati sullo stesso prodotto insieme ai marchi PEFC, devono essere chiaramente identificate a quali caratteristiche del prodotto si riferiscono i marchi PEFC.</p>	
<p>6.1.8 I marchi PEFC devono essere utilizzati solo con i messaggi forniti dal PEFC Council. Qualsiasi utilizzo dei marchi non previsto nella documentazione del PEFC Council deve essere approvato dal PEFC Council.</p>	
<p>6.1.9 Qualsiasi utilizzo dei marchi PEFC deve essere accurato e coerente con i requisiti legali e le normative vigenti. Le organizzazioni sono responsabili del rispetto della normativa vigente nell'utilizzo dei marchi PEFC.</p>	
<p>6.1.10 Il PEFC Council si riserva il diritto di rifiutare l'utilizzo di qualsiasi marchio PEFC che non sia in linea con la visione strategica e la missione di PEFC.</p>	
<p><b>6.2 Licenza d'uso dei marchi PEFC</b></p>	
<p>6.2.1 I marchi PEFC devono essere utilizzati sotto l'egida di una licenza d'uso PEFC rilasciata dal PEFC Council o da un organismo autorizzato PEFC. La licenza d'uso del logo PEFC include l'emissione di un numero di licenza univoco.</p>	

<p>6.2.2 La licenza deve essere ottenuta attraverso la firma di un accordo di licenza (n.d.t.: contratto d'uso logo) tra l'organizzazione che richiede l'utilizzo dei marchi e il PEFC Council o un organismo autorizzato PEFC.</p>	
<p>6.2.3 Il numero di licenza dell'organizzazione che utilizza i marchi PEFC deve accompagnare i marchi PEFC ogni volta che questi sono utilizzati, fatta eccezione per le organizzazioni certificate quando fanno dichiarazioni relativamente all'implementazione della catena di custodia PEFC.</p> <p>Esempio: acquistiamo materiale certificato PEFC (PEFC / XX-XX-XX)".</p> <p><b>Nota 1:</b> quando si utilizzano le iniziali PEFC per scopi promozionali all'interno di un testo in cui le iniziali PEFC vengono utilizzate più di una volta, il numero di licenza PEFC può apparire solo la prima volta che le iniziali vengono utilizzate. Nei casi in cui un'etichetta PEFC con il numero di licenza viene utilizzata accanto al testo o nella stessa pagina (in modo tale che l'organizzazione che utilizza le iniziali sia chiaramente identificabile), le iniziali possono essere utilizzate senza il numero di licenza.</p> <p><b>Nota 2:</b> quando si utilizzano i marchi PEFC in articoli divulgativi o in articoli scientifici non è necessario utilizzare e / o possedere un numero di licenza PEFC.</p>	
<p>6.2.4 Ai fini dell'utilizzo dei marchi PEFC "fuori dal prodotto", il PEFC Council o il corrispondente organismo autorizzato PEFC possono rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei marchi una tantum. Questa licenza è limitata a un solo utilizzo. La dicitura: "Riprodotta con il permesso di [ente autorizzato]" deve essere visibilmente inserita insieme ai marchi PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le richieste per l'utilizzo una tantum devono essere effettuate tramite il link a questa pagina: <a href="https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use">https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use</a> oppure al PEFC Italia all'indirizzo <a href="mailto:logo@pefc.it">logo@pefc.it</a></b></li> </ul>

<p>6.2.5 Le etichette PEFC possono essere utilizzate in via eccezionale senza il numero di licenza, previa approvazione dell'organismo autorizzato PEFC che ha rilasciato la licenza, nei seguenti casi:</p> <p>a) dove la dimensione dell'etichetta PEFC comporterebbe un numero di licenza illeggibile</p> <p>b) la grafica applicata non consentirebbe l'utilizzo del numero di licenza insieme all'etichetta PEFC</p> <p>c) in aggiunta a ciò, per l'uso "sul prodotto", in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i marchi PEFC con il numero di licenza sono già utilizzati in altre parti del prodotto (ad es. confezione, scatole più grandi, un opuscolo o manuale sul prodotto)</li> <li>- l'utilizzatore dei marchi PEFC può essere identificato in modo chiaro e inequivocabile da altre informazioni sul prodotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I requisiti sulle dimensioni minime del logo PEFC (8.2.4) si applicano anche quando si utilizza questa eccezione.</b></li> <li>• <b>L'approvazione per questo tipo di utilizzo eccezionale deve essere richiesta tramite il Generatore di Etichette PEFC.</b></li> <li>• <b>Esempi di circostanze accettabili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sui biglietti da visita</b></li> <li>- <b>Sulle matite</b></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>6.3 Classificazione degli utilizzatori dei marchi PEFC</b></p>	
<p><b>6.3.1 Gruppo A: Organismi nazionali PEFC e organismi autorizzati PEFC</b></p>	
<p>6.3.1.1 Gli Organismi nazionali PEFC o altre entità autorizzate dal PEFC, con un contratto con il PEFC Council, ad utilizzare i marchi PEFC solo "fuori dal prodotto".</p>	

<p><b>6.3.2 Gruppo B: entità certificate secondo uno standard di gestione forestale sostenibile (GFS) approvato PEFC.</b></p>	
<p>6.3.2.1 Qualsiasi entità ammissibile alla certificazione GFS deve essere in possesso di un certificato di gestione forestale valido al fine di ottenere una licenza d'uso dei marchi PEFC.</p>	
<p>6.3.2.2 Le entità del gruppo B con un certificato riconosciuto PEFC sono autorizzate a utilizzare i marchi PEFC solo per scopi "fuori dal prodotto", a meno che non siano anche certificate in base allo standard della Catena di Custodia PEFC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le iniziali PEFC utilizzate allo scopo di trasmettere le dichiarazioni PEFC non sono considerate come utilizzo sul prodotto e non sono coperte dallo standard sui marchi PEFC.</b></li> </ul>
<p>6.3.2.3 Se la certificazione viene sospesa, ritirata o risulta scaduta, la licenza per l'uso dei marchi PEFC verrà automaticamente sospesa (fino a quando la sospensione non viene revocata) o annullata.</p>	
<p><b>6.3.3 Gruppo C: entità certificate secondo lo standard internazionale di catena di custodia PEFC o uno standard di catena di custodia riconosciuto da PEFC</b></p>	
<p>6.3.3.1 Qualsiasi entità ammissibile alla certificazione della Catena di Custodia PEFC deve essere in possesso di un certificato per la catena di custodia riconosciuto dal PEFC (vedere la definizione del certificato riconosciuto PEFC: 3.13) valido, al fine di ottenere una licenza d'uso dei marchi PEFC.</p>	

<p>6.3.3.2 Gli utenti del marchio del Gruppo C sono autorizzati ad utilizzare i marchi PEFC per scopi “fuori dal prodotto” e “sul prodotto”.</p>	
<p>6.3.3.3 Se la certificazione viene sospesa, revocata o arriva a scadenza, la licenza dei marchi PEFC verrà automaticamente sospesa (fino a quando la sospensione non viene revocata) o ritirata.</p>	
<p><b>6.3.4 Gruppo D: altri utenti</b></p>	
<p>6.3.4.1 Organizzazioni e altre entità non rientranti negli altri Gruppi di utilizzo dei marchi PEFC A, B e C.</p>	
<p>6.3.4.2 Il gruppo D comprende organizzazioni come associazioni commerciali e industriali, rivenditori, istituti di ricerca e istruzione, organismi di certificazione, organismi di accreditamento, organizzazioni governative, ONG, ecc. Il gruppo D copre anche organizzazioni all'interno della catena dei prodotti di origine forestali e arborea, dove la certificazione della catena di custodia non si applica poiché sono utenti finali di prodotti di origine forestali e arborea o vendono i prodotti con dichiarazioni e / o etichette posizionati sul prodotto dai loro fornitori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il gruppo D comprende anche alberghi, scuole o uffici pubblici.</b></li> </ul>
<p>6.3.4.3 Gli utenti dei marchi del Gruppo D sono autorizzati ad utilizzare i marchi PEFC solo “fuori dal prodotto”.</p>	

6.3.4.4 Rivenditori appartenenti al gruppo D che acquistano prodotti finiti certificati PEFC e li rivendono direttamente ai consumatori senza manipolare il prodotto in alcun modo, cambiandone la confezione o mescolando i prodotti con altri non certificati, possono eccezionalmente utilizzare indirettamente i marchi PEFC “sul prodotto” (vedere il requisito 5.2.1.b) per promuovere prodotti certificati PEFC secondo i seguenti requisiti:

- a) Possedere una licenza per l'uso del marchio PEFC appartenente al Gruppo D.
- b) L'etichetta promozionale PEFC deve essere utilizzata almeno una volta con il messaggio relativo all'etichetta: "I prodotti contrassegnati con i marchi PEFC possono essere forniti come certificati PEFC". Il marchio dovrà essere collocato in un luogo visibile al fine di rendere chiaro all'utente ciò che il marchio PEFC rappresenta nel catalogo, nella brochure o nel listino prezzi.
- c) I marchi PEFC possono essere utilizzati senza il numero di licenza dell'organizzazione in tutto il catalogo, la brochure o l'elenco dei prodotti accanto a quei prodotti che possono essere forniti come certificati PEFC.
- d) I prodotti devono includere fisicamente il marchio PEFC “sul prodotto” insieme al numero di licenza del fornitore certificato PEFC.
- e) Questo primo utilizzo deve essere approvato dal PEFC Council o dagli organismi autorizzati PEFC, le successive autorizzazioni saranno rilasciate dal PEFC Council o dall'organismo autorizzato PEFC su base annuale o ogni qualvolta il design venga variato in qualche modo.

- **La definizione del PEFC di rivenditori deve essere intesa come comprendente anche i proprietari di marchi (GDO o altri) e chi immette sul mercato e consente loro di applicare il punto 6.3.4.4, ogni volta che si procurano prodotti finiti certificati PEFC e vendono i prodotti finiti direttamente ai consumatori senza manipolare il prodotto in alcun modo, cambiare l'involucro o mescolare i prodotti con prodotti non certificati.**
- **Se più organizzazioni soddisfano la definizione di "rivenditore" e i requisiti di cui al punto 6.3.4.4 per lo stesso prodotto, sono ammissibili per il punto 6.3.4.4 per questo prodotto.**
- **Punto d) per fornitore si intende il prodotto certificato PEFC in questione.**
- **La definizione del PEFC per i rivenditori deve essere intesa come comprendente anche i proprietari di piattaforme online e consentire loro di applicare il punto 6.3.4.4, ogni volta che centralizzano le informazioni sui prodotti finiti certificati PEFC, che possono essere visualizzati o venduti direttamente ai consumatori senza manipolare il prodotto in alcun modo, cambiare l'involucro o mescolare i prodotti con prodotti non certificati.**

f) I marchi PEFC devono essere sempre utilizzati secondo questo standard e qualsiasi altra documentazione relativa rilasciata dal PEFC.

**Nota:** Se i marchi PEFC appaiono almeno una volta nel catalogo, nella brochure o nell'elenco dei prodotti, il requisito 6.2.5 non si applica.

**Tabella 1: Panoramica degli utilizzatori**

Utilizzatori dei marchi	Uso “sul Prodotto”	Uso “fuori dal prodotto”
<b>Gruppo A:</b> Organismi Nazionali	No	Si
<b>Gruppo B:</b> Certificazioni di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	No	Si
<b>Gruppo C:</b> Certificazioni di Catena di Custodia (CoC)	Si	Si
<b>Gruppo D:</b> Altri utenti	No	Si

**Nota 1:** titolari di certificati del gruppo B che detengono anche un certificato di catena di custodia PEFC e quindi appartengono anche al gruppo C, possono utilizzare i marchi PEFC “sul prodotto”.

**Nota 2:** Messaggi aggiuntivi “fuori dal prodotto” da utilizzare, ad esempio, come segnaletica fuori del bosco, sono suggeriti nell'appendice A per gli utenti del gruppo B.

**Nota 3:** Per i rivenditori ricadenti nel gruppo D degli utilizzatori di marchi, vedere anche requisito 6.3.4.4.

## 7. Requisiti tecnici dei marchi PEFC

### 7.1 Requisiti tecnici per l'utilizzo dei marchi PEFC sul prodotto.

#### 7.1.1 Requisiti generali

<p>7.1.1.1 Il prodotto a cui fanno riferimento i marchi PEFC deve essere chiaramente identificato. Se il prodotto non può essere chiaramente identificato, il messaggio sull'etichetta o almeno il nome del prodotto (vedere 8.3.3) deve esplicitare il collegamento tra marchi e prodotto.</p> <p><b>Esempio:</b> Se le matite certificate PEFC sono avvolte in un imballaggio realizzato con materiale di origine forestale non certificato PEFC, il messaggio sull'etichetta PEFC che accompagna il logo nella confezione deve chiarire a quale prodotto si riferisce l'etichetta, sostituendo la dicitura "questo prodotto" con quella più specifica "queste matite".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>È possibile che un'etichetta PEFC sul prodotto copra due o più elementi certificati. Potrebbe trattarsi dell'imballaggio e del prodotto, se la stessa azienda li produce entrambi. Ad esempio, "questo giocattolo e l'imballaggio provengono da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate".</b></li> <li>• <b>Deve essere chiaro a cosa si riferisce l'etichetta PEFC sul prodotto (ad esempio, aggiungendo i nomi dei prodotti nel messaggio dell'etichetta). Ad esempio, un giocattolo in legno non certificato PEFC in un imballaggio in carta certificato PEFC. Poiché il logo può riferirsi al giocattolo di legno o all'imballaggio, l'etichetta PEFC deve indicare che si riferisce all'imballaggio e non al giocattolo.</b></li> <li>• <b>Un fornitore può produrre etichette con il numero di licenza dei marchi PEFC dell'acquirente. Per farlo, deve avere un accordo in cui il fornitore certificato consente all'organizzazione non certificata (o certificata) di utilizzare i marchi PEFC sul prodotto con il proprio numero di licenza, limitatamente a Prodotti certificati PEFC forniti dal fornitore all'organizzazione non certificata (o certificata) e conformi ai requisiti applicabili degli standard PEFC.</b></li> <li>• <b>Affinché un prodotto possa portare l'etichetta PEFC, è necessario che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione PEFC sulla documentazione.</b></li> </ul>
<p>7.1.1.2 Per determinare la percentuale di materiale certificato contenuto in un prodotto idoneo a portare i marchi PEFC, è necessario prendere in considerazione il prodotto completo. Vedi anche 5.2.2.</p> <p><b>Esempio:</b> un libro può riportare i marchi PEFC se il libro nel suo complesso (le pagine più le copertine) contiene almeno il 70% di materiale certificato.</p>	
<p>7.1.1.3 L'utilizzo "sul prodotto" indiretto in riferimento al materiale certificato PEFC utilizzato nel processo di produzione di un prodotto (come descritto in 5.2.1, c) deve essere approvato dal PEFC Council.</p> <p><b>Nota:</b> per ottenere l'approvazione del PEFC Council, le organizzazioni possono rivolgersi all'organismo autorizzato PEFC che ha rilasciato la licenza.</p>	
<p><b>7.1.2 Le etichette "sul prodotto" PEFC</b></p>	

<p><b>7.1.2.1 L'etichetta certificata PEFC</b></p>	
<p>7.1.2.1.1 L'etichetta certificata PEFC è l'etichetta generica da utilizzare sul prodotto:</p> 	
<p>7.1.2.1.2 L'etichetta certificata PEFC può essere utilizzata ogniqualvolta in cui almeno il 70% dei materiali di origine forestale e arborea inclusi nel prodotto sono materiali certificati PEFC e il contenuto di materiale riciclato è inferiore al 100%.</p> <p><b>Nota:</b> il contenuto in riciclato è incluso nella categoria di materiali di origine forestale e arborea. Vedi definizione 3.7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Solo il materiale certificato può essere etichettato.</b></li> <li>• <b>Lo standard non richiede che i prodotti certificati siano etichettati. Lo standard considera l'etichettatura dei prodotti certificati come uno strumento opzionale con cui l'organizzazione comunica lo stato di prodotto certificato.</b></li> </ul>
<p>7.1.2.1.3 Il messaggio sull'etichetta che deve accompagnare l'etichetta di certificato PEFC è: "[Questo prodotto] proviene da foreste gestite in maniera sostenibile, fonti riciclate e controllate". La dicitura [questo prodotto] può essere sostituita dal nome del prodotto certificato o dal materiale certificato incluso nel prodotto a cui fa riferimento l'etichetta, utilizzando il generatore di etichette PEFC. Vedi anche 7.1.1.1. e 8.3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esempi: "Questo tavolo proviene da foreste gestite in modo sostenibile, riciclato e da fonti controllate"; oppure "Questo opuscolo proviene da foreste gestite in modo sostenibile, riciclate e da fonti controllate"; "Questo imballaggio proviene da foreste gestite in modo sostenibile, riciclato e da fonti controllate"</b></li> </ul>

7.1.2.1.4 Laddove il prodotto non includa materiale certificato PEFC da fonti riciclate, il messaggio sull'etichetta può essere utilizzato senza la parola "riciclato".



7.1.2.1.5 Laddove il prodotto includa solo materiale proveniente da foreste certificate PEFC, ovvero materiale consegnato con la dichiarazione "100% origine PEFC", il messaggio sull'etichetta può essere utilizzato con la dicitura: "[Questo prodotto] proviene da foreste gestite in modo sostenibile".



<p>7.1.2.1.6 Per i progetti certificati PEFC, la dicitura "questo prodotto" è sostituita da "il materiale di origine forestale e arborea utilizzato in questo progetto è". La parola "progetto" può essere sostituita dal tipo di progetto (padiglione, edificio, ecc.).</p>	
<p><b>7.1.2.2 L'etichetta riciclato PEFC</b></p>	
<p>7.1.2.2.1 L'etichetta riciclato PEFC deve essere utilizzata quando il prodotto include solo materiale riciclato (vedere 3.15, definizione di materiale riciclato). Il nome dell'etichetta è "riciclato PEFC " e il relativo messaggio sull'etichetta: "[Questo prodotto] proviene da fonti riciclate". La dicitura [questo prodotto] può essere sostituita dal nome del prodotto certificato o dal materiale certificato incluso nel prodotto a cui fa riferimento l'etichetta, utilizzando il generatore di etichette PEFC.</p>	



**Tabella 2: panoramica delle opzioni di utilizzo delle etichette PEFC “sul prodotto”**

	 <p><b>Certificato PEFC</b> Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e da fonti controllate www.pefc.it</p>	 <p><b>Riciclato PEFC</b> Questo prodotto proviene da fonti riciclate www.pefc.it</p>
<p><b>Nome dell’etichetta</b></p>	<p><b>Certificato PEFC</b></p>	<p><b>Riciclato PEFC</b></p>
<p><b>Requisiti d'uso</b></p>	<p>Contenuto di <b>materiale certificato PEFC</b> almeno del 70% e contenuto di materiale riciclato inferiore al 100%</p>	<p>contenuto di <b>materiale riciclato</b> pari al 100%</p>
<p><b>Messaggi generici delle etichette</b></p>	<p>"[Questo prodotto] proviene da foreste gestite in modo sostenibile, riciclato e fonti controllate"</p> <p>La dicitura "Questo prodotto" deve essere sostituita dal nome del prodotto certificato o del materiale certificato nel caso non sia chiaro a cosa faccia riferimento l'etichetta</p>	<p>"[Questo prodotto] proviene da fonti riciclate".</p> <p>"Questo prodotto" deve essere sostituito dal nome del prodotto certificato o del materiale certificato nel caso in cui non sia chiaro a cosa faccia riferimento l'etichetta</p>

	<p>Laddove il prodotto non includa <b>materiale riciclato</b>, il messaggio sull'etichetta può essere utilizzato senza la parola "riciclato"</p> <p>Laddove il prodotto includa solo materiale proveniente da foreste certificate PEFC, il messaggio sull'etichetta può essere utilizzato senza "riciclato e fonti controllate"</p>		
<p><b>7.1.3 Le iniziali PEFC</b></p>			
<p>7.1.3.1 Le iniziali PEFC possono essere utilizzate direttamente su un prodotto ogni volta che il prodotto contiene almeno il 70% di materiale certificato PEFC.</p> <p><b>Esempio 1:</b> questo prodotto è stato realizzato con legno certificato PEFC (PEFC / XX-XX-XXX)</p> <p><b>Esempio 2:</b> questo giornale è stato stampato su carta certificata PEFC (PEFC / XX-XX-XXX)</p>			
<p>7.1.3.2 Il numero di licenza del marchio PEFC dell'organizzazione deve essere sempre utilizzato con le iniziali PEFC ogni volta che il prodotto non riporta un'etichetta PEFC con il numero di licenza sullo prodotto stesso.</p>			
<p>7.1.3.3 Il prodotto certificato o il materiale certificato incluso nel prodotto a cui si riferiscono le iniziali PEFC devono essere chiaramente identificati. Quando non è chiaro a quale prodotto si riferiscano le iniziali PEFC, il prodotto deve essere specificato. Vedi requisito 7.1.1.1.</p>			

<p>7.1.3.4 Qualsiasi utilizzo delle iniziali PEFC sul prodotto diverso da quello sopra menzionato deve essere approvato dal PEFC Council.</p> <p><b>Nota:</b> per ottenere l'approvazione del PEFC Council, le organizzazioni possono rivolgersi all'organismo autorizzato PEFC che ha rilasciato la licenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'uso inappropriato dell'acronimo PEFC consiste, ad esempio, nell'utilizzare i marchi PEFC su un prodotto con messaggi diversi da quelli previsti dallo standard dei marchi PEFC. Esempi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Questo prodotto certificato PEFC proviene da foreste felici e sostenibili.</b></li> <li>- <b>Il PEFC garantisce che questo prodotto è verde</b></li> </ul> </li> </ul>
<p>7.1.3.5 I requisiti descritti in questa sezione non sono applicabili nel caso dell'uso delle iniziali PEFC da parte di organizzazioni certificate allo scopo di trasmettere una dichiarazione di catena di custodia; in conformità con quello che è descritto nello standard di catena di custodia PEFC, PEFC ST 2002.</p>	
<p><b>7.2 Requisiti tecnici per l'utilizzo dei marchi PEFC al di fuori del prodotto</b></p>	
<p><b>7.2.1 L'etichetta “fuori dal prodotto” PEFC</b></p>	
<p>7.2.1.1 L'etichetta promozionale PEFC è:</p>  <p>The image shows a promotional label template for PEFC. It features a blue diagonal banner at the top left that says "INFORMATION ONLY". Below the banner is the PEFC logo, which consists of a green circle containing a stylized tree and a person. To the right of the logo, the text reads: "Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste". Below the logo and text, the PEFC logo is repeated in a smaller font, followed by "PEFC/XX-XX-XX" and the website "www.pefc.it". The entire label is enclosed in a green rectangular border.</p>	

<p>7.2.1.2 Il messaggio che deve accompagnare l'etichetta generica promozionale PEFC è: "Promuoviamo la gestione forestale sostenibile".</p>	
<p>7.2.1.3 Ulteriori messaggi sull'etichetta a fini promozionali sono disponibili nell'Appendice 1 di questo standard.</p>	
<p>7.2.1.4 I messaggi dell'etichetta PEFC "fuori dal prodotto" possono essere utilizzati a scopi promozionali senza l'etichetta PEFC secondo gli stessi requisiti dell'etichetta. In questi casi, e ogni volta che l'etichetta PEFC non viene utilizzata vicino al messaggio, il numero di licenza del marchio PEFC deve essere posizionato accanto al messaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esempio: "Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste (PEFC XX-31- XX)"</b></li> <li>• <b>L'acronimo PEFC può essere utilizzato per scopi promozionali, accompagnato dai messaggi previsti dallo standard. Se un'organizzazione vuole utilizzare l'acronimo PEFC come parte di un messaggio diverso da quelli previsti dallo standard (Appendice 1), deve richiedere l'autorizzazione al PEFC. Per farlo, deve accedere al proprio account nel generatore di etichette 2020 e richiedere un utilizzo eccezionale nella sezione "I tuoi prodotti".</b></li> </ul>
<p>7.2.1.5 Le organizzazioni in possesso di un certificato riconosciuto di gestione forestale PEFC o catena di custodia PEFC (gruppi utenti B e C dei marchi PEFC) possono utilizzare l'etichetta promozionale PEFC su:</p> <p>a) Carta intestata, cataloghi o altro materiale promozionale, purché non vi siano ambiguità in merito a ciò che è certificato. Vedi anche 7.2.1.6.</p> <p>b) Fatture o documenti di consegna. I prodotti consegnati con una dichiarazione PEFC devono essere chiaramente identificati.</p>	
<p>7.2.1.6 L'etichetta PEFC può essere utilizzata a scopi promozionali su prodotti non commerciali. Deve essere chiaro a cosa si riferisce l'etichetta PEFC sui prodotti non commerciali. Il messaggio sull'etichetta promozionale deve essere incluso.</p>	

<p><b>Nota:</b> per l'uso dell'etichetta PEFC su cataloghi, brochure o elenchi di prodotti da parte di rivenditori non certificati, vedere 6.3.4.4.</p>	
<p><b>7.2.2 Le iniziali PEFC</b></p>	
<p>7.2.2.1 L'uso delle iniziali PEFC “fuori del prodotto” è consentito alle stesse condizioni e requisiti dell'etichetta promozionale PEFC. Tale uso deve essere sempre accurato e far riferimento al PEFC in termini corretti.</p>	
<p><b>8. Requisiti grafici delle etichette PEFC</b></p>	
<p><b>8.1 Elementi dell'etichetta PEFC</b></p>  <p>The diagram shows a rectangular label with a green border. Inside, there is a blue stamp that says 'INFORMATION ONLY'. The label contains the following elements: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> The PEFC logo, which consists of a stylized tree and a recycling symbol.</li> <li><b>B:</b> The text 'PEFC/XX-XX-XX' below the logo.</li> <li><b>C:</b> The text 'Certificato PEFC' at the top right.</li> <li><b>D:</b> A paragraph of text: 'Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e da fonti controllate'.</li> <li><b>E:</b> The website 'www.pefc.it' at the bottom right.</li> <li><b>F:</b> The entire label content, indicated by a bracket on the right side.</li> </ul> </p>	
<p><b>8.1.1 Logo PEFC (A)</b></p>	

8.1.1.1 Il logo PEFC è costituito da due alberi circondati da una freccia e le iniziali "PEFC" poste al di sotto di esso.	
<b>8.1.2 Numero di licenza dei marchi PEFC (B)</b>	
8.1.2.1 Per consentire l'identificazione dell'organizzazione che utilizza i marchi PEFC, il logo PEFC deve essere utilizzato insieme al numero di licenza PEFC dell'organizzazione. Vedi requisito 6.2.1.	
<b>8.1.3 Nome dell'etichetta (C)</b>	
8.1.3.1 Il nome dell'etichetta comunica il significato del logo.	
8.1.3.2 I nomi ufficiali delle etichette PEFC sono in inglese. Le traduzioni devono essere ottenute tramite il generatore di etichette PEFC.	
8.1.3.3 L'etichetta PEFC può includere il nome dell'etichetta in più di una lingua. Nel generatore di etichette PEFC sono disponibili diverse opzioni.	
<b>8.1.4 Messaggio etichetta (D)</b>	
8.1.4.1 Il messaggio sull'etichetta comunica il significato del logo.	
8.1.4.2 I messaggi ufficiali sull'etichetta PEFC sono in inglese. Le traduzioni dei messaggi ufficiali delle etichette in altre lingue devono essere ottenute tramite il generatore di etichette PEFC.	
8.1.4.3 L'etichetta PEFC può includere il messaggio in più di una lingua. Nel generatore di etichette PEFC sono disponibili diverse opzioni.	

<b>8.1.5 Sito web PEFC (E)</b>	
8.1.5.1 Il sito web del PEFC Council <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> può essere sostituito con il sito web di un organismo autorizzato PEFC.	
<b>8.1.6 Cornice per etichette PEFC (F)</b>	
8.1.6.1 Quando si utilizza la cornice, questa deve sempre rispettare le proporzioni e le dimensioni all'interno dei diversi elementi dell'etichetta.	
<b>8.2 Specifiche grafiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quando un'organizzazione desidera utilizzare i marchi PEFC (il logo o le iniziali PEFC) in modo diverso da quello standard (ad esempio, in un colore diverso dal verde, dal nero o dal bianco, in una dimensione diversa, o come parte di un messaggio di etichetta che non è menzionato nell'Appendice 1 del PEFC ST 2001), può richiedere al PEFC l'autorizzazione per un uso eccezionale. Le richieste devono essere effettuate attraverso il proprio account nel generatore di etichette PEFC 2020, nella sezione etichette della pagina "I tuoi prodotti".</b></li> </ul>
<b>8.2.1 Colori</b>	
<p>8.2.1.1 Le etichette PEFC possono essere utilizzate in tre colori: verde, bianco e nero e sempre con uno sfondo di colore singolo e contrastante.</p> <p>8.2.1.2 L'etichetta PEFC in verde deve avere la cornice dello stesso colore verde, con il nome dell'etichetta PEFC, il messaggio e il sito web PEFC in nero. Per i colori bianco e nero, tutti gli elementi dell'etichetta PEFC devono apparire nello stesso colore. Il nome dell'etichetta PEFC per le tre etichette deve essere in grassetto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per verde si intende il Pantone 368 o RGB 128, 186, 39.</b></li> <li>• <b>In casi eccezionali in cui i colori non sono adatti per un lavoro di stampa, possono essere concesse approvazioni eccezionali. Quando un'organizzazione desidera utilizzare i marchi PEFC (il logo o le iniziali PEFC) in modo diverso da quello standard (ad esempio, in un colore diverso dal verde, dal nero o dal bianco, in una dimensione diversa o come parte di un messaggio di etichetta che non è menzionato nell'Appendice 1 del PEFC ST 2001), può richiedere un uso eccezionale al PEFC. Le richieste devono essere effettuate attraverso il proprio account PEFC Label Generator, nella sezione etichette della pagina "I tuoi prodotti".</b></li> </ul>

**Nota:** ai fini della descrizione delle specifiche grafiche, viene utilizzata l'etichetta certificata PEFC verde con cornice orizzontale. Gli stessi principi si applicano a tutte le altre etichette.



## 8.2.2 Orientamento dell'etichetta

8.2.2.1 L'etichetta PEFC può essere utilizzata con orientamento verticale o orizzontale.



**Verticale**

### 8.2.3 Dimensioni

8.2.3.1 Il rapporto tra altezza e larghezza deve essere sempre mantenuto. Anche le proporzioni tra i diversi elementi dell'etichetta PEFC devono essere rispettate.

### 8.2.4 Dimensione minima

8.2.4.1 La dimensione minima dell'etichetta PEFC deve essere:



### 8.2.5 Posizionamento

8.2.5.1 Uno spazio libero deve circondare l'etichetta PEFC per garantire che rimanga chiaro e sia facilmente riconoscibile. Lo spazio libero minimo deve essere equivalente all'altezza della lettera "P" del logo PEFC utilizzato nell'etichetta.



### 8.3 Utilizzo facoltativo dell'etichetta

8.3.1 I seguenti elementi possono facoltativamente essere omessi dalle etichette PEFC:

Tabella 3: elementi opzionali delle etichette PEFC

	Etichetta Certificato PEFC	Etichetta Riciclato PEFC	Etichetta PEFC fuori dal prodotto
<b>Logo PEFC</b>	No	No	No
<b>Nome etichetta</b>	Si	No	N/D
<b>Messaggio etichetta</b>	Si*	Si*	Si*
<b>Sito web PEFC</b>	Si	Si	Si
<b>Cornice</b>	Si	Si	Si

\* L'utilizzo deve essere sempre conforme al requisito 7.1.1.1. Vedi anche i requisiti 8.3.2 e 8.3.3

<p>8.3.2 Quando si utilizzano le etichette PEFC senza il messaggio, l'etichetta può includere il nome del prodotto, come nell'esempio seguente</p>  <p>The image shows a green-bordered rectangular label. At the top, there is a circular logo containing a stylized tree and a recycling symbol. Below the logo, the text 'PEFC' is written in a bold, sans-serif font. Underneath 'PEFC', the text 'PEFC/XX-XX-XX' is written in a smaller font. At the bottom of the label, the word 'Packaging' is written in a small font.</p>	
<p>8.3.3 Quando non è chiaro a cosa si riferisca l'etichetta PEFC (vedere requisito 7.1.1), il messaggio sull'etichetta può essere sostituito dal nome del prodotto.</p>	
<p>8.3.4 L'etichetta PEFC può essere utilizzata senza il messaggio a scopi promozionali ogni volta che sia chiaro dal contesto a cosa sia riferita l'etichetta PEFC</p>	
<p>8.3.5 Laddove il design della grafica non consenta l'uso dei normali design dell'etichetta PEFC, questa può essere facoltativamente utilizzata come segue, previa approvazione dell'organismo autorizzato PEFC che ha rilasciato la licenza. Se l'etichetta PEFC è utilizzata "sul prodotto", il prodotto o il materiale a cui fa riferimento l'etichetta PEFC deve essere chiaro. Se invece questa è utilizzata a fini promozionali, deve essere chiaro il significato di PEFC.</p>	

<p>a) Con il logo PEFC diviso nei due alberi circondati da una freccia e il numero di licenza posti uno accanto all'altro. Le dimensioni minime di questo formato dell'etichetta PEFC devono garantire la leggibilità del numero di licenza.</p>  <p>b) Con il logo PEFC diviso nei due alberi circondati da una freccia e le iniziali PEFC uno accanto all'altro e il numero di licenza sotto le iniziali PEFC. Le dimensioni minime di questo formato dell'etichetta PEFC devono garantire la leggibilità del numero di licenza e delle iniziali PEFC.</p> 	
<p><b>8.4 Modifiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il PEFC non richiede l'approvazione preventiva dell'uso dei marchi, se questi sono utilizzati secondo lo standard e come generati dal Generatore di Etichette.</b></li> </ul>
<p>8.4.1 Le etichette PEFC ottenute dal generatore di etichette PEFC non devono essere modificate o ricreate.</p>	

8.4.2 L'uso dell'etichetta PEFC in colori non standard o qualsiasi altra modifica richiede l'approvazione preventiva del PEFC Council.

**Nota:** per ottenere l'approvazione del PEFC Council, le organizzazioni possono rivolgersi all'organismo autorizzato PEFC che ha rilasciato la licenza.

#### Appendice 1 (normativa): Messaggi alternativi per etichette promozionali

**Tabella 4: Messaggi alternativi per etichette promozionali**

<i>Gruppi di utilizzatori del marchio</i>	<i>Messaggio</i>
<b>Gruppo B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Nome dell'azienda] ha un certificato PEFC di gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Nome azienda] gestisce questa foresta in base ai requisiti della certificazione PEFC</li> <li>• La nostra gestione forestale è certificata PEFC</li> </ul>
<b>Gruppo C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Nome dell'azienda] è certificata per la catena di custodia PEFC</li> <li>• [Nome azienda] offre prodotti certificati PEFC</li> <li>• Utilizzando materia prima PEFC, [nome azienda / azienda] sta supportando le foreste gestite in modo sostenibile a livello globale</li> <li>• Utilizzando [legno / carta / imballaggi] certificato PEFC, [noi / nome dell'azienda] supportiamo le foreste gestite in modo sostenibile a livello globale</li> <li>• I marchi PEFC sui nostri prodotti garantiscono che il nostro [legno / carta / imballaggi] provenga da foreste gestite in modo sostenibile, da fonti riciclate e controllate.</li> <li>• Ogni acquisto di un prodotto con i marchi PEFC fa la differenza per le foreste e le comunità forestali di tutto il mondo.</li> </ul>
<b>Gruppo D: organismi di certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Ente di certificazione] è accreditato per la certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC</li> <li>• [Organismo di certificazione] è accreditato per la certificazione della catena di custodia PEFC</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Organismo di certificazione] è accreditato per la gestione forestale PEFC e la certificazione della catena di custodia</li> </ul>
<b>Gruppo D: organismi di accreditamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Nome dell'organismo di accreditamento] fornisce l'accredimento per la gestione forestale sostenibile PEFC</li> <li>• [Nome dell'organismo di accreditamento] fornisce l'accredimento per la catena di custodia PEFC</li> <li>• [Nome dell'organismo di accreditamento] fornisce l'accredimento per la gestione forestale sostenibile PEFC e per la catena di custodia</li> </ul>
<b>Gruppo D: aziende non certificate che rivendono prodotti finiti certificati PEFC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Nome azienda] offre prodotti certificati PEFC</li> <li>• Scegliendo prodotti PEFC, [nome azienda / azienda] stiamo supportando le foreste gestite in maniera sostenibile a livello globale</li> <li>• Scegliendo prodotti PEFC [legno / carta / imballaggi], [nome azienda / azienda] stiamo sostenendo le foreste gestite in maniera sostenibile a livello globale</li> <li>• Il marchio PEFC sui nostri prodotti garantisce che il nostro [legno / carta / imballaggi] provenga da foreste gestite in maniera sostenibile, da fonti riciclate e controllate.</li> <li>• Ogni acquisto di un prodotto con marchio PEFC fa la differenza per le foreste e le comunità forestali di tutto il mondo.</li> </ul>
<b>Gruppo D: Soci stakeholder del PEFC Council</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> <li>• [Nome azienda] è uno stakeholder socio del PEFC</li> <li>• Usando prodotti PEFC, [nome azienda / azienda] stiamo supportando le foreste gestite in maniera sostenibile a livello globale</li> <li>• Usando prodotti PEFC [legno / carta / imballaggi], [noi / nome dell'azienda] sosteniamo le foreste gestite in maniera sostenibile a livello globale</li> <li>• Il marchio PEFC sui nostri prodotti garantisce che il nostro [legno / carta / imballaggi] provenga da foreste gestite in maniera sostenibile, da fonti riciclate e controllate.</li> <li>• Ogni acquisto di un prodotto con marchio PEFC fa la differenza per le foreste e le comunità forestali di tutto il mondo.</li> </ul>

<p><b>Gruppo D:</b> qualsiasi altra organizzazione appartenente al gruppo D non menzionata sopra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promuoviamo la gestione forestale sostenibile</li> </ul>
<p><b>Nota 1:</b> le organizzazioni appartenenti a più di un gruppo possono utilizzare i messaggi di etichetta per tutti i gruppi di utenti a cui appartengono (ad esempio, gli stakeholder soci del PEFC che sono anche aziende certificate possono utilizzare i messaggi di etichetta descritti per il gruppo D: soci stakeholder, oppure Gruppo C: aziende certificate).</p> <p><b>Nota 2:</b> il testo tra [ ] deve essere sostituito dall'opzione corrispondente. Ad esempio, se un'organizzazione acquista legno certificato PEFC, l'etichetta dirà: "Il logo PEFC sui nostri prodotti garantisce che il nostro legno provenga da foreste gestite in modo sostenibile, riciclato e da fonti controllate".</p>	
<p style="text-align: center;"><b>6. Guida generale per l'uso del PEFC ST 2003:2020 - Requisiti per gli Organismi di certificazione che operano secondo lo standard internazionale di Catena di Custodia PEFC</b></p>	
<p><b>3. Termini e definizioni</b></p> <p>Ai fini del presente standard, si applicano le definizioni pertinenti fornite in ISO / IEC 17000, ISO / IEC 17065, ISO 19011, ISO / IEC Guide 2 e PEFC ST 2002, insieme alle seguenti definizioni (ndt: il numero tra parentesi è il riferimento nella norma internazionale, per comodità del lettore le definizioni sono state messe in ordine alfabetico)</p>	
<p><b>ITA 1003:2020 Traduzione dello standard PEFC ST 2003:2020</b></p>	<p><b>Guida</b></p>
<p><b>3.1 Audit</b></p> <p>Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle per determinare la misura in cui i criteri di audit sono soddisfatti.</p>	

<p><b>Nota:</b> il termine "audit" utilizzato in questo documento è equivalente al termine "valutazione" utilizzato in ISO / IEC 17065.</p>	
<p><b>3.2 Esperto tecnico (3.11)</b></p> <p>Persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit. L'esperto tecnico non è considerato un auditor.</p>	
<p><b>3.3 Non conformità maggiore (3.5)</b></p> <p>L'assenza o la mancata implementazione e mantenimento di uno o più requisiti dello standard della catena di custodia, che può comportare un rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o influire sulla fiducia nelle dichiarazioni dell'organizzazione cliente sulla materia prima certificata.</p> <p><b>Nota:</b> una non conformità maggiore può essere una non conformità individuale o un numero di non conformità minori ma correlate che, se considerate complessivamente, costituiscono una non conformità maggiore.</p>	
<p><b>3.4 Non conformità minore (3.6)</b></p> <p>Un unico mancato rispetto dei requisiti dello standard della catena di custodia che potrebbe non comportare alcun rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o influire sulla fiducia nelle dichiarazioni del fornitore sulla materia prima certificata.</p>	

<p><b>3.5 Organismi nazionali PEFC (PEFC NGB) (3.9)</b></p> <p>Gli organismi nazionali di governo PEFC (PEFC NGB) sono organizzazioni nazionali indipendenti istituite per sviluppare e implementare un sistema PEFC nel loro paese. Un elenco degli NGB PEFC e i relativi dettagli di contatto sono disponibili sul sito Web PEFC (<a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>). Gli NGB PEFC sono spesso anche l'ente autorizzato PEFC. Vedi 3.6.</p>	
<p><b>3.6 Organismo autorizzato PEFC (3.8)</b></p> <p>L'organismo autorizzato PEFC è un'entità che ha il permesso dal PEFC Council di rilasciare licenze di marchi PEFC e di notificare gli organismi di certificazione per conto del PEFC Council. Di solito gli organismi autorizzati sono gli Organismi nazionali PEFC.</p>	
<p><b>3.7 Organizzazione cliente (3.4)</b></p> <p>Organizzazione, inclusa un'organizzazione multisito, che richiede la catena di custodia o la cui catena di custodia è stata certificata.</p> <p><b>Nota:</b> il termine "organizzazione cliente" utilizzato in questo documento è equivalente al termine "fornitore" utilizzato in ISO / IEC 17065.</p>	
<p><b>3.8 Osservazione (3.7)</b></p> <p>Un risultato di audit che non indica una non conformità. Può essere identificato dal team di audit come un'opportunità di miglioramento.</p>	
<p><b>3.9 Responsabile delle decisioni in materia di certificazione (3.2)</b></p> <p>Una persona o un gruppo di persone (ad esempio un comitato) che non è stato coinvolto nel processo di</p>	

<p>audit ed è incaricato dall'ente di certificazione di prendere la decisione sulla certificazione.</p>	
<p><b>3.10 Revisore (3.10)</b> Una persona o un gruppo di persone (ad esempio un comitato) che non è stato coinvolto nel processo di audit ed è incaricato dall'ente di certificazione di rivedere tutte le informazioni e i risultati relativi all'audit.</p>	
<p><b>3.11 Standard della Catena di Custodia (3.3)</b> PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements (di seguito lo standard di Catena di Custodia) – traduzione in italiano ITA 1002 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti</p>	
<p><b>4. Requisiti generali</b></p> <p>I criteri in base ai quali viene valutata la catena di custodia dell'organizzazione cliente sono quelli delineati nell'ultima versione dello standard di Catena di Custodia e dello standard dell'uso dei marchi PEFC.</p> <p><b>Nota:</b> L'ultima versione dello standard di Catena di Custodia e dello standard dell'uso dei marchi PEFC, i loro emendamenti e i corrispondenti periodi di transizione, sono disponibili sul sito web PEFC <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> o nel sito di PEFC Italia <a href="http://www.pefc.it">www.pefc.it</a>.</p>	
<p><b>4.1 Aspetti legali e contrattuali</b> Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.1 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	

<p>4.1.1 Laddove l'ente di certificazione faccia uso del logo PEFC sul documento di certificazione, o per qualsiasi altro scopo collegato allo schema di certificazione PEFC, l'uso deve essere effettuato solo sulla base di una licenza valida rilasciata dal PEFC Council o da un'altra entità autorizzata dal PEFC Council e in conformità con lo standard dell'uso dei marchi PEFC.</p>	
<p>4.1.2 L'ente di certificazione deve chiarire all'organizzazione cliente che il logo PEFC sul certificato emesso, si riferisce solo alla conformità dell'organizzazione cliente allo schema di certificazione PEFC e non fornisce all'organizzazione cliente il diritto di utilizzare i marchi PEFC.</p> <p><b>Nota:</b> l'organizzazione cliente con un certificato di catena di custodia PEFC valido può utilizzare i marchi PEFC con un numero di licenza dei marchi PEFC univoco per scopi "sul prodotto" e "fuori prodotto", sulla base di un contratto di licenza per l'utilizzo dei marchi PEFC rilasciato dal PEFC Council o da un'altra entità autorizzata dal PEFC Council e in conformità con lo standard dell'uso dei marchi PEFC.</p>	
<p><b>4.2 Gestione dell'imparzialità</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.2 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si presume che gli organismi di certificazione non siano coinvolti in pratiche di corruzione.</b></li> </ul>
<p><b>4.3 Responsabilità e finanziamento</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.3 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	
<p><b>4.4 Condizioni non discriminatorie</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.4 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	

<p><b>4.5 Riservatezza</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.5 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p> <p>L'ente di certificazione deve informare l'organizzazione cliente che è obbligata a fornire informazioni al PEFC Council e / o all'Organismo Nazionale PEFC (ndrt PEFC Italia), e informare anche sulla la gamma e l'uso delle informazioni da fornire. L'ente di certificazione deve avere il consenso scritto dell'organizzazione cliente per le informazioni divulgate al PEFC Council e / o all'Organismo Nazionale PEFC (ndrt PEFC Italia). Questo accordo scritto deve essere conforme a qualsiasi legislazione sulla protezione dei dati applicabile nei paesi in cui hanno sede l'organizzazione cliente e l'ente di certificazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nel caso in cui l'organismo di certificazione e l'azienda certificata abbiano sede in Paesi diversi, si applicano entrambe le legislazioni.</b></li> <li>• <b>Il requisito mira a considerare qualsiasi legislazione applicabile.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ad esempio, il GDPR si applica ogni volta che un'organizzazione raccoglie informazioni personali di cittadini europei, indipendentemente dalla sede dell'organizzazione. Se l'organismo di accreditamento e l'organismo di certificazione hanno sede in due Paesi diversi e non appartenenti all'UE, ma stanno raccogliendo informazioni su cittadini europei, si applica anche il GDPR.</b></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>4.6 Informazioni disponibili pubblicamente</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.6 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	
<p><b>5. Requisiti strutturali</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 5 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	
<p><b>6. Requisiti delle risorse</b></p>	
<p><b>6.1 Personale dell'ente di certificazione</b></p>	
<p><b>6.1.1 Generale</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.1 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	
<p>6.1.1.1 Personale coinvolto nelle attività di certificazione</p>	

<p>6.1.1.1.1 L'ente di certificazione deve garantire che tutto il personale che svolge le attività chiave, come la revisione del contratto, l'audit, la concessione della certificazione, il monitoraggio degli auditor, ecc. Abbia le conoscenze e le competenze pertinenti e appropriate corrispondenti a tali attività.</p>	
<p>6.1.1.1.2 L'uguaglianza di genere dovrebbe essere promossa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esistono diversi modi per promuovere la parità di genere. Ogni organismo di certificazione deve documentare come intende farlo. Un indice può essere un'opzione per misurare i progressi.</b></li> </ul>
<p>6.1.1.2 Auditor</p> <p>L'ente di certificazione deve disporre di un processo documentato per garantire che gli auditor abbiano attributi, conoscenze e capacità personali in conformità con i paragrafi 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 e 7.2.3.4 della ISO 19011: 2018</p>	
<p>6.1.1.2.1 Istruzione</p>	
<p>6.1.1.2.1.1 L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione secondaria che includa o sia integrata con corsi relativi al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate in cui gli auditor conducono gli audit di catena di custodia.</p> <p><b>Nota:</b> l'istruzione secondaria è la parte del sistema educativo nazionale che viene dopo la fase primaria o elementare, ma che è completata prima dell'accesso all'istruzione terziaria, ad es. università o istituto scolastico simile.</p>	
<p>6.1.1.2.1.2 L'istruzione specifica relativa al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate può essere sostituita dall'esperienza lavorativa in questi settori se l'ente di certificazione può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.</p> <p><b>Nota:</b> il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate includono, ad esempio, attività relative alla produzione,</p>	

<p>ricerca, istruzione, sviluppo di standard, associazioni di prodotti/industria forestale, legislazione e regolamentazione forestale, trasporto, distribuzione e riciclaggio o trasporto e stoccaggio di foreste e/o prodotti a base arborea.</p>	
<p>6.1.1.2.2 Esperienza lavorativa</p>	
<p>6.1.1.2.2.1 Per una prima qualifica di un auditor, l'ente di certificazione deve garantire che l'auditor abbia un minimo di tre anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.</p> <p><b>Nota:</b> il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate includono, ad esempio, attività relative alla produzione, ricerca, istruzione, sviluppo di standard, associazioni di prodotti/industria forestale, legislazione e regolamentazione forestale, trasporto, distribuzione e riciclaggio o trasporto e stoccaggio di prodotti forestali e a base arborea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'esperienza lavorativa come auditor qualificato e/o professionista della certificazione secondo la catena di custodia e/o ISO 9001 o ISO 14001, o schemi equivalenti, nel settore forestale e arboreo o nella gestione del territorio e settori correlati può essere conteggiata come parte dei tre anni di esperienza lavorativa a tempo pieno, purché l'organismo di certificazione possa dimostrare che l'esperienza lavorativa fornisca una solida base per l'attività di audit. Il requisito 6.1.1.2.2.1 può essere interpretato come "Per la prima qualifica di un auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia almeno tre anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nel settore forestale e/o arboreo e settori correlati, e/o esperienza lavorativa come auditor qualificato e/o professionista della certificazione secondo la catena di custodia e/o ISO 9001 o ISO 14001, o schemi equivalenti, nel settore forestale e delle materie prime arboree o della gestione del territorio e settori correlati".</b></li> </ul>
<p>6.1.1.2.2.2 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno, se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria appropriata e pertinente per il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.</p> <p><b>Nota:</b> l'istruzione terziaria, denominata anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'istruzione terziaria è un livello di istruzione superiore alla scuola superiore, come ad esempio l'università o il college.</b></li> </ul>
<p>6.1.1.2.2.3 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno se l'auditor ha svolto, in qualità di auditor in formazione, quattro audit di catena di custodia sotto la guida di un auditor qualificato, in aggiunta agli audit di catena di custodia richiesti come esperienza di audit ai sensi del 6.1.1.2.5.1.</p>	

<p>6.1.1.2.3 Formazione sulla catena di custodia PEFC</p> <p>L'ente di certificazione deve garantire che i nuovi auditor abbiano ricevuto una formazione iniziale sul sistema PEFC e sullo standard di catena di custodia, riconosciuto dal PEFC Council.</p> <p><b>Nota:</b> il sito Web PEFC <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> e il sito <a href="http://www.pefc.it">www.pefc.it</a> forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una formazione riconosciuta sulla Catena di Custodia comporta: il completamento dell'intera formazione iniziale fornita da un formatore riconosciuto, il superamento del test di conoscenza (80% di risposte corrette) e il rilascio di un certificato da parte del PEFC International/Council.</b></li> </ul>
<p>6.1.1.2.4 Formazione sull'audit</p> <p>L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano completato con successo la formazione sulle tecniche di audit basate sulla ISO 19011.</p>	
<p>6.1.1.2.5 Esperienza di audit</p>	
<p>6.1.1.2.5.1 Per una prima qualifica di un auditor, l'ente di certificazione deve garantire che l'auditor negli ultimi tre anni abbia eseguito, come auditor in formazione, audit della catena di custodia per almeno quattro organizzazioni sotto la guida di un auditor qualificato, inclusi almeno due audit della catena di custodia PEFC. Il numero di audit di catena di custodia, durante la formazione, può essere ridotto a due audit della catena di custodia PEFC per gli auditor qualificati per gli standard della catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nei settori forestale e/o arboreo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lo status (libero professionista/dipendente) dell'auditor qualificato incaricato di osservare l'auditor in formazione non è rilevante.</b></li> <li>• <b>Essere qualificati per schemi equivalenti nei settori forestale e/o arboreo e correlati o nella gestione del territorio e settori correlati può anche ridurre il numero di audit di catena di custodia in formazione a due audit di catena di custodia PEFC. Il requisito 6.1.1.2.5.1 può essere interpretato come "Per la prima qualifica di un auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor negli ultimi tre anni abbia eseguito, in qualità di auditor in formazione, audit di catena di custodia per almeno quattro organizzazioni sotto la guida di un auditor qualificato, inclusi almeno due audit di catena di custodia PEFC. Il numero di audit di catena di custodia in formazione può essere ridotto a due audit di catena di custodia PEFC per gli auditor qualificati per gli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nei settori forestale e/o arboreo, o schemi equivalenti nei settori forestale e/o materie prime arboree e correlati o nella gestione del territorio e settori correlati".</b></li> </ul>
<p>6.1.1.2.6 Competenze</p>	

6.1.1.2.6.1 L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle seguenti aree:

- a) Gli obiettivi e i processi fondamentali del sistema PEFC inclusi i requisiti dello standard PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (PEFC ST 1003) coperti nella definizione della catena di custodia PEFC delle fonti controverse, (PEFC ST 2002, clausola 3.6 paragrafi b, c, d ed e).
- b) Principi, procedure e tecniche di audit (vedere 7.2.3.2.a della ISO 19011: 2018): per consentire all'auditor di applicare quelle appropriate ad audit diversi e garantire che gli audit siano condotti in modo coerente e sistematico.
- c) Situazioni organizzative (vedere 7.2.3.2.c della ISO 19011: 2018), comprese le dimensioni, la struttura, le funzioni e le relazioni dell'organizzazione, i processi aziendali generali e la relativa terminologia e le abitudini culturali e sociali come la conoscenza della lingua di lavoro dell'organizzazione o lingua su cui l'ente di certificazione e il cliente possono concordare: per consentire all'auditor di comprendere il contesto operativo dell'organizzazione.
- d) Legislazione internazionale applicabile e gestione forestale specifica del paese e sistema di applicazione della legge relativo all'approvvigionamento di materie prime forestali e arboree e l'esclusione di materie prime da fonti controverse: per consentire all'auditor di comprendere i rapporti contrattuali dell'organizzazione cliente con i fornitori e valutare le procedure dell'organizzazione cliente per evitare materie prime da fonti controverse. La conoscenza e la comprensione di quest'area riguarderà:

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. contratti e accordi, compresi i contratti di lavoro e/o accordi di contrattazione collettiva</li> <li>ii. gestione forestale e sistema di applicazione della legge dei paesi di origine delle materie prime non certificate, compresi quelli che riguardano questioni sociali, sanitarie e di sicurezza dei lavoratori</li> <li>iii. convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali ILO)</li> <li>iv. trattati e convenzioni internazionali relativi al commercio di prodotti forestali e arborei.</li> </ul>	
<p>6.1.1.2.6.2 L'ente di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare terminologia, conoscenza, comprensione e competenze nelle seguenti aree della catena di custodia PEFC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) principi e requisiti dello standard della Catena di Custodia (PEFC ST 2002 – ITA 1002),</li> <li>b) prodotti (inclusi prodotti forestali non legnosi e prodotti da materiale riciclato), processi e pratiche nel settore specifico, flusso di materie prime utilizzate, dati e misure di controllo,</li> <li>c) l'applicazione dei sistemi di gestione al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate e l'interazione tra i loro componenti,</li> <li>d) sistemi e tecnologie informatiche per l'autorizzazione, la sicurezza, la distribuzione e il controllo di documenti, dati e registrazioni,</li> <li>e) applicazione dei marchi PEFC e di altre etichette e dichiarazioni di prodotto,</li> <li>f) applicazione delle misure per evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse, compresi la metodologia e gli indicatori di valutazione del rischio pertinenti,</li> </ul>	

<p>g) requisiti sociali, di salute e sicurezza.</p>	
<p>6.1.1.2.6.3 L'ente di certificazione deve conservare le prove del monitoraggio annuale degli auditor della catena di custodia, applicando metodi come la revisione dei rapporti di audit o del feedback delle organizzazioni clienti, ecc. in base alla frequenza del loro utilizzo e al livello di rischio collegato al loro attività e alle verifiche periodiche degli osservatori.</p> <p>In particolare, l'ente di certificazione deve riesaminare la competenza del proprio personale alla luce delle loro prestazioni al fine di identificare le esigenze di formazione.</p>	
<p>6.1.1.3 Team di audit</p> <p>Il gruppo di audit deve comprendere auditor che soddisfano i requisiti definiti in 6.1.1.2 e dovrebbe essere considerato l'equilibrio di genere.</p>	
<p>6.1.1.3.1 Esperti tecnici</p> <p>In alcuni casi, può essere richiesto ad esperti tecnici di integrare la competenza dell'auditor richiesta in una particolare area tecnica fornendo un'adeguata competenza tecnica. Gli esperti tecnici devono essere indipendenti dal verificato e i loro nomi e affiliazioni devono essere inclusi nel rapporto di audit.</p>	
<p>6.1.1.4 Revisore e decisore in materia di certificazione</p> <p>L'Organismo di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile delle decisioni in materia di certificazione soddisfino i seguenti requisiti. Se il revisore e/o il decisore in materia di certificazione</p>	

<p>sono composti da un gruppo di persone, almeno uno dei membri deve soddisfare i seguenti requisiti.</p> <p><b>Nota:</b> il revisore e il responsabile delle decisioni sulla certificazione possono essere la stessa persona. Vedere la nota al paragrafo 7.6.2 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	
<p>6.1.1.4.1 Istruzione</p>	
<p>6.1.1.4.1.1 L'ente di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile delle decisioni in materia di certificazione abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione secondaria che includa o sia integrata con corsi relativi al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.</p> <p><b>Nota:</b> l'istruzione secondaria è la parte del sistema educativo nazionale che viene dopo la fase primaria o elementare, ma che è completata prima dell'accesso all'istruzione terziaria, ad es. università o istituto scolastico simile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'istruzione secondaria è la seconda fase dell'istruzione formale, che inizia all'incirca tra gli 11 e i 13 anni e termina di solito tra i 15 e i 18 anni, ad esempio la scuola superiore.</b></li> </ul>
<p>6.1.1.4.1.2 L'istruzione specifica relativa al settore forestale e/o arboreo e industrie correlate può essere sostituita dall'esperienza lavorativa in questi settori se l'ente di certificazione può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.</p> <p><b>Nota:</b> il settore forestale e/o arboreo e industrie correlate includono, ad esempio, attività relative alla produzione, ricerca, istruzione, sviluppo di standard, associazioni di prodotti/industria forestale, legislazione e regolamentazione forestale, trasporto, distribuzione e riciclo o trasporto e stoccaggio di prodotti forestali e a base arborea.</p>	
<p>6.1.1.4.2 Esperienza lavorativa</p>	

<p>6.1.1.4.2.1 Per essere qualificato come revisore o decisore in materia di certificazione, l'organismo di certificazione deve garantire un minimo di tre anni di esperienza lavorativa a tempo pieno nella valutazione della conformità.</p>	
<p>6.1.1.4.2.2 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno, se il revisore o il responsabile delle decisioni in materia di certificazione ha completato un'istruzione terziaria appropriata e pertinente nel settore forestale e/o arboreo e industrie correlate.</p> <p><b>Nota:</b> l'istruzione terziaria, denominata anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria.</p>	
<p>6.1.1.4.2.3 Si considera che un auditor qualificato per la catena di custodia PEFC soddisfi già l'esperienza lavorativa minima richiesta.</p>	
<p>6.1.1.4.3 Formazione sulla catena di custodia PEFC</p> <p>L'ente di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile delle decisioni in materia di certificazione abbiano ricevuto una formazione iniziale sul sistema PEFC e sullo standard della catena di custodia, riconosciuto dal PEFC Council.</p> <p>Nota: i siti Web PEFC <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> e <a href="http://www.pefc.it">www.pefc.it</a> forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p>	

<p>6.1.1.4.4 Formazione sull'audit</p> <p>L'ente di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile delle decisioni in materia di certificazione abbiano completato con successo la formazione sulle tecniche di audit basate sulla ISO 19011.</p>	
<p>6.1.1.4.5 Esperienza di audit</p>	
<p>6.1.1.4.5.1 Per una prima qualifica di un revisore o di un responsabile delle decisioni in materia di certificazione, l'ente di certificazione deve garantire che il revisore o il responsabile delle decisioni in materia di certificazione, negli ultimi tre anni, abbia osservato almeno un audit della catena di custodia PEFC.</p>	
<p>6.1.1.4.6 Competenze</p>	
<p>6.1.1.4.6.1 L'ente di certificazione deve garantire che il revisore e il decisore in materia di certificazione dimostrino la capacità di applicare le conoscenze e le competenze nelle seguenti aree:</p> <p>a) obiettivi e processi fondamentali del sistema PEFC inclusi i requisiti dello standard PEFC Sustainable Forest Management (PEFC ST 1003) coperti nella definizione della catena di custodia PEFC delle fonti controverse, (PEFC ST 2002, paragrafo 3.7 paragrafi b, c, d ed e – paragrafo 3.16 di ITA 1002).</p> <p>b) Principi, procedure e tecniche di audit (vedere 7.2.3.2.a della ISO 19011: 2018).</p>	

<p>c) Situazioni organizzative (vedere 7.2.3.2.c della ISO 19011: 2018), comprese le dimensioni delle organizzazioni, la struttura, le funzioni e le relazioni, i processi aziendali generali e la relativa terminologia e le abitudini culturali e sociali.</p> <p>d) Legislazione internazionale applicabile e governance forestale specifica del paese e sistema di applicazione della legge relativo all'approvvigionamento di materie prime forestali e arboree ed esclusione di materie prime da fonti controverse. La conoscenza e la comprensione di quest'area riguarderà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. contratti e accordi, compresi i contratti di lavoro e/o accordi di contrattazione collettiva,</li> <li>ii. governance forestale e sistema di applicazione della legge dei paesi di origine delle materie prime non certificate, compresi quelli che coprono questioni sociali, sanitarie e di sicurezza dei lavoratori,</li> <li>iii. convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali ILO),</li> <li>iv. trattati e convenzioni internazionali relativi al commercio di prodotti forestali e arborei.</li> </ul>	
<p><b>6.1.2 Gestione delle competenze del personale coinvolto nel processo di certificazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.2 della ISO / IEC 17065: 2012 (E).</p>	
<p>6.1.2.1 L'ente di certificazione deve garantire che revisori, responsabile delle decisioni in materia di certificazione e auditor qualificati, ogni due anni solari, abbiano partecipato a un corso di aggiornamento sulla catena di custodia dei prodotti a base forestale e arborea riconosciuto dal PEFC Internazionale.</p> <p><b>Nota:</b> il sito Web PEFC <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> e il sito <a href="http://www.pefc.it">www.pefc.it</a> forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partecipare significa completare la formazione completa di aggiornamento fornita da un formatore riconosciuto, superare il test di conoscenza (80% di punteggio) e ricevere un certificato dal PEFC Internazionale. Le informazioni sui diversi programmi di formazione sono disponibili sul sito <a href="#">web del PEFC</a>.</b></li> </ul>

<p>6.1.2.2 Quando c'è una nuova emissione dello standard della Catena di Custodia o/e dello standard dei Marchi PEFC, l'ente di certificazione deve garantire che revisori qualificati, responsabili delle decisioni di certificazione e auditor abbiano partecipato a un corso di aggiornamento riconosciuto dal PEFC Internazionale che copre la nuova versione degli standard, prima di iniziare ad operare a fronte di questi.</p> <p><b>Nota:</b> il sito Web PEFC <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a> e il sito <a href="http://www.pefc.it">www.pefc.it</a> forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p>	
<p>6.1.2.3 Per mantenere la qualifica dell'auditor, l'ente di certificazione deve garantire che l'auditor abbia eseguito un minimo di cinque audit esterni sugli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nei settori forestale e/o arboreo e industrie correlate all'anno, dove la somma di questi audit dovrebbe coprire almeno sette giorni di lavoro di audit, inclusi almeno due audit della catena di custodia PEFC.</p> <p><b>Nota:</b> i sette giorni di lavoro di audit possono includere il tempo di reporting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I due audit della catena di custodia PEFC possono essere audit rispetto a uno standard di catena di custodia specifico di un sistema approvato dal PEFC rispetto al PEFC ST 2002:2020. L'elenco degli standard approvati dal PEFC rispetto a questa versione si trova in questo documento, come parte della guida fornita alla definizione 3.26, Catena di custodia PEFC.</b></li> <li>• <b>Oltre agli audit esterni sugli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001 nei settori forestale e/o arboreo e correlati, gli auditor possono conteggiare gli audit esterni da loro condotti rispetto a schemi equivalenti nei settori forestale e/o arboreo e correlati o della gestione del territorio e settori correlati. Il requisito 6.1.2.3 può essere interpretato come "Per mantenere la qualifica dell'auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia eseguito un minimo di cinque audit esterni all'anno sugli standard di catena di custodia, ISO 9001 o ISO 14001, o schemi equivalenti nei settori forestale e/o arboreo e correlati o della gestione del territorio e settori correlati, dove la somma di questi audit deve coprire almeno sette giorni di lavoro di audit, inclusi almeno due audit di catena di custodia PEFC".</b></li> </ul>
<p>6.1.2.4 In circostanze eccezionali, come un congedo legale o una malattia a lungo termine, gli auditor impossibilitati a conformarsi al 6.1.2.3 devono svolgere almeno due audit della catena di custodia PEFC sotto la guida di un revisore qualificato.</p>	
<p>6.1.2.5 I revisori e i responsabili delle decisioni in materia di certificazione devono osservare almeno un audit di Catena di Custodia PEFC per anno solare.</p>	

<p><b>6.1.3 Contratto con il personale</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.2 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>6.2 Risorse per la valutazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.2 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>7. Requisiti di processo</b></p>	
<p><b>7.1 Generale</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.1 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gli organismi di certificazione dovrebbero disporre di meccanismi di feedback degli stakeholder e degli aventi diritto dell'organizzazione certificata coinvolti come parte del processo di certificazione.</b></li> </ul> <p><b>Lo standard PEFC ST 1003:2024 definisce "Parte interessata" (3.1): una parte interessata che potrebbe subire un cambiamento diretto nelle condizioni di vita e/o di lavoro causato dall'implementazione di uno standard, o una parte interessata che potrebbe essere un utilizzatore di uno standard e pertanto è soggetta ai requisiti dello standard.</b></p> <p><b>Nota 1: Le parti interessate coinvolte includono comunità limitrofe, popolazioni indigene, lavoratori, ecc. Tuttavia, avere un interesse nell'oggetto dello standard (ad esempio, ONG, comunità scientifica, società civile) non equivale ad esserne coinvolti.</b></p> <p><b>Nota 2: Una parte interessata che potrebbe essere un utilizzatore dello standard è suscettibile di diventare un'entità certificata, ad esempio un gestore forestale nel caso di uno standard di gestione forestale, o un'impresa di lavorazione del legno nel caso di uno standard di catena di custodia.</b></p>
<p>7.1.1 Oltre al paragrafo 7.1.3 della norma ISO/IEC 17065:2012(E), l'organismo di certificazione può fornire documenti pubblicamente disponibili, come linee guida, chiarimenti e interpretazioni pubblicati dal PEFC Council o da un Organismo Nazionale PEFC.</p>	
<p><b>7.2 Applicazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.2 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	

<p>7.2.1 L'organismo di certificazione deve ottenere dall'organizzazione cliente, come minimo, le seguenti informazioni e documentazione come parte della domanda di certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) persona giuridica, nome, indirizzo e forma giuridica</li> <li>b) procedure documentate dell'organizzazione cliente come definito nello standard di Catena di Custodia</li> <li>c) identificazione descrittiva dei prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC sufficiente per identificare i gruppi di prodotti</li> <li>d) siti coperti dalla catena di custodia PEFC in caso di certificazione multisito (come definito nello standard di Catena di Custodia)</li> </ul> <p><b>Nota:</b> le informazioni non devono essere ottenute al momento del primo contatto con l'organizzazione cliente, ma almeno prima che vengano svolte le attività di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organismo di certificazione deve disporre di meccanismi per identificare le aziende (compresa l'organizzazione cliente) sanzionate per essere state coinvolte in pratiche di corruzione nel settore forestale.</b></li> <li>•</li> </ul>
<p>7.2.2 L'organismo di certificazione deve ottenere dall'organizzazione cliente, come minimo, per i prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC, le seguenti informazioni relative all'applicazione dei requisiti facoltativi dello standard di catena di custodia, per ciascun sito e/o gruppo di prodotti a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) metodo della catena di custodia</li> <li>b) dove saranno utilizzati i marchi PEFC</li> </ul> <p><b>Nota:</b> le informazioni non devono essere ottenute al momento del primo contatto con l'organizzazione cliente, ma almeno prima che vengano svolte le attività di cui alle clausole 7.3 e 7.4.</p>	

<p>7.2.3 L'organismo di certificazione deve ottenere dall'organizzazione cliente informazioni sufficienti per valutare se la domanda deve essere trattata come un trasferimento di certificazione oppure come una nuova domanda. Vedere anche requisito 7.4.10.</p>	
<p><b>7.3 Revisione della domanda</b> Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.3 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p>7.3.1 L'organismo di certificazione deve effettuare una revisione della documentazione dell'organizzazione cliente (vedere 7.2.1 b) prima dell'audit, per determinare la conformità della documentazione ai criteri di certificazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organismo di certificazione deve disporre di meccanismi per identificare le aziende (compresa l'organizzazione cliente) sanzionate per essere state coinvolte in pratiche di corruzione nel settore forestale.</b></li> </ul>
<p><b>7.4 Audit</b> Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.4 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p>7.4.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per garantire che sia stabilito un piano di audit per ogni audit, per fornire una base per un accordo in merito allo svolgimento e alla programmazione delle attività di audit. Il piano di audit deve essere comunicato e le date dell'audit devono essere concordate preventivamente con l'organizzazione cliente.</p> <p><b>Nota:</b> le linee guida per la preparazione del piano di audit sono fornite dalla ISO 19011:2018, clausola 6.3.2.</p>	

<p>7.4.2 In caso di certificazione multisito, il piano di audit deve elencare i siti da visitare come parte del campione. L'organismo di certificazione deve fare riferimento all'appendice 3 della presente norma.</p>	
<p>7.4.3 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per la selezione e la nomina del gruppo di audit, incluso il leader del gruppo di audit.</p> <p><b>Nota:</b> le linee guida per la selezione del gruppo di audit e del leader del gruppo di audit sono fornite dalla ISO 19011:2018, paragrafi 5.5.4.</p>	
<p>7.4.4 Lo scopo dell'audit è:</p> <p>a) determinare la conformità da parte dell'organizzazione cliente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. processo di catena di custodia rispetto ai requisiti dello standard di Catena di Custodia e la sua effettiva attuazione</li> <li>ii. sistema di gestione rispetto ai requisiti dello standard di Catena di Custodia e la sua effettiva attuazione</li> <li>iii. processo di catena di custodia con requisiti per evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse ove applicabile (requisiti PEFC DDS) e sua effettiva attuazione</li> <li>iv. l'utilizzo dei marchi PEFC rispetto allo standard dell'Uso dei marchi PEFC e la sua effettiva attuazione e che il contratto di licenza dei marchi sia valido. Il contratto deve essere firmato tra l'organizzazione cliente e il PEFC Council o un Organismo autorizzato PEFC ed è necessario affinché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per durante l'audit, si intende che l'auditor verifica il saldo tra il materiale ricevuto e quello venduto. Si veda anche la guida al punto 6, Metodo della catena di custodia, nel capitolo 4 della presente guida. L'equilibrio tra il materiale ricevuto e quello venduto viene verificato a livello di gruppo di prodotti per garantire che il materiale in ingresso e in uscita sia verificato e che tutte le dichiarazioni presentate siano conformi allo standard della Catena di Custodia PEFC.</b></li> <li>• <b>Esempio di dati da raccogliere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>nome dell'azienda</b></li> <li>- <b>informazioni di contatto</b></li> <li>- <b>indirizzo e-mail</b></li> <li>- <b>fatturato aziendale</b></li> <li>- <b>Metodo della catena di custodia</b></li> <li>- <b>prodotti coperti dal certificato, secondo le categorie di prodotto PEFC</b></li> <li>- <b>quando la specie definisce il prodotto, anche le specie o le potenziali specie che il prodotto può includere</b></li> <li>- <b>se più di un sito, indirizzo e punto di contatto per ciascun sito e metodi di catena di custodia e gruppi di prodotti specificati per sito</b></li> </ul> </li> </ul>

<p>l'organizzazione cliente possa utilizzare i marchi PEFC,</p> <p><b>Nota:</b> l'utilizzo dei marchi PEFC e delle dichiarazioni PEFC deve essere valutato al momento degli audit di sorveglianza e ricertificazione. Durante gli audit iniziali, deve essere valutato qualsiasi uso proposto o previsto dei marchi PEFC e delle dichiarazioni PEFC.</p> <p>b) raccogliere i dati come richiesto dal contratto di notifica PEFC.</p>	
<p>7.4.5 L'organismo di certificazione deve condurre l'audit seguendo la relativa guida fornita nella norma ISO 19011:2018, paragrafo 6.4. In generale, gli audit (iniziali, di sorveglianza e di ricertificazione) devono essere condotti in loco, tranne nei casi in cui si applicano i requisiti 7.4.6 o 7.9.2 della presente norma, in cui gli organismi di certificazione possono decidere di condurre audit a distanza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organismo di certificazione deve anche prendere in considerazione la consultazione delle parti interessate per raccogliere informazioni rilevanti per gli obiettivi, il campo di applicazione e i criteri dell'audit, come richiesto dalla norma ISO 19011:2018, clausola 6.4.6.</b></li> <li>• <b>La presenza di materie prime certificate PEFC non è obbligatoria durante gli audit. Esistono titolari di certificazione PEFC che sono commercianti e non possiedono fisicamente materie prime certificate PEFC, oppure l'organizzazione utilizza esclusivamente materiale da fonti controllate PEFC.</b></li> </ul>
<p>7.4.6 Per le organizzazioni clienti che operano senza possesso fisico, gli audit possono essere condotti a distanza con l'uso di strumenti di Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) in conformità con IAF MD 4. L'organismo di certificazione deve dimostrare che l'intero ambito dell'audit può essere coperto utilizzando strumenti ICT.</p> <p><b>Nota 1:</b> le organizzazioni clienti che operano con il possesso fisico ma non hanno venduto alcun prodotto fisico con una dichiarazione PEFC dall'audit precedente, non possono essere controllate da remoto in base a questo requisito.</p> <p><b>Nota 2:</b> Per i casi in cui le organizzazioni clienti non si sono procurate materie prime e non hanno venduto alcun prodotto con una dichiarazione PEFC dall'ultimo audit, può essere applicato il requisito 7.9.2 di questo standard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quando si conducono audit per più di un sistema di certificazione in una sola volta, rimane in vigore la durata minima di quattro ore dell'audit PEFC, aumentando di conseguenza le quattro ore per coprire i sistemi aggiuntivi.</b></li> <li>• <b>Nota 1: Indipendentemente dal fatto che l'organizzazione abbia venduto o meno materiale con dichiarazione, ci sono altri aspetti che devono essere verificati.</b></li> </ul>

<p>7.4.7 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per determinare il tempo di audit, e per ciascuna organizzazione cliente l'organismo di certificazione deve determinare, con il contributo del gruppo di audit, il tempo necessario per pianificare ed eseguire un audit completo ed efficace della Catena di Custodia PEFC dell'organizzazione cliente. Il tempo di verifica determinato dall'organismo di certificazione e la giustificazione della determinazione devono essere registrati. Il tempo minimo per l'audit in sito è di quattro ore, questo non include le attività di reporting, se non in condizioni specifiche se può essere giustificato e documentato.</p>	
<p>7.4.8 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per il campionamento nell'ambito dell'audit in conformità con la guida fornita nella norma ISO 19011:2018, A.6.</p>	
<p>7.4.9 Nel determinare il tempo di audit e il campionamento nell'ambito dell'audit, l'organismo di certificazione deve considerare almeno i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i requisiti dello standard di Catena di Custodia</li> <li>b) dimensione e complessità delle operazioni dell'organizzazione cliente nell'ambito della catena di custodia PEFC</li> <li>c) entità delle forniture che potrebbero creare un rischio significativo di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse</li> <li>d) estensione delle attività di utilizzo dei marchi PEFC</li> <li>e) qualsiasi esternalizzazione di qualsiasi attività inclusa nell'ambito della catena di custodia dell'organizzazione</li> </ul>	

<p>f) i risultati di eventuali audit precedenti, compresi quelli dei sistemi di gestione dell'organizzazione cliente</p> <p>g) numero di siti e valutazione del multisito.</p>	
<p>7.4.10 In caso di trasferimento della certificazione, l'organismo di certificazione deve operare secondo ISO/IEC 17065 paragrafo 7.4.5 e IAF MD2:2017.</p>	
<p>7.4.11 Il rapporto di audit deve includere almeno le informazioni specificate nell'allegato 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Errore redazionale "Allegato 4" sostituire con "Appendice 4".</b></li> </ul>
<p>7.4.12 Su richiesta, l'organismo di certificazione deve inviare una copia del rapporto di verifica e degli altri documenti di verifica necessari richiesti dal PEFC, in lingua inglese, al PEFC Council e/o a un Organismo Nazionale del PEFC, in conformità con 4.5.</p>	
<p><b>7.5 Revisione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.5 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>7.6 Decisione sulla certificazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.6 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p>7.6.1 I risultati dell'audit devono essere classificati come non conformità maggiori, non conformità minori e osservazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le non conformità che riguardano una violazione della legislazione devono essere classificate come non conformità maggiori.</b></li> </ul>
<p>7.6.2 Prima di concedere la certificazione iniziale, come minimo, le non conformità maggiori e minori devono essere corrette e le azioni correttive devono essere verificate dall'organismo di certificazione.</p>	

<p>7.6.3 Prima di concedere la ricertificazione, come minimo, le non conformità maggiori devono essere corrette e le azioni correttive devono essere verificate dall'organismo di certificazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le non conformità minori nella ricertificazione per più siti non impediscono il rilascio del certificato, sulla base della valutazione dell'organismo di certificazione e che tale non conformità minore non costituisca una minaccia per l'efficacia del sistema dell'intero multi-sito.</b></li> </ul>
<p>7.6.4 Le non conformità maggiori e minori identificate negli audit devono tradursi in azioni correttive da parte dell'organizzazione cliente per risolvere le non conformità. Il piano di azioni correttive, che include le tempistiche, deve essere rivisto e accettato dall'organismo di certificazione. Il periodo di tempo per il completamento delle azioni correttive per le non conformità maggiori identificate negli audit di sorveglianza e la loro verifica da parte dell'organismo di certificazione deve seguire le regole dell'organismo di certificazione ma non superare i tre mesi. Le azioni correttive per le non conformità minori identificate durante gli audit di ricertificazione e di sorveglianza devono essere verificate entro e non oltre l'audit successivo.</p>	
<p><b>7.7 Documentazione di certificazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.7 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p>7.7.1 Il documento di certificazione deve includere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) identificazione dell'organismo di certificazione</p> <p>b) nome e indirizzo dell'organizzazione cliente e, se del caso, dei suoi siti/entità legali, la cui catena di custodia è oggetto della certificazione</p> <p><b>Nota 1:</b> il nome e l'indirizzo dell'organizzazione cliente possono essere il nome e l'indirizzo di un'entità legale in cui non sono in corso attività di catena di custodia PEFC (ad esempio un indirizzo di postale). Anche il nome e l'indirizzo dell'organizzazione cliente la cui catena di custodia è</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'elenco aggiornato dei prodotti coperti dal campo di applicazione di alcuni certificati è pubblicato sul <a href="#">sito web del PEFC</a>.</b></li> </ul>

<p>soggetta a certificazione devono essere inclusi nel documento di certificazione.</p> <p><b>Nota 2:</b> Nel caso della certificazione della catena di custodia PEFC per progetti specifici, o "certificazione di progetto" (fare riferimento a PEFC GD 2001, allegato 1), "nome e indirizzo" si riferisce al nome e all'indirizzo dell'entità controllante. Il nome del progetto può essere incluso nello scopo del certificato di progetto.</p> <p>c) tipo di certificato (singolo, multisito o gruppo di produttori)</p> <p>d) scopo della certificazione rilasciata (vedi 7.7.2)</p> <p>e) il logo PEFC con il numero di licenza dei marchi PEFC dell'organismo di certificazione</p> <p>f) marchio di accreditamento dell'ente di accreditamento (compreso il numero di accreditamento ove applicabile)</p> <p>g) la data di concessione, estensione o rinnovo della certificazione e la data di scadenza o di ricertificazione (vedi 7.7.6). La data effettiva su un documento di certificazione non deve essere anteriore alla data della decisione di certificazione.</p>	
<p>7.7.2 Lo scopo della certificazione deve includere le seguenti informazioni:</p> <p>a) riferimento a PEFC ST 2002 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements e, se pertinente, l'identificazione nazionale di questo standard come adottato da un sistema nazionale di certificazione forestale approvato dal PEFC (traduzione in italiano ITA 1002 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea – Requisiti)</p> <p><b>Nota:</b> L'identificazione dello standard di Catena di Custodia deve fare riferimento alla versione dello standard rispetto al</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per i certificati dei gruppi di produttori, è obbligatorio indicare il campo di applicazione per ogni partecipante e la data di inizio della certificazione dei partecipanti.</b></li> <li>• <b>Quando la specie determina il prodotto, ad esempio se lo scopo del certificato è il mobile in quercia e il mobile in pino non rientra nello scopo, anche le specie devono essere segnalate al PEFC ed elencate come parte del certificato.</b></li> <li>• <b>Prima dell'audit, l'organizzazione deve identificare i gruppi di prodotti che desidera includere nella catena di custodia PEFC, tenendo conto dell'elenco delle categorie di prodotto PEFC. L'organismo di certificazione e l'organizzazione discuteranno l'elenco dei gruppi di prodotti identificati dall'organizzazione e concorderanno l'elenco delle categorie di prodotto PEFC da includere nel certificato. L'organismo di certificazione è responsabile della corretta indicazione delle categorie di prodotto e dei relativi codici nel certificato.</b></li> </ul>

<p>quale è stato effettuato l'audit e che era valida al momento del rilascio della certificazione.</p> <p>b) riferimento a PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements PEFC ST 2001, e, se pertinente, l'identificazione nazionale di questo standard come adottato da un sistema nazionale di certificazione forestale approvato dal PEFC (Traduzione in italiano ITA 2001 Standard d'uso dei marchi PEFC – Requisiti)</p> <p><b>Nota:</b> L'identificazione dello standard dei marchi PEFC deve fare riferimento alla versione dello standard rispetto alla quale è stata effettuata l'audit e che era valida al momento del rilascio della certificazione.</p> <p>c) metodo di catena di custodia applicato</p> <p>d) prodotti coperti dalla catena di custodia, secondo le categorie merceologiche PEFC.</p> <p><b>Nota:</b> nel caso della certificazione di catena di custodia PEFC per progetti specifici, o "certificazione di progetto" (fare riferimento a PEFC GD 2001, allegato 1), il nome del progetto può essere incluso nello scopo del certificato del progetto.</p>	
<p>7.7.3 Laddove lo scopo della certificazione sia incluso in un'appendice al certificato, il certificato deve includere un riferimento all'appendice e l'appendice deve essere considerata parte del certificato ed essere fornita ogni volta che viene richiesto il certificato.</p>	
<p>7.7.4 Il numero del certificato deve essere composto, nell'ordine, da: l'abbreviazione del nome dell'organismo di certificazione (la stessa abbreviazione deve essere utilizzata per eventuali certificati PEFC emessi), seguita da un trattino (-), l'abbreviazione dello standard di catena di custodia: PEFC-COC, seguito da un altro trattino (-) e dal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo il requisito 7.7.4 del PEFC ST 2003:2020, il numero del certificato PEFC contiene quattro informazioni: AAAAACC- PEFC- COC-#####(-#):       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AAAAACC: Abbreviazione dell'ente di certificazione. "AAAAA" è un'abbreviazione maiuscola di lunghezza variabile dell'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato. Contiene solo caratteri maiuscoli dell'alfabeto inglese (A-Z) senza spaziatura. "CC" è il codice paese ISO 3166 Alpha 2 (<a href="https://www.iso.org/obp/ui/#search">https://www.iso.org/obp/ui/#search</a>) utilizzato per differenziare gli uffici nazionali degli organismi di certificazione dal loro ufficio centrale. Il PEFC Internazionale contatterà gli organismi di certificazione per fornire loro un'abbreviazione e una scadenza per rispondere alla Segreteria in caso di problemi. Le abbreviazioni attuali sono disponibili sul</li> </ol> </li> </ul>

<p>numero corrispondente attribuito dall'ente di certificazione al certificato.</p> <p><b>Nota:</b> due organismi di certificazione non possono avere la stessa abbreviazione.</p>	<p>sito web del PEFC nel <a href="#">motore di ricerca degli organismi di certificazione</a>, nella sezione corrispondente agli organismi di certificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il trattino (-) tra questi elementi è obbligatorio. Qualora l'organismo di certificazione e i titolari del certificato utilizzino ancora la barra obliqua (/) tra questi elementi, dovranno adeguarsi a questo attuale requisito entro un termine specifico.</li> </ul> <p><b>2. PEFC-COC</b>  <b>COC deve essere scritto tutto con lettere maiuscole.</b></p> <p><b>3. #####:</b> l'identificazione numerica dell'entità certificata.</p> <p><b>4. (-#)</b> Facoltativamente, l'identificazione numerica del sito per i certificati multi-sito e di gruppo di produttori. Le parentesi () non devono essere incluse nel numero del certificato, sono solo indicative. Ad esempio: XXXX-PEFC-COC-1111-01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda l'identificazione numerica dell'entità certificata e del sito (punti 3 e 4), i partecipanti al gruppo di lavoro hanno concordato che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spetta all'organismo di certificazione decidere l'identificazione numerica, in termini di lunghezza e cifre, dell'entità certificata e anche l'identificazione numerica opzionale del sito per i certificati multi-sito e di gruppo di produttori.</li> </ul> </li> <li>• Per i gruppi di produttori si raccomanda vivamente di emettere numeri di certificati secondari per ogni partecipante.</li> </ul>
<p>7.7.5 L'organismo di certificazione emette il documento di certificazione in inglese, in qualsiasi altra lingua appropriata e secondo le lingue di lavoro concordate.</p>	
<p>7.7.6 La certificazione deve essere concessa per un massimo di cinque anni.</p>	
<p>7.7.7 Gli organismi di certificazione devono informare immediatamente l'Organismo Nazionale PEFC competente, o PEFC Council nel caso in cui l'Organismo Nazionale PEFC non esiste, quando la certificazione è concessa, sospesa, terminata, ritirata, il suo campo di applicazione è cambiato o qualsiasi altra modifica che interessa la certificazione o le informazioni che gli organismi di certificazione devono riferire al PEFC.</p>	

<p><b>7.8 Elenco dei prodotti certificati</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.8 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>7.9 Sorveglianza</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.9 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	<p><b>Nota 1: L'audit di sorveglianza può essere effettuato antecedentemente a nove mesi dall'audit precedente, a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- venga rispettato il requisito dei quattro audit di sorveglianza tra la certificazione iniziale e l'audit di rinnovo della certificazione; e</li> <li>- l'organizzazione affronti eventuali non conformità in sospeso emerse dall'audit precedente prima dell'audit di sorveglianza e che le azioni correttive siano verificate dall'organismo di certificazione prima o durante l'audit di sorveglianza.</li> <li>- - Inoltre, se un audit di sorveglianza anticipato determina l'esecuzione anticipata dell'audit di ricertificazione, le date di validità e di scadenza del certificato rimesso devono essere modificate di conseguenza.</li> </ul>
<p>7.9.1 Gli audit di sorveglianza devono essere effettuati annualmente. L'organismo di certificazione deve effettuare almeno quattro audit di sorveglianza prima della data di scadenza del certificato.</p> <p><b>Nota 1:</b> Annualmente significa una volta ogni dodici mesi, più o meno tre mesi.</p> <p><b>Nota 2:</b> Se il certificato è valido per meno di cinque anni, il numero di audit di sorveglianza può essere ridotto di conseguenza.</p>	
<p>7.9.2 L'audit di sorveglianza in loco può essere sostituito da altre tecniche di audit, come la revisione della documentazione e delle registrazioni, e il periodo tra gli audit di sorveglianza in loco non deve superare i due anni (più tre mesi) quando:</p> <p>a) l'organismo di certificazione può giustificare che le tecniche di audit utilizzate forniscano sufficiente fiducia nella conformità dell'organizzazione certificata ai criteri di certificazione; e</p>	

<p>b) nessuna non conformità è stata rilevata durante il precedente audit iniziale, di sorveglianza o di ricertificazione; e</p> <p>c) gli acquisti dell'organizzazione cliente non includono forniture a rischio significativo; e</p> <p>d) l'organizzazione cliente fornisce all'organismo di certificazione tutte le registrazioni che devono essere conservate secondo lo standard di Catena di Custodia o un elenco di tutte le registrazioni che consentono all'organismo di certificazione di stabilire un campionamento indipendente; o</p> <p>e) le registrazioni presentate forniscono prove sufficienti che l'organizzazione cliente o il sito dell'organizzazione cliente non ha acquistato materie prime e non ha venduto alcun prodotto con una dichiarazione PEFC dall'ultimo audit.</p>	
<p><b>7.10 Modifiche che interessano la certificazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.10 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>7.11 Cessazione, riduzione, sospensione o revoca della certificazione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.11 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p>7.11.1 Se la certificazione viene terminata, sospesa o ritirata, l'organismo di certificazione deve informare l'organizzazione cliente che non è consentito alcun ulteriore utilizzo dei marchi e delle dichiarazioni PEFC. In caso di sospensione, l'organismo di certificazione deve monitorare se il cliente è conforme.</p>	
<p><b>7.12 Registrazioni</b></p>	

<p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.12 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>7.13 Reclami e ricorsi</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.13 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oltre agli audit di sorveglianza, l'organismo di certificazione può condurre ulteriori audit con preavviso breve in caso di motivate preoccupazioni.</li> <li>• Le definizioni di reclami e ricorsi si trovano nella norma ISO/IEC 17000.</li> </ul>
<p>7.13.1 L'organismo di certificazione deve notificare al PEFC Council, entro 30 giorni, eventuali motivate dichiarazioni di non conformità ai requisiti di certificazione da parte delle organizzazioni clienti, o reclami contro organizzazioni clienti che riceve o di cui viene a conoscenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'ambito di questa notifica, l'organismo di certificazione deve fornire informazioni sulle azioni che intende intraprendere, sulla tempistica e su qualsiasi altra informazione rilevante.</li> </ul>
<p>7.13.2 L'organismo di certificazione deve fornire al PEFC Council e al corrispondente Organismo Nazionale PEFC rapporti riepilogativi per i reclami e i ricorsi risolti contro le organizzazioni clienti certificate PEFC ricevuti dall'organismo di certificazione, che includano almeno:</p> <p>a) identificazione del ricorrente/reclamante (soggetti ad informativa)</p> <p>b) identificazione dell'organizzazione cliente</p> <p>c) oggetto del reclamo</p> <p>d) sintesi del processo di gestione dei reclami</p> <p>e) esito/risoluzione del reclamo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo rapporto deve essere fornito su base annuale.</li> </ul>
<p><b>8. Requisiti del sistema di gestione</b></p> <p>Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 8 della norma ISO/IEC 17065:2012(E).</p>	
<p><b>8.1 Audit interni dell'organismo di certificazione</b></p>	

<p>8.1.1 Su richiesta, i risultati degli audit interni annuali, limitati allo svolgimento delle attività di certificazione della catena di custodia PEFC, devono essere forniti al PEFC Council o all'Organismo Nazionale PEFC.</p>	
<p><b>Appendice 2 (normativa): Accreditazioni accettati dal PEFC Council per la notifica PEFC</b></p>	
<p>Il PEFC Council richiede che la certificazione di Catena di Custodia sia effettuata da Organismi di Certificazione accreditati da Organismi di Accreditazione firmatari del Multilateral Recognition Arrangement (MLA) per la certificazione di prodotto dello IAF o dai gruppi di accreditamento regionali dello IAF come la cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA), Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC), Southern African Development Community Cooperation in Accreditation (SADCA), African Accreditation Cooperation (AFRAC) e ARAB Accreditation Cooperation (ARAC).</p> <p>Lo scopo dell'accREDITamento deve coprire esplicitamente PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements e PEFC ST 2001, PEFC Trademark Rules – Requirements nella sua versione valida come presentata sul sito PEFC <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>.</p> <p>Lo scopo dell'accREDITamento deve inoltre indicare esplicitamente ISO/IEC 17065, PEFC ST 2003 e altri requisiti rispetto ai quali l'organismo di certificazione è stato valutato.</p>	

<p>Il certificato di accreditamento dovrà essere disponibile in inglese e in qualsiasi altra lingua, se necessario.</p>	
<p><b>Appendice 3 (normativa): Certificazione di Catena di Custodia multisito</b> (Appendice 2 allo standard di Catena di Custodia)</p>	
<p><b>1. Introduzione</b></p>	
<p>1.1 Questa appendice è per l'audit e la certificazione di Catena di Custodia PEFC delle organizzazioni clienti con una rete di siti. Ha lo scopo di garantire che l'audit fornisca un'adeguata fiducia nella conformità della catena di custodia dell'organizzazione cliente rispetto allo standard di Catena di Custodia in tutti i siti elencati nello scopo del certificato e che l'audit sia pratico e fattibile sia in termini economici che operativi.</p>	
<p><b>2. Criteri di ammissibilità per l'organizzazione cliente multisito</b></p>	
<p>2.1 I criteri di ammissibilità per l'organizzazione cliente multisito, comprese le definizioni, sono inclusi nell'Appendice 2 dello standard di Catena di Custodia.</p>	
<p>2.2 Oltre ai requisiti dell'Appendice 2 dello standard di Catena di Custodia, l'organizzazione cliente multi-sito deve dimostrare la sua autorità su tutti i siti e, se necessario, avviare modifiche, deve inoltre dimostrare la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati da tutti i siti, incluso l'ufficio centrale, inclusi ma non limitati agli elementi seguenti:</p> <p>a) documentazione della catena di custodia e modifiche della catena di custodia</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>b) riesame della direzione</li> <li>c) reclami</li> <li>d) valutazione delle azioni correttive</li> <li>e) pianificazione dell'audit interno e valutazione dei risultati</li> <li>f) diversi requisiti legali volti all'elusione di materie prime da fonti controverse.</li> </ul>	
<p>2.3 Con riferimento all'Appendice 2 dello standard di Catena di Custodia, un'organizzazione cliente multi-sito, che è costituita come un gruppo di entità legali indipendenti solo allo scopo di ottenere e mantenere la certificazione di Catena di Custodia, deve consistere tipicamente solo di piccole imprese.</p>	
<p><b>3. Criteri di ammissibilità per l'organismo di certificazione</b></p>	
<p><b>3.1 Generale</b></p>	
<p>3.1.1 L'organismo di certificazione deve fornire informazioni all'organizzazione cliente sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente documento e nell'Appendice 2 dello standard di Catena di Custodia prima di iniziare il processo di audit e non deve procedere con l'audit se uno qualsiasi dei criteri di ammissibilità per l'organizzazione multi-sito non sono soddisfatte. Prima di avviare il processo di audit, l'organismo di certificazione deve informare l'organizzazione cliente che il certificato non verrà rilasciato se, durante l'audit, vengono riscontrate non conformità rispetto a questi criteri di ammissibilità.</p>	
<p><b>3.2 Revisione del contratto</b></p>	

<p>3.2.1 Le procedure dell'organismo di certificazione devono garantire che il riesame iniziale del contratto identifichi la complessità e la portata delle attività coperte dalla catena di custodia oggetto di certificazione e le eventuali differenze tra i siti come base per determinare il livello di campionamento.</p>	
<p>3.2.2 L'organismo di certificazione deve identificare l'ufficio centrale dell'organizzazione cliente che è il suo partner contrattuale per l'implementazione della certificazione. L'accordo consentirà all'organismo di certificazione di svolgere le attività di certificazione in tutti i siti dell'organizzazione multisito cliente.</p>	
<p>3.2.3 L'organismo di certificazione deve analizzare, in ogni singolo caso, in che misura i siti di un'organizzazione hanno un flusso di materie prime simile che consente di applicare la catena di custodia in modo simile. La somiglianza dei siti inclusi nell'organizzazione cliente multisito deve essere presa in considerazione quando si applicano le procedure di campionamento.</p>	
<p>3.2.4 L'organismo di certificazione deve conservare un registro per dimostrare che le attività richieste in 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 sono state implementate.</p>	
<p><b>3.3 Audit</b></p>	
<p>3.3.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per gestire gli audit nell'ambito della sua procedura per le certificazioni multisito. Tali procedure di audit, compresa la revisione della documentazione e delle registrazioni, audit in loco, ecc., devono stabilire il modo in cui l'organismo di certificazione si accerta, tra l'altro, che i requisiti della catena di custodia siano effettivamente applicati a tutti i siti e che tutti i criteri nello standard di</p>	

<p>Catena di Custodia, inclusa la sua Appendice 2, siano rispettati.</p>	
<p>3.3.2 Se più di un gruppo di audit è coinvolto nell'audit della rete, l'organismo di certificazione deve designare un unico responsabile dell'audit la cui responsabilità è unificare i risultati di tutti i gruppi di audit e produrre un rapporto di sintesi.</p>	
<p><b>3.4 Non conformità</b></p>	
<p>3.4.1 Quando vengono rilevate non conformità in un singolo sito, sia attraverso l'audit interno dell'organizzazione cliente che dall'audit dell'organismo di certificazione, deve aver luogo un'indagine per determinare se gli altri siti possono essere interessati. Pertanto, l'organismo di certificazione deve richiedere all'organizzazione cliente di riesaminare le non conformità per determinare se indicano una carenza complessiva della catena di custodia applicabile a tutti i siti o meno. In caso affermativo, l'azione correttiva dovrebbe essere eseguita sia presso l'ufficio centrale che presso i singoli siti. Se si riscontra che così non è stato fatto, l'organizzazione cliente deve essere in grado di dimostrare all'organismo di certificazione perché la sua azione di follow-up è stata limitata ai singoli siti.</p>	
<p>3.4.2 L'organismo di certificazione deve richiedere evidenza di queste azioni e può aumentare il campionamento fino a quando non è convinto che il controllo sia ristabilito.</p>	

<p>3.4.3 Per gli audit iniziali e di ricertificazione, al momento del processo decisionale, se un sito presenta una non conformità, la certificazione deve essere negata all'intera organizzazione cliente multi-sito in attesa di un'azione correttiva soddisfacente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le non conformità minori nella ricertificazione per più siti non impediscono il rilascio del certificato, sulla base della valutazione dell'organismo di certificazione e che tale non conformità minore non costituisca una minaccia per l'intero sistema multi-sito.</b></li> </ul>
<p>3.4.4 Non è ammissibile che, al fine di superare l'ostacolo posto dall'esistenza di una non conformità sollevata dall'organismo di certificazione in un singolo sito, l'organizzazione cliente escluda dallo scopo il sito "problematico" durante il processo di certificazione.</p>	
<p><b>3.5 Certificati</b></p>	
<p>3.5.1 Deve essere rilasciato un unico certificato con il nome e l'indirizzo dell'ufficio centrale dell'organizzazione cliente. Viene emesso un elenco di tutti i siti inclusi nel certificato, sul certificato stesso o in appendice o come altrimenti indicato nel certificato. Lo scopo o altro riferimento sul certificato deve chiarire quali attività certificate sono svolte dalla rete di siti nell'elenco. L'appendice o altro riferimento è parte integrante del certificato e non deve essere separato dal certificato.</p>	
<p>3.5.2 Se i singoli siti applicano metodi di catena di custodia diversi, l'applicazione dello standard di Catena di Custodia nei singoli siti deve essere chiaramente indicata nel certificato e in qualsiasi appendice.</p>	
<p>3.5.3 Un sotto-certificato può essere rilasciato all'organizzazione cliente per ciascun sito oggetto della certificazione, a condizione che contenga lo stesso scopo, o un sotto scopo di quello principale, e includa un chiaro riferimento al certificato principale. Il sottocertificato deve includere una dichiarazione che affermi che "la validità di questo certificato dipende</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per i gruppi di produttori si raccomanda vivamente di emettere numeri di certificati secondari per ogni partecipante.</b></li> </ul>

<p>dalla validità del certificato principale". Nei casi in cui il sottocertificato comprenda anche un numero di sottocertificato, questo deve essere collegato al numero del certificato ed essere incluso nel certificato come da 3.5.1.</p>	
<p>3.5.4 Il certificato sarà ritirato nella sua interezza, se l'ufficio centrale o uno qualsiasi dei siti non soddisfa o soddisfano i criteri necessari per il mantenimento del certificato (vedi 3.2 sopra).</p>	
<p>3.5.5 L'elenco dei siti deve essere tenuto aggiornato dall'organismo di certificazione. A tal fine, l'organismo di certificazione deve richiedere all'organizzazione cliente di informarlo della chiusura, istituzione o modifica delle attività dei siti. La mancata comunicazione di tali informazioni sarà considerato dall'organismo di certificazione come un uso improprio del certificato e agirà di conseguenza secondo le sue procedure. Gli organismi di certificazione informano di conseguenza il PEFC Council o l'Organismo Nazionale PEFC.</p>	
<p>3.5.6 Ulteriori siti possono essere aggiunti tra gli audit dall'ente di certificazione a un certificato esistente, a condizione che rientri nello scopo del certificato. Il numero di siti che possono essere aggiunti tra gli audit è limitato al 100% dei siti esistenti nell'audit precedente. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'organismo di certificazione deve essere informato in anticipo dall'organizzazione cliente della volontà di aggiungere tra gli audit nuovi siti nel certificato di catena di custodia, fornendo anche il numero di siti.</li> <li>b) L'organismo di certificazione deve ottenere dall'organizzazione cliente le procedure di catena</li> </ul>	

<p>di custodia che coprono i siti aggiuntivi, compreso il metodo di catena di custodia applicato e i prodotti coperti dalla catena di custodia.</p> <p>c) L'organismo di certificazione deve ottenere il rapporto di audit interno per il sito o i siti considerati per l'inclusione nel certificato.</p> <p>d) L'organismo di certificazione deve riesaminare i risultati dell'audit interno e determinare se sono necessarie ulteriori informazioni tenendo conto della richiesta dell'organizzazione cliente.</p> <p>e) Sulla base del risultato della revisione in (d), l'organismo di certificazione deve determinare se è necessaria un audit in loco del/i sito/i aggiuntivo/i o se la revisione di cui ai punti (b), (c) e (d) mostra prove sufficienti per l'aggiunta dei siti.</p> <p>f) Se non è richiesto un audit in loco prima di aggiungere il/i sito/i aggiuntivo/i al certificato di catena di custodia, questi nuovi siti devono essere soggetti a visita in loco entro e non oltre il successivo audit programmato. L'organismo di certificazione può determinare se è necessario un campione dei nuovi siti in base al capitolo 4.</p> <p><b>Nota:</b> Per quei casi in cui lo standard consente audit da remoto (vedi requisito 7.4.6), l'audit in loco può essere sostituito da un audit da remoto.</p>	
<p><b>4. Campionamento per audit in loco</b></p>	
<p><b>4.1 Metodologia</b></p>	
<p>4.1.1 L'organismo di certificazione può applicare il campionamento dei siti per gli audit in loco quando il campionamento del sito è appropriato per acquisire sufficiente fiducia nella conformità dell'organizzazione cliente multisito ai requisiti della catena di custodia. L'organismo di certificazione deve essere in grado di motivare la selezione dei siti per gli audit in loco per</p>	

<p>garantire che tutte le differenze tra i siti e l'implementazione della catena di custodia siano state valutate.</p>	
<p>4.1.2 Il campione deve essere rappresentativo delle differenze dei processi e delle attività dei siti soggetti alla certificazione della catena di custodia. Il campione deve essere determinato separatamente per i siti che utilizzano metodi di catena di custodia diversi (separazione fisica, metodo percentuale o dei crediti).</p> <p><b>Nota:</b> "Determinato separatamente" significa che il campione è determinato dopo che i siti sono stati separati.</p>	
<p>4.1.3 Il campione deve essere determinato separatamente se i siti sono stati aggiunti tra gli audit e non è stato richiesto l'audit in loco (come da Appendice 3, sotto paragrafo 3.5.6, punto e).</p> <p><b>Nota 1:</b> "Determinato separatamente" significa che il campione è determinato dopo che i siti sono stati separati.</p> <p><b>Nota 2:</b> il punto 4.1.2 si applica anche al 4.1.3.</p>	
<p>4.1.4 Il campione dovrebbe essere in parte selezionato in base ai fattori indicati di seguito e in parte non selezionato, al fine di ottenere la selezione di una serie di siti diversi, senza escludere l'elemento casuale del campionamento.</p>	
<p>4.1.5 Almeno il 25% del campione dovrebbe essere selezionato a caso.</p> <p><b>Nota:</b> nel contesto dell'audit basato sul rischio, la selezione dei siti dovrebbe evitare di visitare i siti del campione precedente, a meno che non sia giustificata dal rischio identificato. Ciò può portare a un campionamento in cui</p>	

<p>meno del 25% del campione potrebbe essere selezionato a caso.</p>	
<p>4.1.6 Tenendo conto dei criteri citati di seguito, la parte restante del campione dovrebbe essere selezionata in modo che le differenze tra i siti selezionati durante il periodo di validità del certificato siano le più ampie possibili.</p>	
<p>4.1.7 I criteri di selezione del sito devono includere, tra gli altri, i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) risultati di audit interni o precedenti audit di certificazione</li> <li>b) registrazioni dei reclami e altri aspetti rilevanti per le azioni correttive e preventive</li> <li>c) variazioni significative nelle dimensioni dei siti e nei processi produttivi dei siti</li> <li>d) variazioni nei metodi di catena di custodia applicati</li> <li>e) modifiche rispetto all'ultimo audit di certificazione</li> <li>f) dispersione geografica</li> <li>g) siti aggiunti dall'ultimo audit esterno</li> </ul>	
<p>4.1.8 Questa selezione non deve essere effettuata all'inizio del processo di audit. Può essere effettuato anche una volta che l'audit presso l'ufficio centrale è stato completato. In ogni caso, l'ufficio centrale deve essere informato dei siti che faranno parte del campione. Ciò può avvenire con un preavviso relativamente breve, ma dovrebbe consentire un tempo adeguato per la preparazione dell'audit.</p>	

<p>4.1.9 L'ufficio centrale deve essere sottoposto ad audit durante ogni audit iniziale, di sorveglianza e di ricertificazione come parte del campione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La funzione della sede centrale deve sempre essere sottoposta a verifica e non è soggetta al calcolo del campionamento. Se la sede centrale è, ad esempio, uno dei siti produttivi, le funzioni possono essere suddivise ai fini del campionamento. In questo caso, la sede centrale viene sempre sottoposta a verifica come indicato, ma la parte relativa alla produzione può essere inclusa nel campione.</b></li> </ul>
<p><b>4.2 Dimensione del campione</b></p>	
<p>4.2.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per determinare il campione da verificare durante l'audit dei siti come parte dell'audit e della certificazione di un'organizzazione cliente multisito. Ciò dovrebbe tenere conto di tutti i fattori descritti in questa appendice.</p>	
<p>4.2.2 Nel caso in cui l'applicazione della procedura dell'organismo di certificazione determini un campione più piccolo di quello che risulterebbe dall'applicazione delle linee guida di seguito riportate, l'organismo di certificazione deve registrare le ragioni che lo giustificano e dimostrare che sta operando in conformità con la sua procedura approvata.</p>	
<p>4.2.3 Il numero minimo di siti da visitare per audit deve essere per:</p> <p>a) Audit iniziali e siti aggiunti dall'ultimo audit in cui non è stato richiesto l'audit in loco (come da paragrafo 3.4.5, punto e): la radice quadrata del numero totale dei siti, arrotondata all'unità superiore:</p> $y = \sqrt{x}$ <p>y = numero di siti da visitare x = numero totale di siti</p> <p>b) Verifiche di sorveglianza: la radice quadrata del numero totale dei siti attuali ridotta di un fattore 0,6, arrotondata al numero intero successivo:</p>	

<p><math>y=0.6 \sqrt{x}</math>  <math>y</math> = numero di siti da visitare  <math>x</math> = numero totale di siti</p> <p>c) Audit di ricertificazione: la radice quadrata del numero dei siti attuali, arrotondata all'unità superiore numero intero:  <math>y= \sqrt{x}</math></p> <p>Laddove l'ufficio centrale non abbia ricevuto non conformità maggiori durante il ciclo di certificazione, la dimensione del campione potrebbe essere ridotta di un fattore 0,8, arrotondato al numero intero superiore:  <math>y=0.8 \sqrt{x}</math>  <math>y</math> = numero di siti da visitare  <math>x</math> = numero totale di siti</p> <p><b>Nota:</b> per i siti aggiunti dall'ultimo audit in cui non è stato richiesto un audit in loco (come da sotto paragrafo 3.4.5, lettera e), i coefficienti di riduzione non devono essere utilizzati.</p>	
<p>4.2.4 La dimensione del campione deve essere aumentata laddove l'analisi dei rischi dell'organismo di certificazione delle attività coperte dall'organizzazione cliente multisito soggetta a certificazione indica un aumento del rischio dovuto a fattori quali:</p> <p>a) dimensione dei siti e numero di dipendenti  b) complessità e variazioni del flusso delle materie prime e delle modalità della catena di custodia  c) variazioni nell'applicazione dei metodi di catena di custodia e definizioni dell'origine delle materie prime</p>	

<p>d) livello di rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse</p> <p>e) registrazioni dei reclami e altri aspetti rilevanti per le azioni correttive e preventive</p> <p>f) eventuali aspetti multinazionali</p> <p>g) risultati degli audit interni ed esterni</p> <p>h) il tipo di multisito (multisito o gruppo di produttori)</p>	
<b>4.3 Tempi di verifica</b>	
4.3.1 L'organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare la propria giustificazione per il tempo dedicato agli audit multi-sito in termini di politica generale per l'assegnazione del tempo di audit.	
4.3.2 Il tempo minimo di audit da spendere per ogni singolo sito come parte degli audit iniziali, di sorveglianza e di ricertificazione è lo stesso dell'audit definito nel paragrafo 7.4.7. Le riduzioni possono essere applicate per tenere conto dei paragrafi dello standard di Catena di Custodia che non sono rilevanti per i siti e sono esaminate solo presso la sede centrale.	
4.3.3 Nessuna riduzione è consentita per la sede centrale.	
<p><b>Appendice 4 (normativa): Contenuto minimo dei rapporti di audit</b></p> <p>I rapporti di audit devono includere, come minimo, il seguente contenuto:</p>	
<b>1. Prima pagina</b>	

<p><b>2. Descrizione dell'organizzazione cliente</b></p>	
<p><b>3. Descrizione della catena di custodia PEFC dell'organizzazione cliente, inclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema di gestione</li> <li>b) parti dell'organizzazione e/o dei siti</li> <li>c) processi/attività compreso attività di esternalizzazione</li> <li>d) gruppi di prodotti e loro prodotti coperti dalla catena di custodia PEFC, incluso per ciascun sito e/o gruppo di prodotti, a seconda dei casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. metodo della catena di custodia</li> <li>ii. prevista applicazione dei marchi PEFC</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>4. Scopo dell'audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) criteri di certificazione applicati degli ST 2002 e ST 2001, inclusi per ciascun gruppo di prodotti e/o sito, a seconda dei casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. metodo della catena di custodia</li> <li>ii. le regole dei marchi PEFC</li> <li>iii. requisiti del sistema di Due Diligence PEFC</li> </ul> </li> <li>b) siti visitati</li> <li>c) per gli audit a distanza: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. giustificazione per lo svolgimento dell'audit a distanza</li> <li>ii. tecniche applicate e loro giustificazione</li> </ul> </li> <li>d) per gli audit multisito:</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. calcolo della dimensione del campione secondo il paragrafo 3, 3.2.3</li> <li>ii. giustificazione del campionamento</li> <li>iii. siti controllati</li> </ul>	
<p><b>5. Risultati dell'audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) presentazione dei rilievi che dimostrano la conformità o non conformità a tutti paragrafi applicabili dei requisiti di certificazione</li> <li>b) azioni correttive messe in atto e tempistiche per la segnalazione di azioni correttive e risoluzioni</li> <li>c) valutazione delle azioni correttive precedentemente messe in atto</li> <li>d) decisione di certificazione raccomandata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'organismo di certificazione non è obbligato a includere nel rapporto di audit una "checklist" con tutti i requisiti applicabili, ma è necessario identificare i requisiti per i quali sono state emesse delle non conformità. Spetta all'organismo di certificazione decidere come conformarsi a questa appendice normativa.</b></li> </ul>

**PEFC Council**

Edificio ICC C1, Route dePré-Bois 20, 1215 Ginevra 15, Svizzera  
**t** +41 22 799 45 40 **f** +41 22 799 45 50 **e** info@pefc.org www.pefc.org

**Traduzione a cura di PEFC Italia**

Via Pietro Cestellini, 17 06135 Perugia  
**t.** 075.7824825 - 075.5997295 – **e:** [info@pefc.it](mailto:info@pefc.it) www.pefc.it